

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

1050^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 MARZO 2001

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-69

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 71-122

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)123-155

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		AGOSTINI (PPI)	Pag. 9
RESOCONTO STENOGRAFICO		ROSSI (LFNP)	9
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	RUSSO SPENA (Misto-RCP)	10
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	BONATESTA (AN)	10
SULL'ORDINE DEI LAVORI		NAPOLI Roberto (UDEUR)	10
PRESIDENTE	2	BONAVITA (DS), relatore	11, 13
SMURAGLIA (DS)	2	MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	11
SUGLI INCIDENTI VERIFICATISI PRESSO LA DISCARICA IN LOCALITÀ BORTOLOTTO DI CASTELVOLTURNO		VEGAS (FI)	11, 13
PRESIDENTE	3, 4		
RECCIA (AN)	2	Discussione e approvazione:	
NOVI (FI)	4	(5023) Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri; Soda e Bracco; Negri ed altri; Bielli; Bielli ed altri; Altea; Caccavari ed altri; Scaltritti ed altri) (Relazione orale):	
SUI LAVORI DEL SENATO		MASCIONI (DS), relatore	13, 20
PRESIDENTE	5, 6	ZANOLETTI (CCD)	15
BONATESTA (AN)	5	SCOPELLITI (FI)	15
BONAVITA (DS)	6	RESCAGLIO (PPI)	16
DISEGNI DI LEGGE		MANARA (LFNP)	16
Discussione:		* LORENZI (DE)	17
(4677) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra (Relazione orale)		TOMASSINI (FI)	18
Approvazione, con il seguente titolo: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra:		DANIELE GALDI (DS)	19
BONAVITA (DS), relatore	6	FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanità	20
COSTA (FI)	8	NAPOLI Roberto (UDEUR)	21
BIASCO (CCD)	8	MONTELEONE (AN)	22
		GUBERT (Misto-Centro)	23
		NOVI (FI)	24
		Discussione:	
		(1719-4573-bis) Riordino della disciplina pugilistica (Risultante dallo stralcio, deliberato dalla 7ª Commissione permanente – Istruzione	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Democrazia Europea: DE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport – in sede deliberante il 14 febbraio 2001, degli articoli da 1 a 7 del testo unificato predisposto dalla Commissione stessa per i disegni di legge nn. 1719 e 4573) (Relazione orale):

TONIOLLI (FI), relatore	Pag. 25
CARLI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	25
GERMANÀ (FI)	25
* LORENZI (DE)	26
DE ANNA (FI)	27
MIGNONE (Misto-DU)	28
CARPI (DS)	28
BEVILACQUA (AN)	29
VEGAS (FI)	30

Discussione:

(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri)

(230) MANCONI ed altri. – Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio delle bevande alcoliche

(1331) DI ORIO e DANIELE GALDI. – Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio di bevande alcoliche

(1525) FLORINO. – Limiti per la vendita di bevande alcoliche

(1861) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Limitazioni alla pubblicità ed al commercio degli alcolici e superalcolici

(2016) GRECO ed altri. – Norme per la limitazione della pubblicità delle bevande alcoliche e superalcoliche

(2587) PEDRIZZI ed altri. – Norme sulla pubblicità ed il commercio degli alcolici e superalcolici

(4073) PIZZINATO ed altri – Norme relative alla limitazione della pubblicità ed al commercio delle bevande alcoliche

(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 5006:

DI ORIO (DS), relatore	31, 39
TOMASSINI (FI)	32
SCOPELLITI (FI)	34, 45
MANARA (LFNP)	36
DE ANNA (FI)	38, 46
ROCCHI, sottosegretario di Stato per la sanità	41
MASCIONI (DS)	42
MIGNONE (Misto-DU)	43

MONTELEONE (AN)	Pag. 44
PIREDDA (CCD)	44
CARELLA (Verdi)	46

Discussione e approvazione:

(5005) Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola (Relazione orale):

PAGANO (DS), relatrice	47
ASCIUTTI (FI)	47
BRIGNONE (LFNP)	49
RESCAGLIO (PPI)	49
BEVILACQUA (AN)	50

Discussione e approvazione:

(2819-2877-2940-2950-2957-B) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	51, 52, 53 e passim
SMURAGLIA (DS), relatore	51, 52
NOVI (FI)	51
BARBIERI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	52
LAURO (FI)	54, 55, 58
MULAS (AN)	56
ZANOLETTI (CCD)	59
MONTAGNINO (PPI)	59
PELELLA (DS)	60
MANZI (Misto-Com)	60

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 5005:

PAGANO (DS), relatrice	61, 62
BARBIERI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	61, 62

Discussione e approvazione:

(5000) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	62, 65
ROGNONI (DS), relatore	63
CASTELLI (LFNP)	63
SERVELLO (AN)	64

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	66
NOVI (FI)	65

SUGLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO NELL'AREA DI CASTELVOLTURNO

PRESIDENTEPag. 66, 67

RECCIA (AN)66, 67

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 5000:**LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*67, 68

VERALDI (PPI) 68

PER UNA INFORMATIVA DEL GOVERNO IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PRESIDENTE 69

GERMANÀ (FI) 68

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 4677:**

Articolo 1, tabella allegata ed emendamento 71

DISEGNO DI LEGGE N. 5023:

Articoli da 1 a 8 73

DISEGNO DI LEGGE N. 5006:

Articoli da 1 a 16 77

DISEGNO DI LEGGE N. 2819-2877-2940-2950-2957-B:

Articoli 1 e 2 86

Articolo 3 ed emendamento 86

Articoli 4, 5, 6 e 7 88

Articolo 8 ed emendamenti 88

Articolo 9 ed emendamenti 92

Articoli da 10 a 21 94

DISEGNO DI LEGGE N. 5005:

Articolo 1 102

Decreto-legge 19 febbraio 2001

Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno n. 1 102

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 e ordine del giorno n. 2 107

Articolo 2 108

DISEGNO DI LEGGE N. 5000:

Articolo 1 e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati Pag. 109

Decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5:

Articoli 1 e 2 114

Articolo 2-bis e ordini del giorno nn. 100, 101 e 102 117

Articolo 3 122

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Testo integrale della relazione del senatore Rognoni sul disegno di legge n. 5000 123

Dichiarazione di voto finale del senatore Veraldi sul disegno di legge n. 5000 128

COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti 130

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 130

Assegnazione 131

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 131

Trasmissione di documenti 131

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 132

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 69

Mozioni 132

Interpellanze 134

Interrogazioni 135

Interrogazioni da svolgere in Commissione . 155

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'ordine dei lavori

SMURAGLIA (*DS*). Sollecita la discussione del disegno di legge numero 2819-B in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale, un provvedimento molto atteso che alla Camera ha ottenuto larghi consensi.

PRESIDENTE. Sul provvedimento in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non si è raggiunta un'intesa per una rapida approvazione, per cui potrà essere eventualmente esaminato nel prosieguo della seduta.

Sugli incidenti verificatisi presso la discarica in località Bortolotto di Castelvoturno

RECCIA (AN). Chiede che il Governo risponda nell'Aula del Senato sulla situazione dei rifiuti a Castelvoturno e sulla gravissima e immotivata carica delle forze di polizia contro i manifestanti del presidio, che ha provocato feriti anche tra le donne e i bambini. La popolazione dell'Agro aversano non può subire le conseguenze delle inadempienze degli organi preposti all'emergenza rifiuti in Campania, per cui è necessario che il Governo fornisca spiegazioni sull'accaduto e sospenda lo scarico dei rifiuti.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già sollecitato il Governo a rispondere.

NOVI (FI). A Castelvoturno, nel silenzio degli ambientalisti, una ecomafia in doppiopetto riempie una discarica dismessa non coibentata. Sono illeciti perpetrati dal subcommissario per l'emergenza rifiuti in Campania, che in questi giorni si è già distinto per fatti che in altri tempi sarebbero stati considerati al limite della concussione. Si associa alla richiesta del senatore Reccia di una pronta risposta da parte del Governo. (Applausi dal Gruppo FI).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni, comunica l'inserimento nell'ordine del giorno di alcuni disegni di legge, nonché il tempo assegnato a ciascun Gruppo parlamentare. Avverte altresì che la seduta notturna inizierà con l'esame del provvedimento sul voto degli italiani all'estero.

BONATESTA (AN). Chiede che il disegno di legge n. 4696 sia esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 4677, sui trattamenti pensionistici di guerra, avendo analogo contenuto.

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta.

Discussione del disegno di legge:

(4677) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra (Relazione orale)

Approvazione con il seguente titolo: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Bonavita a svolgere la relazione orale.

BONAVITA, *relatore*. Premesso che la 6^a Commissione permanente ha esaminato diversi disegni di legge per il riordino della materia pensionistica, sia della maggioranza che delle opposizioni, fa presente che la legge finanziaria per il 2001 già prevede un accantonamento finalizzato alla copertura degli oneri del provvedimento relativo al riordino dei trattamenti pensionistici di guerra, di limitata portata anche sotto il profilo economico. Raccomanda quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE Dichiara aperta la discussione generale.

COSTA (*FI*). Il conferimento della delega al Governo per l'aggiornamento dei trattamenti pensionistici di guerra rappresenta probabilmente un fatto positivo, anche se sarebbe stato preferibile un impegno finanziario maggiore, e quindi a titolo personale e a nome del Gruppo Forza Italia preannuncia il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BIASCO (*CCD*). Anche il Gruppo CCD voterà a favore del disegno di legge che rende giustizia ad una categoria limitata ma fortemente benemerita, condividendo peraltro il riconoscimento del diritto alla reversibilità. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI e del senatore Follieri*).

AGOSTINI (*PPI*). Esprime soddisfazione per l'esame in Assemblea di un provvedimento complesso, considerato il rinvio a tabelle e ad altre norme, che si traduce essenzialmente in una misura di equità nei confronti delle vedove di guerra. Annuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

ROSSI (*LFNP*). Annuncia il voto favorevole della Lega.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Anche i senatori di Rifondazione Comunista voteranno a favore di un provvedimento doveroso in termini di solidarietà e di civiltà democratica, che però interviene fortemente in ritardo.

BONATESTA (*AN*). Richiamando ancora il contenuto del disegno di legge n. 4696, analogo a quello di cui è primo firmatario il senatore Agostini, dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale. (*Applausi dal Gruppo AN*).

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). Non ritiene sia importante rivendicare la paternità politica per disegni di legge di evidente equità, e quindi ampiamente condivisi, e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. (*Applausi dal Gruppo UDEUR e del senatore Agostini*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BONAVITA, *relatore*. Non interviene in replica.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo aderisce all'ampio consenso manifestato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 e dell'annesso allegato, nel testo proposto dalla Commissione, nonché dell'emendamento ad esso riferito su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VEGAS (FI). L'1.100 propone di utilizzare le limitate risorse disponibili per le invalidità più gravi, mentre il disegno di legge, su cui esprime un parere complessivamente favorevole, prevede di fatto un intervento a pioggia a favore delle vedove di guerra.

BONAVITA, *relatore*. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento.

VEGAS (FI). Pur confermando la bontà dell'emendamento 1.100, lo ritira per evitare una guerra tra categorie deboli.

Il Senato approva il disegno di legge n. 4677, composto dal solo articolo 1 e dall'annesso allegato, con il seguente nuovo titolo: «Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra».

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(5023) Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri; Soda e Bracco; Negri ed altri; Bielli; Bielli ed altri; Altea; Caccavari ed altri; Scaltritti ed altri*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Mascioni a svolgere la relazione orale.

MASCIONI, *relatore*. Il provvedimento in esame autorizza i cittadini a compiere una scelta di libertà finora non consentita dall'ordinamento, rendendo possibile e disciplinando la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto ed a seguito di autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, la dispersione delle ceneri. Tale normativa, che incide in problematiche delicate legate convinzioni religiose e culturali, allinea la legislazione nazionale a quella europea, recando peraltro numerosi vantaggi di ordine pratico a fronte dei problemi di gestione delle aree cimiteriali.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ZANOLETTI (CCD). L'introduzione di una normativa specifica sulla pratica della cremazione e per la disciplina della dispersione delle ceneri appare opportuna, ma il testo in esame suscita perplessità laddove, all'articolo 5, limita la gratuità del servizio solo ai comprovati casi di indigenza. Per tali motivi i senatori del CCD preannunciano la astensione dal voto.

SCOPELLITI (FI). Esprime vivo apprezzamento per il disegno di legge, pur criticando la decisione di rendere oneroso il servizio di cremazione che ostacola l'espressione di un diritto soggettivo e l'affermazione della libertà individuale.

RESCAGLIO (PPI). Il disegno di legge prende certamente atto dei mutamenti intervenuti nelle coscienze, ma desta perplessità poiché urta contro sentimenti radicati nel popolo italiano in relazione al culto dei morti. (*Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR e dei senatori Meduri e Gubert*).

MANARA (LFNP). La Lega Nord preannuncia il voto favorevole al provvedimento, pur criticando l'onerosità delle sanzioni previste per la dispersione delle ceneri non autorizzata o effettuata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto e la norma che fa prevalere sul parere dei parenti l'iscrizione del defunto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî tale pratica. Infine, le tariffe per il servizio di cremazione dovrebbero essere incluse tra gli oneri fiscali comunali. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

LORENZI (DE). La libertà di scelta resa possibile dal provvedimento rischia di venire ostacolata dalla previsione di tariffe. Per tale motivo preannuncia il voto contrario.

TOMASSINI (FI). Forza Italia esprime un giudizio positivo sul provvedimento, non sottacendone però gli aspetti problematici, a cominciare dall'onerosità del servizio. Il testo, peraltro, prefigura il rischio di una forzatura della volontà del defunto e prevede forme troppo burocratiche di espressione della volontà e un'eccessiva facoltà di intervento da parte dei parenti. Adottato questo sistema che adegua l'Italia al resto d'Europa, sarà necessario procedere ad una informazione dettagliata presso l'opinione pubblica. (*Applausi dal Gruppo FI*).

DANIELE GALDI (DS). Il disegno di legge in esame introduce norme di civiltà nell'ordinamento offrendo i supporti legislativi necessari per assicurarne l'efficacia. Peraltro, i rilevanti problemi posti alla comunità dall'insufficienza e dall'espansione delle aree cimiteriali rende opportuno incentivare una pratica largamente diffusa in altri Paesi. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MASCIONI, *relatore*. Ricorda che il testo in esame offre una possibilità e non ferisce in alcun modo i sentimenti popolari legati al culto dei morti.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge, condividendone le motivazioni, gli obiettivi ed i contenuti normativi.

PRESIDENTE. Dà comunicazione del parere di nulla osta della Commissione bilancio sul disegno di legge.

Il Senato approva tutti gli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo, pur condividendo le osservazioni critiche in relazione alla tariffa per la cremazione. Auspico che il riferimento contenuto alla lettera *a*) dell'articolo 3 sia ad uno specialista in medicina legale. (*Applausi dal Gruppo UDEUR*).

MONTELEONE (*AN*). Dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale, sottolineando l'importanza del lavoro che nei tre mesi previsti dall'articolo 8 dovrà essere compiuto per definire le norme tecniche che consentiranno la realizzazione della legge. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

GUBERT (*Misto-Centro*). Dichiaro il proprio convinto voto contrario al provvedimento, nella considerazione che la cremazione ha nella cultura orientale motivazioni di carattere religioso e filosofico non riscontrabili nella cultura italiana. Non a caso, nel corso del dibattito più volte questa pratica funeraria è stata giustificata con necessità di ordine pratico che nulla hanno a che vedere con la pietà ed il rispetto dei morti. In tale contesto appare positivo soltanto l'articolo 5, che perlomeno non incentiva con la gratuità del servizio la pratica della cremazione. (*Applausi del senatore Novi*).

NOVI (*FI*). In dissenso dal Gruppo, annuncio il voto contrario.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 5023.

Discussione del disegno di legge:

(1719-4573-bis) Riordino della disciplina pugilistica (Risultante dallo stralcio, deliberato dalla 7^a Commissione permanente – Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport – in sede deliberante il 14 febbraio 2001, degli articoli da 1 a 7 del testo unificato predisposto dalla Commissione stessa per i disegni di legge nn. 1719 e 4573) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Toniolli a svolgere la relazione orale.

TONIOLLI, *relatore*. I punti qualificanti del provvedimento, di cui auspica l'approvazione, sono la tutela della salute di chi svolge attività pugilistica e la previsione di una previdenza per assicurare una base finanziaria futura.

PRESIDENTE. Comunica che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge.

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Condivide il contenuto del provvedimento ma sottolinea la mancanza di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GERMANÀ (FI). Le disposizioni contenute nel provvedimento non sono tali da comportare necessità di copertura finanziaria, salvo forse l'articolo 3, per cui non comprende i motivi che hanno indotto la 5^a Commissione all'espressione di un parere contrario.

LORENZI (DE). Preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, che è stato attentamente valutato dalla 7^a Commissione e che interessa il mondo del pugilato offrendo garanzie a chi esercita tale attività.

DE ANNA (FI). Considerato il ruolo di rilievo da sempre assicurato dai pugili italiani nelle manifestazioni sportive internazionali malgrado lo scarso numero di praticanti e di professionisti, il disegno di legge offre l'opportunità di rilanciare il pugilato prevedendo misure di carattere sanitario, rientri economici attraverso agevolazioni per l'acquisto di spazi pubblicitari, nonché di tutela dal punto di vista economico con le disposizione sulla previdenza e sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. (Applausi dal Gruppo FI).

MIGNONE (*Misto-DU*). Pure essendo proponente di una proposta di legge per l'abolizione del pugilato, preannuncia il voto favorevole sul provvedimento che apprezza per le giuste disposizioni in esso contenute.

CARPI (*DS*). Invita la 5^a Commissione a rivedere il parere contrario che non appare giustificato, ritenendo importante la regolamentazione della disciplina pugilistica. Le disposizioni sul trattamento pensionistico potrebbero inoltre evitare, per il futuro, il ripetersi dei drammatici casi che hanno riguardato campioni del pugilato ridotti allo stato di indigenza. (*Applausi dai Gruppi DS e FI e della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

BEVILACQUA (*AN*). Le disposizioni non prevedono spese per cui non si comprende il motivo della mancanza di copertura rilevata dalla 5^a Commissione, il cui parere va rivisto.

VEGAS (*FI*). Chiede il rinvio della discussione del disegno di legge per consentire alla 5^a Commissione una riconsiderazione del parere contrario espresso sul disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Lorenzi*).

PRESIDENTE. Considerata l'ampia convergenza che si registra sul provvedimento, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta per consentire alla 5^a Commissione di esprimere un nuovo parere.

Discussione dei disegni di legge:

(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri*)

(230) MANCONI ed altri. – Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio delle bevande alcoliche

(1331) DI ORIO e DANIELE GALDI. – Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio di bevande alcoliche

(1525) FLORINO. – Limiti per la vendita di bevande alcoliche

(1861) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Limitazioni alla pubblicità ed al commercio degli alcolici e superalcolici

(2016) GRECO ed altri. – Norme per la limitazione della pubblicità delle bevande alcoliche e superalcoliche

(2587) PEDRIZZI ed altri. – Norme sulla pubblicità ed il commercio degli alcolici e superalcolici

(4073) PIZZINATO ed altri – Norme relative alla limitazione della pubblicità ed al commercio delle bevande alcoliche

(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 5006

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Di Orio a svolgere la relazione orale.

DI ORIO, *relatore*. Il provvedimento in esame colma una lacuna dell'ordinamento garantendo strumenti per un'efficace lotta all'alcolismo, che rappresenta il fenomeno di tossicodipendenza più grave per le pesanti ripercussioni dal punto di vista sanitario e sociale. Gli obiettivi che si perseguono, con la previsione di innovative misure, sono quelli della prevenzione, della cura e del reinserimento sociale degli alcolodipendenti, attraverso la valorizzazione delle esperienze per la riabilitazione positivamente sviluppatasi nella società civile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMASSINI (*FI*). Proprio in relazione ai recenti dati che documentano un incremento dell'uso delle bevande alcoliche da parte dei giovani, sarebbe stato necessario un provvedimento che ponesse in atto meccanismi per garantire una effettiva tutela della salute, la prevenzione e attività educative nei confronti delle giovani generazioni. Il testo in esame invece non sembra offrire soluzioni adeguate, prevedendo inoltre esigui finanziamenti. In particolare la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di cui all'articolo 4, appare rivestire una funzione di controllo politico su un fenomeno di carattere sociale. Per tali motivi preannuncia l'astensione sul disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

SCOPELLITI (*FI*). Le misure contenute nel disegno di legge appaiono prive di efficacia. In particolare le disposizioni sulla pubblicità e sul consumo delle bevande alcoliche e in materia di sicurezza sul lavoro inseguono la strada del proibizionismo prevedendo una serie di divieti che non condurranno ad alcun risultato. Non si può infatti incolpare la pubblicità dei comportamenti devianti che si riscontrano nel mondo giovanile: occorre piuttosto mettere in discussione i modelli offerti loro dagli adulti. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

MANARA (*LFNP*). Preannuncia il voto favorevole della Lega sul provvedimento. Pur esprimendo perplessità nel merito, occorre infatti adeguare la legislazione italiana agli impegni assunti con la Carta europea sull'alcol del 1995, provvedendo ad eventuali miglioramenti dopo una verifica dell'applicazione delle misure previste nel provvedimento.

DE ANNA (*FI*). L'alcolismo è diffuso soprattutto nelle società ad alto sviluppo ed è una piaga peggiore della droga. Il provvedimento in

esame è utile e necessario perché l'alcolismo costa moltissimo alla società e provoca la perdita di un grande numero di vite umane; purtroppo giunge all'esame all'ultimo minuto, mentre una legge-quadro meriterebbe maggiore riflessione. Lo stanziamento è assolutamente insufficiente rispetto alla portata del fenomeno, in quanto è necessaria una capillare rete di informazione e prevenzione, ma anche adeguate terapie e trattamenti di riabilitazione viste le alte percentuali di recidiva. Pur con questi limiti, il suo voto sarà favorevole. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DI ORIO, *relatore*. Il provvedimento avrebbe avuto bisogno di uno stanziamento più consistente. È stata criticata la pletoricità della Consulta, ma gli organi allargati non corrono il rischio di accentrare le decisioni. Non è possibile accostare il problema dell'alcol a quello dei cellulari, in quanto nel primo caso c'è la prova scientifica della sua nocività. Inoltre l'Italia è al primo posto in Europa per i casi di alcolismo giovanile, per cui sono necessari specifici interventi in questa direzione. Infine dà conto di un ordine del giorno da lui presentato in Commissione e accolto in quella sede dal Governo.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Concorda con le considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sul provvedimento in titolo e passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 5006.

Il Senato approva gli articoli da 1 a 16.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MASCIONI (*DS*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo su un provvedimento molto atteso che recepisce anche orientamenti comunitari nel contrasto di una piaga sociale di vaste proporzioni. È positivo il coinvolgimento del mondo dell'associazionismo e delle regioni.

MIGNONE (*Misto-DU*). Annuncia un voto favorevole in quanto il provvedimento non segue la strada del proibizionismo ma coinvolge la famiglia e la società nei programmi di recupero. Inoltre, secondo il modello della sussidiarietà verticale, ripartisce le competenze tra lo Stato e le regioni. (*Applausi della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

MONTELEONE (*AN*). Il disegno di legge presenta contenuti positivi, in quanto pone l'accento sull'informazione specialmente tra i giovani, anche se il tempo per la discussione di un argomento così importante è stato veramente esiguo. Alleanza Nazionale voterà convintamente a favore, con

la consapevolezza che eventuali miglioramenti potranno essere apportati anche successivamente. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PIREDDA (*CCD*). Annuncia il voto favorevole del CCD su un provvedimento che viene approvato in ritardo, in quanto analoghe iniziative sono state assunte a partire dalla XI legislatura. Il disagio giovanile è la causa di una così alta diffusione dell'alcolismo e richiede il coinvolgimento della famiglia e della scuola. È sicuramente necessario un maggiore impegno finanziario, tuttavia il disegno di legge va considerato come un primo passo nella giusta direzione. (*Applausi dal Gruppo CCD*).

SCOPELLITI (*FI*). Forza Italia si asterrà in quanto, pur non negando la gravità del problema, non ritiene che quella prospettata dal disegno di legge sia una soluzione valida. Gli emendamenti migliorativi presentati dal suo Gruppo non sono stati approvati, per cui il provvedimento resta un segno della presunzione di questa maggioranza che ritiene sufficiente approvare una legge per risolvere i problemi. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CARELLA (*Verdi*). Condividendo le considerazioni svolte nella discussione generale a sostegno del provvedimento, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

DE ANNA (*FI*). In dissenso dal Gruppo, voterà a favore.

Il Senato approva il disegno di legge n. 5006 nel suo complesso. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 230, 1331, 1525, 1861, 2016, 2587 e 4073.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(5005) Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza la senatrice Pagano a svolgere la relazione orale.

PAGANO, *relatrice*. Il decreto legge si è reso necessario per garantire la continuità didattica visto il ritardo nell'espletamento delle assunzioni in ruolo attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi. In particolare si stabilisce che i supplenti provvisori vengano confermati al termine dell'anno scolastico e che il termine previsto per l'immissione in ruolo dei vincitori di concorso slitti dal 31 marzo al 30 giugno 2001. Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il trattamento spettante al personale viene corrisposto dalle istituzioni scolastiche che lo utilizzano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASCIUTTI (FI). Il decreto è frutto della cattiva programmazione del settore scolastico. Se infatti è giusto garantire la continuità didattica, era assurdo pensare di sostituire i docenti al 31 marzo, nel pieno dell'anno scolastico. Il Ministro sostiene una riforma dei cicli scolastici che non è gradita alle famiglie e agli operatori; non si preoccupa del problema della cosiddetta onda anomala, che costringerà numerosi studenti a rinunciare ad un anno scolastico. Forza Italia si asterrà solo per concorrere a garantire la continuità didattica, anche se il decreto suscita notevoli perplessità. *(Applausi dal Gruppo FI).*

BRIGNONE (LFNP). Si asterrà in quanto il provvedimento è reso necessario da ritardi dovuti alla cattiva gestione e non garantisce che altri ritardi non si determineranno nel futuro.

RESCAGLIO (PPI). Le critiche al provvedimento prescindono dalla considerazione dell'enorme numero di insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione, né si può dimenticare che ciò è dipeso dalla scarsa attenzione che i precedenti Governi hanno dedicato alla scuola. È giusto il riconoscimento dei diritti acquisiti, soprattutto sotto l'aspetto giuridico ed è estremamente positivo che per la prima volta vengano riconosciuti i diritti dei supplenti. *(Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS).*

BEVILACQUA (AN). Pur non condividendo l'azione svolta dai Ministri della pubblica istruzione succedutisi nel corso della legislatura, che peraltro non sempre ha incontrato il consenso degli operatori della scuola, dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale al disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e sospendo brevemente l'esame del provvedimento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2819-2877-2940-2950-2957-B) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Poiché il senatore Smuraglia rinuncia a intervenire, dichiara aperta la discussione generale.

NOVI (*FI*). Condivide la necessità di un riordino degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ma ritiene che sarebbe stato opportuno varare congiuntamente il disegno di legge sui bilanci dei sindacati. Tuttavia, per non offrire alla propaganda di sinistra un ulteriore argomento, non ricorrerà all'ostruzionismo.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SMURAGLIA, *relatore*. Rinuncia anche alla replica.

BARBIERI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sollecita l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dà conto del parere di nulla osta della Commissione bilancio e passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, avvertendo che l'articolo 1 non è stato modificato.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

SMURAGLIA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti presentati.

BARBIERI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concorde con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 3.1 ed approva l'articolo 3. Sono quindi approvati gli articoli 4, 5 e 6.

PRESIDENTE. Avverte che l'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati e passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso parere contrario.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 8.1, fino alle parole «di consulenza» (con conseguente preclusione della restante parte e dell'8.2), l'emendamento 8.3, fino alle parole «di consulenza» (con conseguente preclusione della restante parte e dell'8.4), e l'emendamento 8.5. Risulta quindi approvato l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso parere contrario.

Il Senato, con successive votazioni, respinge tutti gli emendamenti all'articolo 9, che risulta quindi approvato.

LAURO (FI). Invita il Presidente a sospendere l'esame del disegno di legge sui patronati ed a procedere con l'esame di quello relativo ai bilanci dei sindacati, in mancanza del quale si profila una situazione di conflitto di interessi per tali soggetti. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Richiama le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ma assicura che verificherà la disponibilità ad inserire tale provvedimento nella seduta notturna.

Il Senato, con distinte votazioni, approva gli articoli 10, 11, 12 e 13, nonché gli articoli 15 e 18.

PRESIDENTE. Avverte che gli articoli 14, 16, 17, 19, 20 e 21 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa alla votazione finale.

MULAS (AN). Concorde con la richiesta del senatore Lauro, anche come segnale positivo nei confronti della disponibilità manifestata dalle opposizioni, trattandosi peraltro di un argomento delicato; inoltre, il disegno di legge sui patronati è stato modificato in misura notevole dalla Camera dei deputati. Preannuncia comunque l'astensione di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Ribadisce che l'andamento dei lavori è stato concordato con decisione unanime dalla maggioranza e dalle opposizioni nella Conferenza dei Capigruppo. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR*). Chiede tuttavia al senatore Smuraglia di pronunciarsi sulla richiesta dei senatori Lauro e Mulas.

SMURAGLIA, *relatore*. Pur ritenendo che la decisione spetti alla Conferenza dei Capigruppo, a titolo personale non ritiene che si possa ravvisare un collegamento diretto tra i due provvedimenti.

PRESIDENTE. Rinvia alla decisione della Conferenza dei Capigruppo.

LAURO (FI). Nell'annunciare l'astensione sul disegno di legge relativo ai patronati, dissente dalla valutazione del senatore Smuraglia, in quanto la lacuna normativa consente ai sindacati di mantenere una condizione di vero e proprio paradiso fiscale.

ZANOLETTI (CCD). Il Gruppo CCD si asterrà sul provvedimento, che pure ritiene necessario, in quanto sono state eccessivamente ampliate

le funzioni di tali istituti, non risolvendo in maniera soddisfacente il risvolto del trattamento fiscale.

MONTAGNINO (*PPI*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano al disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

PELELLA (*DS*). Il suo Gruppo esprime un giudizio positivo sul disegno di legge che, accanto ad altri provvedimenti emanati nel corso della legislatura, come quello relativo all'assistenza, inciderà in misura sensibile sulle problematiche sociali e sulla tutela dei soggetti deboli. (*Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni*).

MANZI (*Misto-Com*). La componente dei Comunisti italiani del Gruppo Misto voterà a favore. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso. (Applausi dal Gruppo DS).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 5005

PRESIDENTE. Riprende l'esame del disegno di legge precedentemente sospeso.

PAGANO, *relatrice* Ribadisce l'urgenza del provvedimento e preannuncia il parere contrario a tutti gli emendamenti presentati. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

BARBIERI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Preannuncia fin d'ora di concordare sul parere contrario agli emendamenti e di accogliere i due ordini del giorno.

PRESIDENTE. Dà conto dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Dichiara quindi decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti da 1.100 a 1.104.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.105 e 1.106.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 1 e 2 non saranno posti in votazione. Inoltre, l'emendamento 1.0.100, introducendo disposizioni in materia di trattamento fiscale delle

scuole private, materia quindi estranea al contenuto del decreto-legge, è improponibile ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento. Avverte infine che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il Senato approva il disegno di legge composto dal solo articolo 1.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(5000) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Rognoni a svolgere la relazione orale.

ROGNONI, *relatore*. Si tratta del parziale recepimento, con il consenso di tutti i Gruppi, del contenuto del disegno di legge n. 1138 relativo allo sviluppo del sistema digitale in vista del passaggio nel 2006 da quello analogico a tale sistema televisivo.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CASTELLI (*LFNP*). Il provvedimento conferma l'incapacità della maggioranza di legiferare nell'interesse del Paese. Pur rimanendo irrisolte talune questioni, tra cui il blocco degli investimenti e l'anacronismo del regime della concessione, il suo Gruppo ha rinunciato a presentare emendamenti e si asterrà nella votazione.

SERVELLO (*AN*). Lamenta l'eccessiva accelerazione che è stata impressa ai lavori dell'Assemblea anche per argomenti di grande rilevanza, che attengono all'assetto del sistema delle comunicazioni e al futuro dell'azienda radiotelevisiva pubblica e che meriterebbero ben altro approfondimento. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Travaglia*).

PRESIDENTE. Pur concordando con tale osservazione, ribadisce ancora una volta che l'andamento dei lavori è stato deciso dalla Conferenza dei Capigruppo.

Sui lavori del Senato

NOVI (*FI*). Per evitare l'impressione di un assalto finale alla diligenza legislativa, auspica che in quest'ultimo scorcio di legislatura i lavori

dell'Assemblea possano procedere con serenità e senza eccessive accelerazioni. Peraltro, oltre agli accordi assunti in Conferenza dei Capigruppo, il centrosinistra farebbe bene a rispettare anche quelli tesi a scongiurare il fenomeno delle liste civetta.

Sugli sviluppi della situazione dell'ordine pubblico nell'area di Castelvoturno

RECCIA (*AN*). Chiede che un rappresentante del Governo venga a riferire al più presto sui drammatici sviluppi della situazione già richiamata nella seduta antimeridiana ed in particolare sulle prevaricazioni da parte delle forze dell'ordine ai danni di donne e bambini.

PRESIDENTE. Il Governo verrà a riferire domani alle ore 14.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 5000

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Esprime il rammarico del Governo per la fretta con cui viene esaminato un provvedimento di grande importanza per le strategie che attengono al settore delle telecomunicazioni, dopo il lungo dibattito sul disegno di legge n. 1138, che pure è naufragato. Accoglie gli ordini del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 100, 101 e 102 non verranno posti in votazione. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, passa alla votazione finale.

VERALDI (*PPI*). Consegna il testo della dichiarazione di voto favorevole del suo Gruppo (*v. Allegato B*).

Il Senato approva il disegno di legge, composto dal solo articolo 1.

Per una informativa del Governo in ordine alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina

GERMANÀ (*FI*). Sollecita una informativa del Governo sulla relazione degli *advisor* circa l'attraversamento dello Stretto di Messina, considerate le divergenti dichiarazioni di diversi Ministri sulla realizzazione del Ponte.

PRESIDENTE. Trasmette tale sollecitazione ai rappresentanti del Governo presenti in Aula.

CAMO, *segretario*. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 20,16.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Barrile, Bo, Bobbio, Cioni, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Provera, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dolazza, Lauricella e Turini, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Besostri, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'iniziativa Centro-Europea; Manieri e Maritati in Albania, per incontrare le autorità politiche, istituzionali ed imprenditoriali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sull'ordine dei lavori

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, ho chiesto la parola sull'ordine dei lavori perché, secondo quello che avevo inteso e mi pareva risultare dal programma dei lavori di questa giornata, il primo argomento da trattare dovesse essere il provvedimento riguardante i patronati, trasmesso dalla Camera.

Sento dire che così non sarebbe. Mi chiedo se ho capito male io, nel senso che fino a ieri c'era l'intesa di trattare questo provvedimento tra quelli che non richiedevano particolare tempo, o se nel frattempo è cambiato qualcosa, anche perché è un disegno di legge che ha ricevuto alla Camera dei deputati un consenso abbastanza vasto, è atteso da molti e parrebbe giunto il momento di concluderne l'*iter*.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, sull'argomento non si è realizzata un'intesa a livello di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. L'argomento era e resta all'ordine del giorno, ma ha bisogno di un'Aula più partecipata, che allo stato attuale non c'è perché non c'è convergenza sul tema.

Vedremo cosa accadrà nel corso dei lavori e soprattutto nei contatti tra i Gruppi Parlamentari; può darsi che alcune perplessità possano essere superate.

Sugli incidenti verificatisi presso la discarica in località Bortolotto di Castelvoturno

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, a chiusura dei lavori di questa mattina mi sono permesso di richiamare l'attenzione del Governo su una interro-

gazione da me presentata nella giornata di ieri poiché la motivazione era abbastanza forte; avevo infatti evocato la possibilità di scontri tra i manifestanti che presidiano una discarica dismessa dal 1977 in Castelvoturno, località Bortolotto, e le forze dell'ordine che dovevano eseguire l'ordinanza del prefetto di Napoli per lo sversamento di materiale proveniente dalla Campania, in assenza di qualsiasi norma, ed anzi abusando della loro autorità a danno dei diritti dei cittadini.

Quanto avevo paventato è ormai avvenuto. Le forze dell'ordine – ma esse non hanno responsabilità, le responsabilità sono da attribuire a coloro che hanno dato l'ordine di intervenire – hanno caricato e malmenato sia le donne sia i bambini che si trovavano a presidiare la zona per garantire il loro diritto ad una vita migliore. Il fatto è inaudito, anche perché domani sarà la giornata delle donne. L'aver maltrattato donne e bambini, che sono dovuti ricorrere alle cure mediche presso l'ospedale di Pineta Grande di Castelvoturno, per aver legittimamente tentato di difendere il proprio territorio è cosa inqualificabile.

Le inadempienze governative, del commissario e del subcommissario, oltre che del prefetto di Napoli, non possono essere riversate su una cittadina, quella di Castelvoturno, che da troppo tempo subisce le conseguenze negative delle disattenzioni, delle sviste e delle prevaricazioni degli organi che sarebbero preposti, invece, alla tutela dei loro diritti.

Questa mattina ho chiesto che il Senato sollecitasse il Governo a fornire notizie. Alla luce di quanto accaduto, chiediamo l'immediato arresto dell'afflusso dei camion presso la discarica di Bortolotto di Castelvoturno e spiegazioni su ciò che sarebbe accaduto al Ministro competente, che è quello dell'interno in quanto titolare della carica di commissario e di sub-commissario per l'emergenza rifiuti in Campania.

La provincia di Caserta non può subire le inadempienze e l'inefficienza di politici che non guardano a quella realtà in termini di programmazione e di sviluppo, determinando in tal modo danni e penalizzazioni. Forse qualcuno riterrà che la questione sia di carattere prettamente localistico e che i problemi della provincia di Caserta siano ascrivibili solamente ad elementi di malaffare, ma quando le istituzioni si comportano peggio delle ecomafie, non rispettando i più elementari diritti dei cittadini, è giusto che il Parlamento intervenga.

Signor Presidente, mi appello a lei e con forza le chiedo conforto per far sì che il Governo non si disimpegni, alla luce della smobilitazione generale che di qui a breve coinvolgerà il Parlamento, e sia in grado di adottare azioni equilibrate di garanzia e di tutela che in una situazione normale il Parlamento avrebbe potuto garantire. Ecco perché credo che il Ministro dell'interno debba intervenire in quest'Aula per dare spiegazioni.

PRESIDENTE. Senatore Reccia, anche a seguito delle sue sollecitazioni il Governo è già stato interessato della questione. Qualora il Governo fosse disponibile, potrebbe venire a rispondere all'interrogazione da lei presentata questa sera, tra le ore 20 e le ore 21.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, in realtà, quanto è avvenuto questa mattina era stato largamente previsto nei giorni scorsi, ma la cosa più grave, ed è giusto che ciò si sappia nel Parlamento della Repubblica, è che un'autentica ecomafia in doppiopetto e con coperture istituzionali questa mattina ha scaricato decine e decine di camion di immondizia in una discarica disattivata da tempo, nella quale non c'era stato alcun processo di coibentazione del terreno. In pratica, con l'autorizzazione del commissario per l'emergenza dei rifiuti in Campania e con il silenzio dei cosiddetti ambientalisti, in realtà si produce inquinamento sulla fascia domizia.

Ma la cosa più grave, signor Presidente, è che alla discarica stamattina si è recato non un privato cittadino, ma il procuratore di Santa Maria Capua Vetere, dottor Maffei, con il procuratore aggiunto, sempre del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottor Arcibaldo Miller. I due magistrati hanno dovuto prendere atto che lì si stavano consumando degli autentici reati e che a consumarli erano dei pubblici ufficiali, con tanto di autorizzazione prefettizia e del Commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania.

Ma c'è di più, signor Presidente: si stanno consumando altri reati, come quello, per esempio, di aprire una discarica nel sito del Parco del Vesuvio. In questo Paese si sta aprendo in queste ore una discarica nel Parco del Vesuvio!

Signor Presidente, ancora nei giorni scorsi abbiamo assistito a qualcosa di anomalo, ad un comportamento che in altri tempi sarebbe stato definito concussivo. Il subcommissario ai rifiuti della Campania ha convocato in una riunione una cinquantina di imprenditori del settore, alla presenza del candidato alla Presidenza del Consiglio di questo Paese, onorevole Rutelli, per raccogliere i soldi per finanziare la campagna elettorale dell'onorevole Rutelli. In Campania siamo arrivati al punto, signor Presidente, che in un ristorante di Pozzuoli vengono convocati gli imprenditori del settore, che hanno per committente il Commissariato per l'emergenza rifiuti, i quali sono sollecitati a versare contributi per finanziare la campagna elettorale dell'onorevole Rutelli!

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei vuole interloquire con me o vuole chiedere che il Ministro risponda?

NOVI. Su questi fatti, signor Presidente, sono state presentate delle interrogazioni che debbono avere, che meritano una risposta in quest'Aula.

PRESIDENTE. Che meritano, non debbono, perché il dovere non esiste.

NOVI. Sì, signor Presidente; che meritano una risposta in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni l'ordine del giorno della seduta odierna vedrà l'esame dei seguenti provvedimenti: pensioni di guerra (4677); cremazione e dispersione delle ceneri (5023); legge quadro sull'alcool (5006 e connessi); pugili (1719-4573-*bis*); decreto-legge sul personale della scuola (5005); decreto-legge sull'emittenza (5000); decreto-legge sulle farine animali (4947-B); istituti di patronato (2819-B); istituti di ricerca biomedica (4720-B).

A ciascuno dei provvedimenti sopra indicati, dovendoli concludere entro la seduta pomeridiana, è stato attribuito un tempo complessivo d'esame di 50 minuti così ripartito: AN 6'; CCD 4'; DS 8'; Dem.Eur. 3'; FI 7'; LFNP 4'; Misto 6'; PPI 4'; UDEUR 4'; Verdi 4'; Dissenzienti 3'.

La seduta notturna, come deciso dai Capigruppo, avrà al primo punto del proprio ordine del giorno la discussione del disegno di legge sul voto degli italiani all'estero. Per tale discussione la Presidenza riserva 40' complessivi ai Gruppi di opposizione; 15' ai Gruppi di maggioranza; 10' al Gruppo misto; 10' al relatore e 10' al Governo.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, provo un certo imbarazzo nel prendere la parola in Aula su questo argomento, poiché debbo segnalare alla sua attenzione e a quella dei colleghi un fatto che mi lascia assai perplesso, sul quale chiedo chiarimenti e misure riparatorie.

Esiste agli atti del Senato il disegno di legge n. 4696, di identico contenuto rispetto a quello (A.S. 4677) che ci accingiamo a discutere, che vede quale primo firmatario il sottoscritto, oltre a numerosi altri colleghi di Alleanza Nazionale (a tal proposito chiede venga rettificato il nome del senatore Palombo, che in quel testo figura come Palumbo). Non so come possa essere avvenuto che di questo provvedimento non si faccia menzione e che esso non sia stato unificato con quello in esame, dal momento che si tratta di due disegni di legge fotocopia, anche perché – parliamoci chiaro – si tratta di provvedimenti che le associazioni degli ex combattenti ci chiedono di fare nostri e di portare avanti.

Signor Presidente, è questa la seconda volta nell'arco di una settimana che un disegno di legge del sottoscritto non viene portato in Aula nonostante ve ne sia un altro identico. Ad esempio, se non lo avessi fatto presente questa mattina non sarebbe stato portato in Aula il provvedimento sui defibrillatori, giacché anche in quel caso il disegno di legge a mia firma era scomparso. Chiedo quindi che, allo stato attuale delle cose, si prenda atto dell'esistenza di un provvedimento di identico conte-

nuto rispetto a quello in discussione, in modo tale che esso venga ad essere parte integrante di quello in esame e che verrà votato dall'Aula.

Mi riferisco al disegno di legge n. 4696, d'iniziativa dei senatori Bonatesta, Valentino, Marri, Specchia, Curto, Bevilacqua, Bornacin, Cusimano, Cozzolino, Palombo, De Masi, Caruso Antonino e Magliocchetti. Chiedo che tale testo divenga parte integrante del provvedimento in esame, tenendo anche presente – è bene che lei lo sappia, signor Presidente – che già in Commissione il provvedimento era scomparso; lo avevo fatto presente ed era stato reinserto, ma poi nel tragitto dalla Commissione all'Aula è nuovamente scomparso.

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, la dimenticanza non può non tenere conto del cognome che ella porta; quindi lei certamente avrebbe sollevato il problema in Aula.

Con il consenso del relatore, ritengo che il disegno di legge da lei richiamato potrebbe non venire assorbito nel contesto generale. In ogni caso la Commissione, dovendo scegliere un testo, ha scelto quello di iniziativa del senatore Agostini ed altri. Comunque, anche per onorare il suo impegno di lavoro, le diamo atto nel processo verbale di quanto ella ha testè richiamato.

Che ne pensa il senatore Bonavita, relatore sul disegno di legge n. 4677?

BONAVITA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 4696 potrebbe intendersi pertanto assorbito.

Discussione del disegno di legge:

(4677) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra (Relazione orale)

Approvazione con il seguente titolo: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4677.

Il relatore, senatore Bonavita, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BONAVITA, *relatore*. La ringrazio, signor Presidente; cercherò di essere il più breve possibile nell'illustrare questo provvedimento.

Vorrei solo ricordare che fin dai primi passi di questa legislatura senatori appartenenti a Gruppi parlamentari sia della maggioranza che del-

l'opposizione presentarono diversi disegni di legge sulla materia. Successivamente la 6^a Commissione approvò un disegno di legge che affrontò le questioni relative al trattamento delle pensioni di guerra spettanti alle vedove o agli eredi, nonché alle pensioni di reversibilità, conferendo delega al Governo al riguardo.

Con la legge finanziaria 2001 il Parlamento ha approvato un incremento dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro del fondo speciale per le spese di parte corrente, con la specifica finalizzazione della copertura degli oneri derivanti dall'approvazione di questo disegno di legge, nel testo licenziato dalla Commissione finanze.

Le risorse stanziare con la legge finanziaria ammontano per il 2002 a 20 miliardi e per il 2003 a 40 miliardi.

Trattandosi di risorse limitate per rivedere complessivamente la disciplina delle pensioni di guerra, si decise di ridefinire la portata del disegno di legge alle effettive disponibilità.

Si stabilì quindi di dare mandato ad un apposito Comitato ristretto per formulare una proposta che si riferisse alle pensioni erogate alle vedove di guerra e a quelle di reversibilità. Il testo approvato dal Comitato ristretto e poi dalla Commissione prevede un aumento dei trattamenti indiretti per le pensioni di guerra, in particolare in favore dei titolari di trattamenti previsti nella tabella G allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (vedove ed orfani dei pensionati di guerra di prima categoria, nonché vedove ed orfani dei soggetti militari e civili deceduti per cause di guerra), e in favore dei titolari di trattamenti di cui alla tabella N allegata alla legge precedentemente citata (vedove ed orfani dei pensionati di guerra deceduti per cause diverse dalle infermità per le quali gli stessi fruivano di pensione).

In particolare, il comma 1 prevede l'attribuzione ai titolari di tabella G di un aumento dal 1° gennaio 2002, pari al 2 per cento dell'importo corrisposto per la pensione base nel 2001, e di un ulteriore aumento, di identico importo, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Il comma 2 attribuisce invece ai titolari di tabella N, e più precisamente ai titolari delle categorie 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 6^a, un aumento differenziato, suddiviso in pari misura a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003.

Premesso che gli importi attribuiti a titolo di reversibilità corrispondono ad una percentuale della pensione diretta fruita dal pensionato di guerra, queste disposizioni consentono di riequilibrare i trattamenti di reversibilità attraverso un aumento differenziato che consente, per la seconda, terza, quarta, quinta e sesta categoria, di riportare il rapporto percentuale fra pensioni dirette e reversibilità al 38 per cento, mantenendo invariati i trattamenti della settima e ottava categoria, ampiamente al di sopra di tale percentuale.

Vengono pertanto modificati gli importi nella tabella N, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003, per raggiungere nel biennio il prospettato riequilibrio, mediante applicazione agli importi corrisposti al 1° gennaio 2001 di aumenti differenziati.

Al comma 3 viene inoltre stabilito che agli incrementi previsti dai commi precedenti non si applica l'adeguamento automatico nell'anno in cui gli stessi vengono corrisposti.

Si tratta di un provvedimento da tempo atteso dalle categorie interessate, di cui raccomando una sollecita approvazione in quest'Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche nella passata legislatura, così come nella presente, fui autore di un disegno di legge in materia. Oggi l'occasione è buona per dire che il Governo, chiedendo la delega, probabilmente per la prima volta compie un atto di buona volontà, posto che il Parlamento infruttuosamente e ripetutamente aveva tentato di riordinare la materia.

Diciamo subito però che per questa benemerita categoria e per chi le è succeduto avremmo gradito un impegno finanziario maggiore, più congruo, considerato che si prendono le mosse da assegni e pensioni certamente non retributivi dell'impegno a suo tempo profuso da chi ebbe a combattere e anche a morire per la patria, rispetto ad altre categorie, pure benemerite ma certamente non tanto quanto coloro ai quali ci riferiamo.

Sin da adesso, dunque, a titolo personale e a nome di Forza Italia, esprimo favore non soltanto per la trattazione, che è già in atto, ma anche per la sollecita approvazione di questo disegno di legge, con la riserva che nel tempo si trovi modo e maniera per implementare l'entità delle risorse, sicché gli indennizzi e i vitalizi siano più congrui e più dimensionati con i sacrifici a suo tempo profusi. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biasco. Ne ha facoltà.

BIASCO. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame pone termine ad un lungo *iter* che abbiamo seguito con grande interesse nel corso di questa legislatura e che soltanto sul finire dell'impegno legislativo viene portato all'esame del Senato. Il presente disegno di legge rappresenta un atto di giustizia reso ad una benemerita categoria, che per quanto attiene i riconoscimenti da parte del Paese è rimasta ferma ad una situazione che merita certamente approfondimenti, dal momento che è venuta meno qualsiasi idea di equità. Al punto tale che ancora non si è preso atto della situazione in cui si trova questo particolare gruppo di persone (mi riferisco ai superstiti di una guerra avvenuta oltre cinquant'anni fa) e costoro ancora oggi non vedono riconosciuti i loro diritti.

Devo aggiungere che merita di essere rilevato il fatto che, in questo caso, si sia superata la logica della delega al Governo: per la prima volta, il Senato adotta un provvedimento di legge superando questo inghippo, alla luce di un accordo – intervenuto tra tutte le forze politiche e a livello di Commissione – nel quale anche il CCD, di cui mi onoro di far parte, ha

profuso la propria presenza e il proprio impegno attraverso l'opera svolta dal senatore Tarolli.

Riconoscendo la validità del provvedimento e soprattutto il diritto dei superstiti dei cosiddetti reduci della Grande Guerra, dei mutilati e dei grandi invalidi di guerra, pochissimi dei quali sono ancora in vita ma che ovviamente esistono ancora (in larga misura si tratta infatti di pensioni di reversibilità), riteniamo che il provvedimento meriti di essere approvato.

Quindi, a nome del CCD, preannuncio il voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI e del senatore Follieri*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agostini. Ne ha facoltà.

AGOSTINI. Signor Presidente, colleghi, dopo non poche vicissitudini questo provvedimento giunge all'esame di quest'Aula. Debbo essere grato al relatore che ha introdotto, in maniera precisa, il difficile argomento dal momento che tabelle, lettere e varie non sempre entrano nella comprensione di tutti, chiedendo venia per questa presunzione a partire da me stesso.

Si tratta di un provvedimento giusto, atteso e doveroso che va in favore di oltre 200.000 vedove di guerra, vedove di caduti, vedove di grandi invalidi, insomma di vedove che hanno diritto alla reversibilità del trattamento economico percepito dai loro congiunti: per le prime si sottopone ad un sacrificio enorme l'erario dello Stato pari al quattro per cento dell'aumento base e - fortuna per l'erario - in due esercizi; per le seconde si ritocca la base percentuale dei trattamenti di reversibilità.

Pensate: in alcuni casi la base di reversibilità è del 29 per cento, previsione che non si riscontra in nessun trattamento pensionistico previsto in altri settori e, anche in questo caso, per non sottoporre ad uno sforzo l'erario dello Stato, si prevede una divisione in due esercizi.

Questi sono i modesti aumenti che arriveranno fra un anno al domicilio delle vedove che saranno ancora in vita! Comunque, è sempre un gesto di solidarietà doveroso, a mio giudizio, da parte del Senato, del Parlamento.

Per queste ragioni, il Gruppo dei Popolari che ho l'onore di rappresentare darà il voto convinto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, intervengo solo per preannunciare il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Nord Padania al presente provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo Spena. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, a nome di Rifondazione comunista, preannuncio il nostro voto favorevole al presente disegno di legge, un provvedimento che riteniamo doveroso in quanto manifestazione di solidarietà e di grande civiltà democratica.

Certamente – e va sottolineato – resta l’amaro in bocca sia per i ritardi che per le condizioni contenute nella stesura finale di questo testo ed altresì per la scansione che dal punto di vista finanziario il Governo ha voluto in qualche modo imporre.

Si sarebbe potuto certamente fare qualcosa di meglio considerato il tempo trascorso; tuttavia, per evitare che il riordino doveroso di questa materia entri ancora una volta nel «porto delle nebbie», preannunciamo il nostro voto favorevole – seppure con l’amaro in bocca – a questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonatesta. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, il senatore Andreotti, che fino a qualche tempo fa apparteneva allo stesso Gruppo del senatore Agostini, poc’anzi intervenuto, ha affermato in passato che «a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca».

Per quanto mi riguarda in questo caso penso di non fare peccato e di «azzeccarci» se sostengo che la dimenticanza del disegno di legge di Alleanza Nazionale è dovuta proprio al fatto che alle 200.000 vedove di guerra che aspettano da tempo questo provvedimento si doveva necessariamente comunicare che questa norma era di iniziativa unicamente del Partito popolare italiano. Purtroppo non è così, questo provvedimento è anche di Alleanza Nazionale e mi spiace che dopo aver effettuato un lungo percorso insieme al senatore Agostini, al traguardo si sia verificato questo inconveniente. È chiaro, comunque, che Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento per le stesse identiche valutazioni espresse dal senatore Agostini, che sono anche le nostre. Ancora una volta Alleanza Nazionale deve prendere atto che quello che è stato benevolmente definito «disguido» in sostanza non lo è. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Napoli Roberto. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, riallacciandomi a quanto dichiarato dal collega Bonatesta, vorrei soltanto ricordare che nel 1999, in sede di discussione del disegno di legge finanziaria, il mio Gruppo condusse una battaglia per l’aumento delle pensioni sociali, battaglia che si tradusse nell’articolo 75 di tale provvedimento. Non so quanti si ricordino di questa iniziativa legislativa, giacché quando si è in presenza di interessi col-

lettivi è opportuno sfumare anche da un punto di vista politico la paternità di una iniziativa.

Voteremo a favore di questa norma perché crediamo nella necessità di un provvedimento che interviene – vorrei ricordarlo all'Assemblea – sul decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978 (per noi specialisti in medicina legale si tratta di una norma molto nota perché in base ad essa venivano effettuate le valutazioni riguardanti le fasce e le tabelle). Dopo oltre vent'anni si interviene su un'indennità destinata ad una categoria, che è stata certamente trascurata, con un provvedimento che, nonostante giunga a fine legislatura, tiene conto di questo tipo di collocazione anche in termini numerici – tant'è che il numero dei beneficiari si è fortemente ridotto – ma che ritengo comunque importante, collega Bonatesta, e non perché si tratta di un disegno di legge presentato dal senatore Agostini o da altri, ma proprio in quanto legge approvata dal Parlamento nell'interesse di una categoria e questo è un elemento che dovremmo sempre ricordare quando approviamo una norma.

Per queste ragioni, a nome del mio Gruppo, preannuncio il voto favorevole sul provvedimento, soprattutto perché insieme abbiamo condiviso questo particolare interesse per una categoria benemerita del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo UDEUR e del senatore Agostini).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alle considerazioni svolte dal relatore ed anche al dibattito complessivo, che ha dimostrato un ampio consenso che il Governo stesso conferma ed al quale aderisce.

PRESIDENTE. Ricordo che naturalmente l'oggetto del disegno di legge è diverso da quello della delega, come avete potuto leggere anche dal contesto dello stesso disegno di legge, che tratta delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra.

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, illustro molto brevemente l'emendamento 1.100.

Si tratta di un problema, quello del riordino dei trattamenti pensionistici di guerra, che abbiamo cercato di affrontare perlomeno dall'inizio di questa legislatura con la presentazione di emendamenti alla manovra finanziaria ad opera del sottoscritto, del senatore Agostini ed in genere ad opera della quasi unanimità di questa Assemblea, al fine di cercare di migliorare i trattamenti in questione di una categoria alla quale bisogna rivolgere un ringraziamento per ciò che ha compiuto nel passato.

Ovviamente si tratta di situazioni che hanno un certo grado di differenziazione all'interno della categoria stessa. A mio avviso, sarebbe stato forse più utile ed opportuno cercare di utilizzare le poche risorse disponibili per offrire un migliore trattamento ai pensionati ed ai superstiti che si trovavano nelle categorie di invalidità più gravi. Tale era più o meno l'intendimento che ho sempre cercato di seguire in questi anni.

In realtà, quest'ultimo provvedimento opera un'azione di riequilibrio a favore delle vedove di guerra, categoria che è stata fermata o penalizzata per molti anni, con un intervento – per così dire – a pioggia, generalizzato. Ben mi rendo conto che si tratta di un intervento opportuno; tuttavia, una diversa filosofia capace di privilegiare maggiormente le categorie più «danneggiate» sarebbe stata forse meglio percorribile. Per questo motivo mi sono permesso di presentare l'emendamento 1.100, che illustro se non altro per testimoniare un'intenzione.

Resta il fatto, per quanto riguarda gli stanziamenti di bilancio per le pensioni di guerra, che assistiamo ad un fenomeno particolare, quello della graduale minore utilizzazione dei relativi stanziamenti per motivi – ahimè – di carattere naturale. Allora, occorre chiedersi fino a che punto sia compatibile con la legislazione di contabilità, ma anche con una esigenza di carattere equitativo, consentire via via lo svuotamento di questo capitolo senza prevedere un meccanismo che, in qualche modo, permetta di recuperare le risorse non dico per distribuirle tra tutti i superstiti, ma per migliorare in modo più adeguato il trattamento soprattutto di coloro che si trovano nelle condizioni peggiori.

Teniamo presente, tra l'altro, che quando – ad esempio – cesserà il servizio militare obbligatorio, verranno meno anche gli accompagnatori militari; quindi, gli invalidi in questione, soprattutto quelli che si trovano nelle peggiori condizioni, saranno costretti ad assumere su di sé nuove e crescenti spese.

In conclusione, approfitto dell'occasione anche per esprimere un parere complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, tenendo conto che purtroppo le contingenze e soprattutto le ristrettezze finanziarie hanno obbligato a prendere questa decisione limitativa e, allo stato attuale, ad optare tra la generalità oppure, ove venisse accolto questo mio emendamento, tra una fascia ristretta ma più debole della categoria.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.100 ed invito il senatore Vegas a ritirarlo, soprattutto perché egli sa che abbiamo già aumentato le risorse a 83 miliardi nel biennio 2002-2003 rispetto ai 60 miliardi previsti nella legge finanziaria.

È ovvio, come ho riconosciuto già nella relazione, che l'intervento più adeguato per il riordino del sistema pensionistico comporta lo stanziamento di risorse maggiori. Mi auguro che nella prossima finanziaria ciò avvenga e ci riserviamo di affrontare con lo stesso spirito, la prossima volta, l'argomento e di stanziare quindi maggiori risorse per risolvere giustamente questi problemi.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Vegas se, sia pure con rammarico, accetta l'invito del relatore.

VEGAS. Signor Presidente, mi rendo conto che io ed il relatore abbiamo una filosofia in parte diversa, ma vorrei evitare di creare una sorta di lotta non tra poveri, che non è il caso specifico, ma tra categorie diverse.

Quindi, ritiro l'emendamento 1.100, pur tuttavia – come lei ha giustamente detto – con un certo grado di rammarico, perché in fondo non è detto che dare a tutti lo stesso sia compiere un vero atto di giustizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto dal solo articolo 1 e dall'annesso allegato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(5023) Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri; Soda e Bracco; Negri ed altri; Bielli; Bielli ed altri; Altea; Caccavari ed altri; Scaltritti ed altri) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 5023, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Mascioni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MASCIONI, *relatore*. Signor Presidente, non può sfuggire come affrontare il tema della cremazione e della dispersione delle ceneri, cosa questa fino ad ora non consentita dalla nostra legislazione, significhi evocare problematiche delicate che toccano culture, sensibilità, convincimenti,

e che riguardano anche pratiche molto antiche, il cosiddetto culto dei morti. Anche se in Italia la pratica della cremazione è ancora molto ridotta rispetto ad altri Paesi europei (il 2 per cento), c'è un interesse crescente per il destino del proprio corpo dopo la morte.

Cosa fare del proprio corpo dopo la morte deve essere deciso dagli interessati; una scelta di libertà assunta individualmente, che questo disegno di legge consente di estendere.

Rispetto alla cremazione del cadavere – è noto – vi è stata storicamente una opposizione di tipo religioso. Oggi quel pregiudizio è superato e ciò facilita l'estensione della pratica della cremazione che, oltre ad essere una scelta culturale, somma in sé molti aspetti pratici dei quali il legislatore deve tenere conto. Si pensi come l'organizzazione cimiteriale sia spesso in crisi, al collasso, con la difficoltà di ampliamento e di nuove localizzazioni dei cimiteri; vi sono aspetti preoccupanti di inquinamento dei terreni e i comuni hanno difficoltà a reperire i finanziamenti necessari a gestire questa delicata materia.

L'oggetto è individuato all'articolo 1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri. Per consentire la dispersione delle ceneri, naturalmente, è necessario modificare l'articolo del codice penale che prevede la reclusione per chi distrugge o sottrae un cadavere fino a disperderne le ceneri. Non è reato, anzi è consentita con la nuova norma, la dispersione delle ceneri di cadaveri purché autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. Se non c'è tale autorizzazione e si disattende la volontà del defunto scattano pene e sanzioni. La legge comporta anche tutta una serie di modifiche al regolamento di polizia mortuaria del 1990. La dispersione delle ceneri è consentita in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; è vietata nei centri abitati, mentre quella nei mari, nei laghi e nei fiumi, di forte significato simbolico, è permessa nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La legge prevede anche chi debba eseguire la dispersione delle ceneri; l'urna deve essere sigillata; i dati anagrafici del defunto devono essere evidenziati e l'urna, in conformità alla volontà del defunto, può essere tumulata o interrata o affidata ai familiari.

La legge prevede inoltre che siano stabilite le tariffe per la cremazione; ciò sarà fatto «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci...». Sarà previsto, di norma, almeno un crematorio per regione affidato alla gestione dei comuni. Alla realizzazione e alla gestione dei crematori concorrono anche le tariffe stabilite per decreto. Con decreto dei Ministri di sanità, ambiente ed industria saranno definite le norme tecniche relative alla realizzazione dei crematori.

In definitiva, la legge oggi in discussione si allinea, in questo settore, agli altri Paesi europei.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Zanoletti. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, che siano opportune norme circa la cremazione e la dispersione delle ceneri è evidente e lo testimonia il fatto che i numerosi Gruppi politici di maggioranza e opposizione hanno presentato disegni di legge al riguardo.

Voglio, però, manifestare forti perplessità circa l'articolo 5, che pone a carico del cittadino le spese per la cremazione limitando la gratuità del servizio solo in casi di salme di persone bisognose. Ritengo sia un errore introdurre delle difficoltà che prima non c'erano e non agevolare invece, al di là delle parole, il rito della cremazione, anche perché (lo ha testè ricordato lo stesso relatore) questa pratica nel nostro Paese è ancora assai modesta e molto inferiore agli indici degli altri Paesi della Comunità europea. La cremazione, inoltre, presenta parecchi vantaggi.

Credo che il legislatore del 1987, che aveva deliberato la gratuità prevedendo che la spesa fosse a carico dei comuni di residenza, avesse fatto una scelta giusta perché riconosceva i vantaggi immediati e futuri che derivano all'ente locale, che sarebbe costretto assai meno, se la cremazione prendesse piede nel nostro Paese, a ripetuti ampliamenti e a cementificazioni delle aree cimiteriali. In sostanza, è interesse di tutti preservare la terra per i vivi.

Credo, poi, che ritenere che l'eliminazione della gratuità possa rappresentare un valido incremento delle entrate cimiteriali e un aiuto alle finanze dell'ente locale sia miopia. Negli anni della gratuità, facendo un rapporto costi-benefici, i comuni ne hanno sicuramente tratto vantaggio.

Mi rammarico che i tempi celeri dell'esame del provvedimento impediscano una riflessione maggiore sull'argomento e la possibilità di cambiare, forse, questa norma. Auspico, tuttavia, un ripensamento in futuro e per questi motivi preannuncio l'astensione del mio Gruppo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, intervengo sulla materia perché voglio in questa sede ammettere di essere da tanti anni iscritta alla SOCREM che, a dispetto del nome, potrebbe sembrare un'associazione di bignè e gelati invece è un'associazione per la cremazione.

Mi sono iscritta a questa associazione perché sono convinta della grande civiltà che la cremazione rappresenti, da un punto di vista non solo igienico ma anche filosofico, come rispetto di se stessi, rispetto in vita e rispetto dopo la vita e in morte.

Da qui il plauso ed il mio apprezzamento per questo disegno di legge, che prevede la cremazione e anche la dispersione delle ceneri, con una correzione precisa di un articolo del nostro codice penale.

Ho preso la parola non solo per sottolineare il mio consenso al disegno di legge, ma anche per porre l'accento, come ha già fatto il collega

Zanoletti, sull'articolo 5, ossia su quell'articolo che praticamente decide che per morire è necessario pagare una tassa e che per ottenere la cremazione è necessario presentare il modello 740. Solo così, con una battuta anche triste, si può giustificare la volontà legislativa di far pagare la cremazione secondo lo stato sociale ed economico, quindi escludendo dal pagamento le persone bisognose o appartenenti a famiglie bisognose. Se si prevede che la cremazione sia, come ho già detto, non solo un diritto soggettivo, ma anche un'affermazione della propria dignità e quindi una scelta filosofica ben precisa, credo che imporre una tassa sia quanto meno scorretto. Nonostante questo, voterò a favore del provvedimento, lasciando al mio collega Tomassini alcune considerazioni critiche nel merito del disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rescaglio. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, pur nel rispetto che è doveroso per chi opera questa scelta, come ho fatto stamattina in Commissione ambiente (sede nella quale si è espresso un parere), non nascondo la mia perplessità, legata alla mia educazione umanistica. Ricordo Foscolo che celebrava la dignità dei Sepolcri. Probabilmente, letteratura del passato; ma erano tempi di grande civiltà. Devo riconoscere amaramente che i tempi hanno camminato, che adesso si impongono nuove realtà; però, Foscolo ricordava, agli uomini del suo tempo e a quelli che sarebbero venuti, che anche il sepolcro ha una dignità specifica. Del resto, la stessa cultura americana, quando vuole esprimere il meglio di se stessa, crea il cimitero degli eroi, in una forma semplice, molto elementare, una fiamma ed un masso ad indicare che lì è il segno di una cultura e la persona che ha coltivato determinati valori.

Credo che probabilmente i nostri cimiteri (parlo di quelli di campagna, che in questi mesi sono stati anche invasi dalle alluvioni, e di quello della piccola comunità della mia terra, Sommo Comporto) rappresentino momenti inconfondibili di valori. Prendo atto che i tempi camminano in modo diverso, ma provo molta nostalgia per quella civiltà e quella cultura. *(Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR e dei senatori Meduri e Gubert).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manara. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, visto che la legislatura sta morendo, penso che mai argomento sia arrivato al momento giusto. Ritengo che l'oggetto di questo disegno di legge sia un preambolo quanto mai legittimo sotto più aspetti: sotto un aspetto che ora definisco senz'altro culturale, ma soprattutto sotto un aspetto pratico, anche perché le zone cimiteriali diventano sempre più strette, man mano che la popolazione aumenta. Quindi, al di là degli aspetti culturali e pratici, questo preambolo posso considerarlo valido.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, per quanto riguarda le modifiche all'articolo 411 del codice penale di cui all'articolo 2 del provvedimento, ritengo che la pena per la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse possa essere ritenuta un po' eccessiva: multe che variano da 5 a 25 milioni, oppure la reclusione addirittura da due mesi a un anno, mi sembrano carichi penali massicci; quindi, su questo punto vi sarebbe un po' da discutere.

Per quanto riguarda l'articolo 3, ho preso in considerazione soprattutto il punto 2 della lettera *b*), dove si parla di iscrizioni ad associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri. Io penso che le associazioni non possano avere potere decisionale per quello che riguarda la cremazione di cadaveri soprattutto a fronte del parere dei parenti, come del resto evidenzia il successivo punto 3, che precisa che in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto è chiaro che conta la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo. Quindi, anche su questo aspetto qualche riserva necessariamente la debbo fare.

Per quanto riguarda la restante parte dell'articolo 3, non penso di avere altro da aggiungere; altrettanto dicasi per l'articolo 4. È l'articolo 5 che mi lascia un po' perplesso, almeno sotto il profilo tariffario. Alla fin fine, per quel che concerne le tariffe, sarebbe importante che esse facessero parte sostanzialmente degli oneri fiscali comunali che il cittadino è tenuto a versare. In poche parole, se esiste una serie di carichi fiscali comunali mi sembra più che giusto che ogni cittadino del comune abbia già pagato la tariffa della cremazione.

Sono d'accordo sulla programmazione regionale, come mi trovo d'accordo per quanto concerne l'informazione ai cittadini. Spesso e volentieri, infatti, variamo delle leggi senza che i cittadini siano sufficientemente sensibilizzati al riguardo. Per questo motivo ritengo che debba esservi l'informazione ai cittadini su ogni aspetto, da quello culturale a quello pratico, economico e funzionale. Ed è per questo motivo, lasciando un po' da parte quelli che potrebbero essere i punti di dissenso, che sul disegno di legge in esame preannuncio fin d'ora il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lorenzi. Ne ha facoltà, brevissimamente.

* LORENZI. Senz'altro, signor Presidente, come tutti gli altri. Intervengo avendo presentato esattamente il giorno delle Ceneri, casualmente, un'interrogazione che è stata pubblicata il 1° marzo, la 4-22415, indirizzata al Ministro del tesoro e del bilancio, nella quale si chiedeva di intervenire urgentemente su questo disegno di legge per modificarlo, soprattutto in riferimento all'articolo 5, in modo da rendere gratuito questo importante servizio. Purtroppo, vedo che il provvedimento sta procedendo speditamente e sembra trasformarsi più che altro in un voto favorevole

o contrario alla cremazione. Ma questo *step*, signor Presidente, l'abbiamo già superato tempo fa, non è più il caso di discuterne; ha fatto bene il relatore, e concordo con lui, a dichiarare che il pregiudizio non c'è più.

Si dà però il caso che, se facciamo passare questa legge con il suo articolo 5, praticamente blocchiamo il servizio di cremazione, perché, diventando oneroso, non sarà più appetibile, perdurando, come sappiamo, non più un pregiudizio ufficiale della società, ma comunque ancora un pregiudizio personale.

Io indubbiamente, come tanti cittadini, di fronte alla scelta personale del ricorso alla cremazione come soluzione per il *post mortem*, non nascondo la mia totale non condivisione di tale procedura; non la vedo molto pertinente. Preferirei altri tipi molto più classici di sepoltura (ricordo ad esempio quella in mare, che naturalmente non è praticabile).

Vorrei comunque ricordare, signor Presidente, e ringraziare coloro che invece, con il loro contributo, hanno reso possibile una grossa maturazione della società, nell'accettare codesto tipo di soluzione, che effettivamente semplifica di molto le procedure *post mortem*. Dico ciò anche perché l'alternativa per noi è quella dei monumentali e non certo estetici cimiteri che ben conosciamo. Devo ammettere di invidiare un poco i cimiteri americani: credo che tutti noi, nel vederne riproporre le immagini nei vari lungometraggi e cortometraggi, con quella visione di verde paradisiaco, indubbiamente non possiamo che esprimere un giudizio più che positivo, come soluzione *post mortem*, anche rispetto al raccoglimento che inducono. Si dirà che loro hanno spazio e noi no, ma io credo che, se volessimo, lo spazio lo troveremmo.

È un problema di scelta, di cultura; sembra che noi preferiamo impilare i nostri morti (*Richiami del Presidente*) e quindi ricorrere a soluzioni che dal punto di vista del buon gusto sono davvero molto discutibili.

Per tutte queste ragioni, facendo assolutamente mio il giudizio che viene dalla COINCRE di Bra (Cuneo), una delle tante aziende che, tra l'altro, fanno riferimento alla Federazione italiana per la cremazione, che conta 100.000 soci e non ha avuto il piacere e la possibilità di essere audita nel corso dell'esame di questo disegno di legge in Parlamento, seguendo quanto segnalatomi e da me riportato nell'interrogazione 4-22415 del 1° marzo, preannuncio il mio voto contrario a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, noi siamo favorevoli a questo disegno di legge, che arriva dopo che per lungo tempo siamo rimasti arretrati nei confronti dell'Europa.

La limitata richiesta in questo senso nel nostro Paese era dovuta ad una burocrazia asfissiante e probabilmente a cattive interpretazioni di carattere religioso; tuttavia, riteniamo che nell'ambito del disegno di legge alcune previsioni rimangano in qualche misura ambigue.

Vi è, per esempio, il rischio di una forzatura della volontà, la cui espressione, da un lato, viene raccolta, in termini burocratici, in maniera piuttosto complicata, dall'altro, riportando l'analogia che aveva guidato quest'Aula nel varare la legge sui trapianti, comporta interventi dei collaterali e dei congiunti che a nostro parere non dovrebbero essere accettati.

Non si capisce con quali fondi potrà essere costruito il crematorio regionale e, laddove si parla sostanzialmente di una sorta di autofinanziamento, debbo sottolineare come valide le perplessità emerse da più parti su come verranno tariffate queste modalità di cremazione e di dispersione delle ceneri, anche perché il regolamento risulta datato a diverso tempo rispetto alla legge, per cui non sarà più possibile che vengano controllate.

C'è anche da dire che la stessa evoluzione tecnica di questi strumenti è variata nel tempo; ancora adesso si possono avere strumenti che non consentono la completa mineralizzazione dei cadaveri e questo può comportare un arretramento della prassi, una complicazione, fatto cui d'altronde anche il relatore ha accennato.

In particolare sarebbe necessario dettagliare maggiormente la campagna informativa per far ben comprendere come si può attivare questa possibilità, questa modalità, che qualcuno ritiene più civile, che qualcun altro contesta rendendosi tuttavia disponibile ad introdurla.

Malgrado tali perplessità, il nostro Gruppo voterà a favore di questa legge poiché riteniamo che essa comunque rappresenti un adeguamento ad un sistema che sicuramente trova larga richiesta nel resto d'Europa e che quindi deve essere consentito anche nel nostro Paese, laddove una persona in maniera assolutamente consapevole aderisca alle associazioni per la cremazione e voglia seguire questa strada per la propria sepoltura. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Daniele Galdi. Ne ha facoltà.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo, desidero sottolineare alcuni aspetti del presente provvedimento. Riteniamo che si tratti di una legge di civiltà, che segna i tempi. Anch'io sono da molti anni iscritta ad una associazione per la cremazione, ma altro è stabilire per legge che ciò è possibile consentendo altresì la dispersione delle ceneri, come ormai molti cittadini richiedono.

Vivo in una città, Genova, ove il culto dei morti è fortemente sentito. Genova è conosciuta all'estero per il cimitero di Staglieno, un cimitero monumentale di una bellezza incredibile, con statue e monumenti assai antichi. Il comune di Genova, proprio per incentivare la cremazione, vent'anni fa rendeva gratuitamente il funerale a tutti coloro che si facevano cremare. Infatti esiste oggi il problema di dove seppellire i propri morti. Ci sono persone che continuano a comprarsi il loculo ed i cimiteri stanno diventando delle vere e proprie città nelle città. Quindi quello che dobbiamo affrontare è anche un problema di prospettiva.

Chi non si vuol fare cremare non lo farà, chi non vuole la dispersione delle ceneri non la avrà, ma con questa legge rendiamo tale pratica funeraria disponibile. Si tratta quindi di un provvedimento di civiltà proprio perché offre questa possibilità e fornisce tutti i supporti amministrativi affinché i comuni possano provvedere a fornire tale servizio. Per questi motivi, il voto del nostro Gruppo sarà favorevole. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MASCIONI, *relatore*. Signor Presidente, desidero ricordare che il Senato si era già occupato della materia con un disegno di legge di cui era primo firmatario il collega Tapparo. Voglio altresì ringraziare i colleghi per i loro interventi. Mi sembra che le riserve espresse non mettano in discussione l'impianto generale del provvedimento. Al collega Tomassini desidero in particolare ricordare che questa legge non supera e non elimina il tradizionale culto dei morti cui molti sono legati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo condivide i contenuti normativi, le motivazioni e gli obiettivi del disegno di legge in esame, peraltro ben illustrati dal relatore, e raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento.

Quanto alle richieste di modificazioni avanzate da alcuni senatori, faccio presente che oramai siamo in fine di legislatura e dobbiamo decidere se vogliamo o non vogliamo questa legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, sarò estremamente breve. Tuttavia, nel dichiarare il nostro voto favorevole al provvedimento, vorrei lasciare agli atti due considerazioni. La prima considerazione riguarda la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, concernente la certificazione del medico necroscopo nei casi in cui vi sia sospetto di morte dovuta a reato. Mi auguro ci si riferisca ad un medico specialista in medicina legale, il quale, in quanto tale, sia davvero capace di certificare la fattispecie in oggetto in modo assolutamente certo, onde evitare che, se si dovesse accertare *ex post* un'eventuale ipotesi di reato, ci si trovi di fronte all'impossibilità di intervenire.

Seconda riflessione: condivido le osservazioni espresse sull'articolo 5. Non c'è dubbio che o si compie una scelta rispetto all'attuale metodo di inumazione o si interviene soltanto con un atto legislativo.

Le motivazioni sono state esposte dal legislatore. Oltre a un problema di spazi, vi sono anche problematiche attenenti al Credo e alla Fede, che non sono state però richiamate da nessuno.

Sappiamo comunque che sulla materia la Chiesa si è dichiarata favorevole alla cremazione e in dissenso sulla dispersione delle ceneri: concetti uniti nella legge ma separati nella valutazione cristiana. L'atto di cremazione infatti potrebbe concludersi conservando i resti in un urna, come ha chiarito il relatore, senza con ciò procedere alla seconda fase, pure prevista dalla legge.

Come appare evidente, si tratta di una scelta che ognuno compie, tenendo conto della propria fede e del proprio credo. In questo senso va previsto nell'atto di assenso che si possa consentire soltanto ad una pratica funeraria e non ad un'altra; e questo è un elemento di estrema importanza.

Per quanto riguarda il resto, avendo sottolineato due aspetti a nostro giudizio importanti, dichiaro che voteremo a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo UDEUR*).

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, pochi minuti orsono, nell'intervento dell'ottimo amico e collega senatore Angelo Rescaglio, ho sentito evocare il Foscolo e quindi «I sepolcri». Foscolo diceva: «Sol chi non lascia eredità d'affetti poca gioia ha dell'urna».

Ebbene, questo Governo, nella fase conclusiva della legislatura intende lasciare un segnale anche su un argomento che doveva necessariamente essere rivisto.

Questa legge deve essere interpretata dividendola in due parti. La prima è di aggiornamento, come si evince dai primi quattro articoli. D'altronde, un aggiornamento è giustificato dal momento che l'articolo 2 modifica l'articolo 411 del codice penale, l'articolo 3 il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre del 1990, e l'articolo 4 modifica l'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto del 27 luglio 1934. Ripeto, questo bisogno di aggiornamento doveva trovare attuazione.

Analogamente, la seconda parte del disegno di legge deve essere interpretata correttamente come parte di informazione. È giusto che sia così. Infatti, molti dei disegni di legge licenziati da questo Governo procedevano – come era giusto che fosse – nell'ottica dell'informazione; si è giocato molto su questo aspetto, cioè sulla richiesta di quel salto culturale che è necessario per poter affrontare determinati argomenti.

Credo comunque che l'attenzione maggiore vada indirizzata all'ultima parte del presente disegno di legge; mi riferisco all'articolo 8, laddove si prevede espressamente: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori».

Se vi è qualcosa di serio, fattibile e concreto, questo va individuato nell'articolo 8. Ecco perché voteremo con convinzione a favore di questo disegno di legge. Infatti, riteniamo che nei tre mesi che occorrono per la definizione delle norme tecniche si ponga effettivamente in essere sia la prima parte del processo (mi riferisco all'aggiornamento delle informazioni), sia la seconda, attraverso la realizzazione tecnica, nel senso indi-

cato dallo stesso relatore, e cioè in direzione di quell'aggiornamento e di quel salto culturale che ci permette di consegnare una legge fattibile, aggiornata, concreta e nell'interesse di tutti. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

* GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, non capisco perché si consideri un pregiudizio il non voler ricorrere alla cremazione e viceversa tutti sostengano che la scelta della cremazione sia da incoraggiare. A mio avviso, si tratta invece di una proposta che viene da una cultura che individua nel cadavere un rifiuto da incenerire.

C'è, viceversa, molta cultura nella pratica induista della cremazione (ho avuto modo di assistervi), che però ha lo scopo di liberare l'anima affinché possa raggiungere più velocemente i suoi destini, come nella pratica egizia dell'imbalsamazione, che rappresenta tutt'altra cosa. In questi casi si tratta dell'attesa dell'aldilà; qui, invece, si vuole semplicemente distruggere e disperdere.

Signor Presidente, da tale punto di vista non credo che dobbiamo augurarci che queste pratiche continuino, bensì alimentare il rispetto del corpo. Non si può dire: «il corpo è mio e lo gestisco io», perché il corpo è qualcosa di sacro che deve essere custodito dalla società e dai familiari. (*Applausi del senatore Novi*).

Nel merito del provvedimento, desidero svolgere alcune considerazioni. In primo luogo, vorrei sottolineare una strana previsione in base alla quale l'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari. E badate, non si richiede che l'unico scopo dell'associazione sia quello della cremazione, potendo questo rappresentare solo uno degli scopi. Quindi, una persona può iscriversi ad una associazione perché ne condivide un determinato scopo, diverso dalla cremazione, e poi i familiari debbono veder prevalere la volontà dell'associazione rispetto alla propria.

Seconda osservazione. L'ufficiale di stato civile può autorizzare la cremazione dei corpi tumulati o inumati semplicemente dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio. Signor Presidente, è noto che nelle nostre comunità la gente fa seppellire i propri defunti nei paesi d'origine, nei quali, però, torna una volta l'anno e quindi può capitare che queste famiglie si vedano sottratti i corpi dei propri cari inumati senza neanche venirlo a sapere. Mi domando se questa sia una cosa giusta!

Io certamente non ricorrerò alla cremazione, a differenza della collega Scopelliti, e quindi non vedo inoltre perché, in base alla lettera h) del punto 4) dell'articolo 3, dovrei essere tagliuzzato e accettare che prelevino pezzi di pelle o campioni di liquidi biologici dal mio corpo. E per poi far che cosa? Per eventuali indagini giudiziarie? Io sarò là, e quindi se

l'uso giudiziario sarà effettivamente utile non occorrerà che mi tagliuzzino preventivamente appena morto.

L'unico aspetto positivo di questo provvedimento è l'articolo 5, che non incentiva con fondi pubblici la cremazione. Credo che due metri quadrati di terra, dopo aver dato una vita alla società, un individuo li possa anche meritare!

Tutte queste argomentazioni relative allo spazio, all'economia, ai vantaggi economici, e via dicendo, mi sembrano proprie di una società che pensa soltanto all'utile immediato. Devo dire che ciò mi dispiace molto.

Signor Presidente, per tale motivo voterò in modo convinto contro il provvedimento al nostro esame.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, a titolo personale, dichiaro il mio voto contrario al provvedimento.

PRESIDENTE. Nel resoconto stenografico, senatore Novi, comparirà la sua contrarietà al provvedimento in esame.

NOVI. Mi raccomando. Faccio una battuta: tengo al mio corpo anche quando sarò morto, anzi ci tengo di più!

PRESIDENTE. Senatore Novi, se non c'è la sua dichiarazione, non c'è nemico che tenga! Le auguro di vivere cento anni.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(1719-4573-bis) Riordino della disciplina pugilistica (Risultante dallo stralcio, deliberato dalla 7^a Commissione permanente – Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport – in sede deliberante il 14 febbraio 2001, degli articoli da 1 a 7 del testo unificato predisposto dalla Commissione stessa per i disegni di legge nn. 1719 e 4573) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1719-4573-bis, risultante dallo stralcio – deliberato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) in sede deliberante il 14 febbraio 2001 – degli articoli da 1 a 7 del testo unificato predisposto dalla Commissione stessa per i disegni di legge nn. 1719 e 4573.

Il relatore, senatore Toniolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

TONIOLLI, *relatore*. Signor Presidente, sarò molto breve.

Si tratta di una legge sul riordino della disciplina pugilistica, la quale intende rispondere in particolare a due esigenze: la tutela della salute di coloro che professano questo sport e la previsione a loro favore di una adeguata previdenza.

Questi sono i due scopi per i quali è stato proposto il provvedimento al nostro esame, che è il risultato dello stralcio degli articoli da 1 a 7 del testo unificato predisposto dalla 7ª Commissione per i disegni di legge nn. 1719 e 4573.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del Governo è d'accordo sull'approvazione del disegno di legge?

CARLI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, il Governo è d'accordo, ma non vi è la copertura finanziaria.

La Commissione bilancio – ne ho parlato poco fa con il sottosegretario Morgando – ha rilevato che, al momento, il disegno di legge non è coperto dal punto di vista finanziario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, intanto non capisco cosa c'entra la copertura finanziaria con l'articolo 1, che riguarda l'estensione dell'attività pugilistica a entrambi i sessi: non credo si debba pagare qualcosa per autorizzare le donne a praticare questo sport.

L'articolo 2 riguarda il *test* per l'AIDS, che dovrebbe essere fatto prima di ogni incontro di pugilato: non capisco cosa possa entrarci l'articolo 81 della Costituzione con un *test* cui deve sottoporsi un pugile, dilettante o professionista, prima di partecipare ad un incontro.

L'articolo 3 concerne le agevolazioni per l'acquisto di spazi pubblicitari. In questo caso lo capisco: al limite solo per l'articolo 3, che consente lo sgravio dell'IVA, si dovrebbero reperire le risorse necessarie.

L'articolo 4 riguarda quanto già previsto per tutti gli sportivi professionisti. Si tratta di estendere l'assicurazione obbligatoria anche ai dilettanti, ogni qualvolta partecipino ad un incontro. Quindi, anche in questo caso, l'articolo 81 non c'entra.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Qui si applicano le leggi già vigenti applicate dall'ENPALS. Viene individuato un meccanismo specifico per i pugili, data la tipicità della loro attività sportiva. Pertanto, l'articolo 81 non c'entra.

Rispetto all'articolo 6 (Contribuzione), esistono due possibilità: o il Ministro inventa qualcosa di nuovo, se lo ritiene opportuno, oppure dovremmo applicare le leggi già esistenti, sempre attraverso l'ENPALS. Quindi anche qui non capisco cosa c'entri l'articolo 81.

Per l'articolo 7 vale lo stesso discorso: esso consente al pugile di operare, ove non raggiunga il numero minimo di centoventi giornate contributive annuali, per la prosecuzione volontaria della contribuzione nei dieci anni, ovvero di farsi restituire quanto versato, con la relativa capitalizzazione degli interessi.

Pertanto, tranne che per l'articolo 3, non capisco cosa c'entri l'articolo 81 della Costituzione.

Ciò nonostante, credo che troveremo i 15 senatori disponibili per insistere affinché si proceda alla votazione degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Colleghi, possiamo fare tutte le discussioni che vogliamo, però alla fine non posso procedere alla votazione, se non c'è il numero legale, considerato il parere contrario della 5^a Commissione. Aspettiamo un tempo migliore, quando avremo il numero legale.

È iscritto a parlare il senatore Lorenzi. Il senatore Lorenzi è di un attivismo straordinario. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, la ringrazio per l'apprezzamento, ma non è questione di attivismo o di superattivismo. Noi della 7^a Commissione abbiamo appena affrontato il provvedimento e mi pare giusto riversare immediatamente nei lavori dell'Aula quanto abbiamo approfondito in quella sede.

Vorrei far presente che il dibattito in Commissione si è soffermato essenzialmente sul comma 1 dell'articolo 1, che recita: «L'attività pugilistica è consentita a entrambi i sessi».

Sono state avanzate delle critiche. Vorrei ricordare che tutto il dibattito politico e culturale avvenuto negli ultimi anni, o meglio negli ultimi decenni, sulle pari opportunità ci ha portato a considerare non le pari opportunità, ma addirittura l'uguaglianza dei sessi.

Invece non si tratta di considerare l'uguaglianza dei sessi, ma solo le pari opportunità di uomini e donne. Che il pugilato sia un'attività che a molti fa ribrezzo è arcinoto per l'implicazione violenta che contiene; sappiamo che fa male agli esseri umani maschi e indubbiamente farà male anche alle signore. Per il principio delle pari opportunità, però, non possiamo non accettare che ci sia la possibilità per entrambi i sessi di praticare questo sport che, comunque, non deve essere visto come attività violenta, ma appunto come uno sport che ha, certamente, i suoi problemi e comporta dei rischi, come tanti altri sport molto più pericolosi.

Qualche giorno fa abbiamo visto, se non in diretta notturna in differita, quanto è successo in Australia durante il Gran premio di Formula 1. Si è verificato un incidente veramente mostruoso, in cui un commissario è stato colpito da una ruota (come era già accaduto pochi mesi fa). La Formula 1, quindi, sta mietendo vittime fra il pubblico e gli operatori, e comunque si continua a praticare, come sappiamo accade per tanti altri sport, ad esempio l'alpinismo. Abbiamo affrontato l'argomento in Commissione, poiché la nostra Commissione si occupa anche di sport, e questo è uno dei pochi provvedimenti che interessano il mondo dello sport.

Mi sembra strano sentir dire che non c'è copertura per un provvedimento che, in realtà, si preoccupa di fornire maggiori garanzie a coloro che intendono avvicinarsi a questo sport, sia direttamente che indirettamente.

Per tutte queste considerazioni, pur ripudiando le implicazioni di violenza e l'immagine ancestrale dell'uomo contro uomo, che in qualche modo viene richiamata dalla scena del duello pugilistico o di lotta libera, viceversa, nell'accezione di esercizio fisico e di sport anche olimpionico che sappiamo far parte della nostra tradizione culturale risalente ai giochi olimpici greci, non possiamo che essere d'accordo con questo disegno di legge e pronunciarci – almeno così io farò a nome del mio Gruppo – favorevolmente su di esso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Anna. Ne ha facoltà.

DE ANNA. Signor Presidente, gentili rappresentanti del Governo, colleghi senatori, stiamo oggi discutendo, proprio nelle ultime ore utili di questa legislatura, un disegno di legge molto importante per lo sport della boxe, tanto che questa legge prevede un vero e proprio riordino della disciplina pugilistica.

Dal momento che sono cofirmatario di ambedue i testi dei disegni di legge al nostro esame (i provvedimenti nn. 1719 e 4573-*bis*), credo che il mio intervento in discussione generale debba riguardare temi di ampio respiro propri del mondo pugilistico.

Innanzitutto, il pugilato esiste da quando esiste l'uomo. La lotta di una persona contro un'altra è sempre stata caratterizzata, fin dall'antichità e dalla preistoria, dall'uso delle braccia e delle mani, raffigurate sempre nell'assetto del pugno chiuso portato a protezione del volto e del torace.

Varie tendenze di pensiero, nel tempo e anche molto recentemente, hanno tentato o di esaltare il mondo della boxe oppure di reprimerlo, fino ad arrivare a chiedere l'abolizione di questa pratica sportiva.

Nel 2000 l'Italia ha occupato nel contesto mondiale un ruolo molto importante per quanto riguarda il mondo della boxe. Il nostro Paese è sempre stato ai primi posti nelle classifiche olimpiche, mondiali ed europee. Ciononostante, l'attuale situazione nazionale di questo sport non è certo rosea: pochi sono gli atleti che praticano tale disciplina – pare siano meno di 6.000 su tutto il territorio nazionale – e solo 160-180 sono i pro-

fessionisti che attualmente combattono in Italia, distribuiti per giunta su dieci-dodici categorie. Molti sono i motivi che hanno creato questa situazione di crisi. Spettava quindi a noi politici dare un contributo concreto a questo sport, che ha dato alla Nazione numerose medaglie olimpiche, numerosi titoli mondiali ed europei sia nel campo professionistico che in quello dilettantistico.

Il provvedimento al nostro esame è frutto della sintesi di due testi e mi sembra completo, sicuramente in grado di riordinare il settore pugilistico italiano e di rilanciarlo in grande stile. L'articolato, infatti, prevede una seria tutela sanitaria di chi vuole dedicarsi al pugilato, ma anche di chi è già in attività. Nello stesso tempo, agevola l'acquisto di spazi pubblicitari, che sono gestiti durante i vari combattimenti, e quindi, contribuisce in modo concreto a convogliare risorse importanti verso uno sport nettamente in crisi, soprattutto dal punto di vista economico.

Il disegno di legge poi istituisce finalmente una vera e propria assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Alcuni recenti episodi, che hanno visto protagonisti negativi grandissimi campioni di pugilato della nostra Nazione, non saranno in futuro, almeno si spera, così eclatanti, grazie agli articoli 4, 5, 6 e 7 di questo provvedimento.

Per concludere, signor Presidente, gentile rappresentante del Governo, colleghi senatori, siamo pronti ad approvare questo disegno di legge, nell'interesse degli atleti pugili e degli sportivi appassionati di pugilato e nell'interesse ultimo della Nazione che, grazie a questa legge, di sicuro avrà in futuro nuovi, grandi campioni. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mignone. Ne ha facoltà.

MIGNONE. Signor Presidente, anticipo a titolo personale il mio voto favorevole sul disegno di legge in esame. Tengo a fare questa dichiarazione perché credo di essere stato nel corso della XIII legislatura il primo a presentare un disegno di legge concernente l'eliminazione del pugilato, per motivi di violenza, dall'elenco delle discipline sportive.

Ribadisco il mio voto favorevole, in quanto ritengo giuste le disposizioni contenute nell'articolato di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carpi. Ne ha facoltà.

CARPI. Signor Presidente, mi corre l'obbligo, almeno psicologico, di intervenire su questo tema per un mio - ormai, ahimè, molto antico - rapporto con questo sport, per una sua frequentazione e per una conoscenza di quegli ambienti, che nel tempo ho conservato.

Vorrei ribadire tutte le argomentazioni usate dal senatore Germanà, anche per invitare i colleghi della 5^a Commissione, se credono, a rivedere un parere espresso, a mio avviso, in modo assolutamente frettoloso e disattento, che mette in forse l'approvazione di un disegno di legge a mio avviso positivo.

Signor Presidente, al di là delle discussioni sul pugilato femminile o maschile, vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che il pugilato esiste e che per decenni non ha avuto una seria regolamentazione, con rischi per l'integrità degli atleti e, soprattutto, con lo sfruttamento degli stessi rispetto alla loro situazione previdenziale. Per anni e anni i contributi pagati non sono stati versati. È un mondo senza regole, che ha prodotto disastri, di cui abbiamo visto anche recentemente sui giornali esiti umanamente penosi.

Per tale motivo, in primo luogo invito la 5^a Commissione, sulla base delle argomentazioni portate dal senatore Germanà, a rivedere questo frettoloso parere e in secondo luogo sollecito l'Aula ad approvare una legge che comunque introduce elementi di sicurezza, di razionalità e di giustizia. *(Applausi dai Gruppi DS e FI e della senatrice Mazzuca Poggiolini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, lei ha fatto bene a sostenere che è opportuno rinviare la votazione del provvedimento a momenti migliori, però vorrei sottolineare che il Senato della Repubblica riesce a compiere davvero una serie di miracoli, come quello di riuscire a mettere assieme due provvedimenti in netto contrasto fra loro. Infatti, il testo del senatore Lavagnini e il testo del senatore Germanà, soprattutto all'articolo 3, sostengono posizioni completamente diverse; noi però siamo riusciti a metterli assieme e a realizzare un testo unificato, non so davvero con quale sistema miracoloso.

L'altro aspetto veramente incomprensibile è quello che ha evidenziato un attimo fa il senatore Carpi e che prima ha motivato opportunamente il senatore Germanà: non sappiamo davvero e non riusciamo a capire quale spesa comporti questo disegno di legge. La spesa era prevista all'articolo 8, signor Presidente, che è stato stralciato ed approvato; era, tanto per ricordarlo, l'articolo che prevedeva un assegno ai pugili che si fossero particolarmente distinti nella loro attività e che versassero in situazione di disagio economico. In quell'articolo vi era un impegno di spesa; ma davvero non riesco a comprendere quale spesa vi sia in questi sette articoli.

E nemmeno vi è spesa all'articolo 3, signor Presidente, perché esso prevede una spesa degli enti locali, delle province, delle regioni, e domani vi apprestate a votare questa forma di federalismo. Dove sia la spesa del Governo nella previsione dell'articolo 3, francamente non riesco a capirlo. Bisognerebbe quindi richiamare la 5^a Commissione perché riveda, possibilmente, il suo parere, che creerebbe una serie di problemi e forse metterebbe in difficoltà la stessa approvazione di un disegno di legge molto atteso.

Ci auguriamo, quindi, che si riesca a rivedere la posizione della 5^a Commissione e che si riesca a licenziare rapidamente il provvedimento. Speriamo che il prossimo Parlamento e la prossima maggioranza pensino

ad estendere l'attenzione che oggi si riserva al mondo del pugilato a tutti gli altri sport, perché crediamo, per quanto convinti che la categoria dei pugili vada sostenuta, che forse anche altre categorie di sportivi andrebbero sostenute e meriterebbero la stessa attenzione che oggi riserviamo al mondo del pugilato.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, non c'è la copertura; pertanto, o il provvedimento torna dinanzi alla Commissione oppure, in Aula, vi è bisogno di una votazione qualificata.

VEGAS. Signor Presidente, è per questo che mi permettevo di avanzare molto rapidamente una proposta; quella di sospendere brevemente i nostri lavori e chiedere alla Commissione bilancio una revisione del parere (naturalmente, la Commissione sarà libera di confermarlo o modificarlo), in modo che si possa chiarire la questione.

Del resto, francamente mi lascia qualche dubbio una contrarietà generalizzata, se consideriamo che gli articoli 1 e 2 sono puramente ordinali e non hanno *ictu oculi* riflessi economici e che il regime previdenziale fa dipendere dalla fissazione dell'aliquota da parte del Ministero del lavoro l'equilibrio del Fondo contributivo. Quindi, è il Ministro che sceglierà l'aliquota di equilibrio, in modo da realizzare un pacchetto complessivo, per cui non ci saranno aggravii per il contribuente.

Forse un breve periodo di sospensione (mezz'ora, un'ora, quello che ella riterrà più opportuno) per consentire di ripensare la questione e di valutarla un po' più approfonditamente potrebbe, da una parte, evitare il ricorso a verifiche del numero legale e alla necessità di *quorum*, dall'altra, magari, chiarire la reale portata economica del provvedimento, che francamente non mi sembra, ai sensi dell'articolo 27 della legge di contabilità, comportare oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Lorenzi*).

PRESIDENTE. Senatore Vegas, per la verità questo è un disegno di legge che avrebbe avuto bisogno anche di un articolo 8 sulla copertura, perché, quando si dice: «è accreditata di ufficio un'intera annualità contributiva», bisogna poi vedere chi accredita e con quali fondi.

Pertanto, accolgo la sua proposta e rinvio la discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Erigo; Trantino; Alborghetti ed altri*)

(230) *MANCONI ed altri. – Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio delle bevande alcoliche*

(1331) *DI ORIO e DANIELE GALDI. – Norme relative alla limitazione della pubblicità e del commercio di bevande alcoliche*

(1525) *FLORINO. – Limiti per la vendita di bevande alcoliche*

(1861) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Limitazioni alla pubblicità ed al commercio degli alcolici e superalcolici*

(2016) *GRECO ed altri. – Norme per la limitazione della pubblicità delle bevande alcoliche e superalcoliche*

(2587) *PEDRIZZI ed altri. – Norme sulla pubblicità ed il commercio degli alcolici e superalcolici*

(4073) *PIZZINATO ed altri. – Norme relative alla limitazione della pubblicità ed al commercio delle bevande alcoliche*

(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 5006

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 5006, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2309, 1331, 1525, 1861, 2016, 2587 e 4073.

Il relatore, senatore Di Orio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DI ORIO, *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, sebbene quasi tutte le regioni si siano dotate negli ultimi anni di leggi o piani di azione sull'alcol, le iniziative di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore hanno sofferto di un'oggettiva precarietà e di una mancanza di coordinamento a causa dell'assenza di una legislazione nazionale in materia.

L'approvazione della legge quadro sull'alcol e i problemi alcolcorrelati colma finalmente questa lacuna, garantendo gli strumenti legislativi e operativi per una più efficace lotta a questa autentica piaga sociale.

Sebbene sia poco presente sui *mass media* e nella consapevolezza collettiva, l'alcolismo rappresenta forse il fenomeno più grave fra quelli legati ai diversi tipi di tossicodipendenze, sia dal punto di vista sanitario sia da quello sociale. È responsabile di circa il 9 per cento delle malattie (cirrosi epatica, alcuni tipi di tumore, ipertensione, infarto, malformazioni congenite), ma sono attribuibili all'alcol fra il 40 e il 60 per cento delle morti dovute a ferite intenzionali o non intenzionali e il consumo di alcol accresce il rischio di problemi familiari, lavorativi e sociali (alcoldipendenza, incidenti, aggressioni, comportamenti criminali, violenza, omicidi e suicidi, incidenti sulla strada e quelli sulle navi, che a volte possono provocare ingenti danni ambientali).

I problemi e le patologie alcolcorrelate, per la loro complessità, richiedono l'intervento coordinato di più figure professionali (quindi, una multidisciplinarietà d'intervento) e l'integrazione tra i servizi istituzionali e quelli del terzo settore (policentricità).

La legge, quindi, valorizza le esperienze nate nella società civile (i movimenti del volontariato con carattere *non-profit*, i gruppi di auto-mutuo-aiuto e le organizzazioni non governative) che fino ad oggi hanno rappresentato validi strumenti per la riabilitazione dei soggetti affetti da alcoldipendenza.

La legge indica quindi strategie equilibrate ma ferme, che dovrebbero garantire interventi tempestivi per evitare l'emarginazione sociale delle persone coinvolte nell'alcolismo.

Particolarmente innovative sono le disposizioni relative: alle definizioni di bevande alcoliche e superalcoliche; ai requisiti minimi strutturali dei servizi per la cura, la riabilitazione, il recupero e il reinserimento sociale; ai criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'applicazione della legge e alle azioni di informazione e di prevenzione; all'erogazione dei farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso a carico del Servizio sanitario nazionale; all'intensificazione dei controlli sulle strade e alla promozione di campagne informative sui rischi derivanti dalla guida in stato di ebbrezza; all'istituzione della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, con funzioni consultive e di proposta nei confronti dei Ministri competenti e degli enti locali; all'inserimento dell'insegnamento dell'alcolologia nelle università; all'istituzione di strutture di accoglienza nella fase successiva a quella acuta e di specifiche unità operative negli ospedali; alla possibilità di convenzioni con le associazioni; alle norme limitative sulla pubblicità con un codice di autoregolamentazione per la definizione delle modalità e dei contenuti dei messaggi pubblicitari; al divieto della vendita di bevande superalcoliche nelle aree di servizio dalle ore 22 alle ore 6 e al divieto di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per attività lavorative pericolose.

Per tutti questi punti, che ho abbondantemente illustrato, il provvedimento si configura come legge quadro e interviene a definire la materia da questo punto di vista. Quindi, non una legge proibizionista ma certamente equilibrata dal punto di vista delle norme messe in campo, che tende a fare sostanzialmente un intervento di prevenzione e di aiuto per coloro che cadono in questa dipendenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questo provvedimento è necessario per disciplinare l'abuso di alcol, anche alla luce dei risultati dell'indagine conoscitiva svolta dalla 12ª Commissione del Senato che hanno evidenziato l'incremento a livello europeo dei giovani che abusano nel consumo delle bevande alcoliche.

Come si evince dall'aumento del numero degli incidenti sulla strada, dei rischi attinenti alla sicurezza e dei conseguenti e inevitabili danni per la comunità, il passaggio dal consumo di droghe pesanti si sta rivelando particolarmente virulento. Tuttavia, anche se la Camera dei deputati ha approvato quasi all'unanimità il disegno di legge in questione, a noi permangono forti dubbi sulla validità strutturale dell'articolato, laddove non riesce ad attivare in pieno i meccanismi previsti per raggiungere l'obiettivo che intende perseguire.

Questo provvedimento, quindi, non propone soluzioni ottimali ed esaurienti al fenomeno dell'alcolismo. In questo senso, la validità di un provvedimento non dovrebbe mai essere condizionata dall'urgenza di giungere per forza all'approvazione di qualsiasi articolato.

Una legge quadro come quella al nostro esame dovrebbe essere selettiva nei confronti di pochi obiettivi precisi, ovvero talmente ampia ma chiara da ricomprendere l'intera materia. Ebbene, a me sembra che questo disegno di legge non corrisponda né al primo, né al secondo scopo. L'obiettivo principale dovrebbe essere quello di tutelare la salute, evitando la cronicizzazione delle patologie più gravi e le patologie correlate di ordine degenerativo (cirrosi, malattie cardiovascolari, danni cerebrali), tutte molto costose per lo Stato. Una legge quadro dovrebbe avere lo scopo di diminuire i danni sociali correlati a tali fenomeni e una funzione educativa nei confronti dei nostri figli, ai quali va insegnato l'uso corretto di tali sostanze, onde evitare i danni conseguenti.

In tal senso, va precisato che non si parla di proibizione ma di uso corretto, essendo ormai generalmente riconosciuto che l'alcol, entro certi limiti, ha una funzione sicuramente alimentare e in qualche caso anche medico-salutare, come sottolineato da molti.

Si tratta dunque di regolamentare la materia. L'approccio alla salute non può prescindere dalla prevenzione e quindi dall'indicazione dei luoghi in cui essa viene praticata, unitamente a quelli nei quali si effettuano le cure di riabilitazione. Si dovrebbe affrontare il problema in termini gradualisti, onde evitare, come avviene in altri campi, di dover determinare classificazioni. Ci si avvicina all'alcol in vari modi: vi è chi è assaggiatore occasionale e chi invece è attento al carattere nutrizionale, vi sono i forti bevitori che assumono bevande alcoliche al di là delle possibilità tollerabili senza con ciò diventare consumatori cronici; ma vi è anche soprattutto chi cronicizza il proprio approccio dell'alcol, ed è quello che noi vogliamo assolutamente evitare.

In riferimento al commercio, un primo aspetto concerne le sostanze e le differenti gradazioni alcoliche. Un secondo aspetto attiene ai posti di distribuzione. Sarebbe stato opportuno affrontare la tematica della produzione alla fonte, addirittura vietando la produzione delle sostanze pericolose. Vi è infine una componente sanzionatoria. Ebbene, su tutti questi aspetti il disegno di legge non propone soluzioni né drastiche, né leggere, ma finisce sostanzialmente per essere una sorta di volontà espressa, un messaggio elettorale cui nessuno può sottrarsi in un momento in cui sa-

rebbe invece più necessario un corretto ed efficace intervento a tutela della salute dei cittadini.

Quest'affermazione nasce dal fatto che il finanziamento previsto non è soltanto ridicolo rispetto ai fini che si propone di perseguire, ma rischia probabilmente di essere assolutamente vanificato dagli organismi perlopiù inutili che il provvedimento istituisce.

Nella definizione di una legge il legislatore non si pone solo il problema dei principi da esprimere o della loro necessità, ma anche della realizzabilità del fine che intende raggiungere. Che senso ha parlare di atto di indirizzo quando si configura uno scippo rispetto alle competenze legislative parlamentari e si rischia addirittura di varare una legge assolutamente irrealizzabile perché finanziata in modo insufficiente?

Esaminando nel merito il dettato normativo, pur trovandoci d'accordo, ci sono molti problemi che non ci trovano consenzienti. In particolare, ci trova assolutamente non consenziente l'articolo 4 che istituisce una Consulta assolutamente pletorica come numero, probabilmente costosissima, le cui finalità e modalità non possono essere né scientifiche né sociali e che ha solo la funzione di creare un controllo politico su un fenomeno puramente sociale.

Meno problemi desta l'articolo 5, ma negli articoli 6 e 7 le soluzioni proposte potrebbero essere dettagliate in modo migliore.

Quando si parla, infine, di tutela dei luoghi di lavoro sarebbe opportuno diversificare i criteri di valutazione del consumo di alcolici in base ai contesti e alle attività che vengono svolte.

Fatte queste premesse, ci vogliamo impegnare con la massima buona volontà e anche con la massima attenzione affinché un disegno di legge sia varato con competenza e profondità, caratteristiche però che al momento non appartengono a questa sorta di rapsodia al nostro esame che contiene un po' di tutto ma non riesce a realizzare nulla.

Avremmo anche voluto proporre degli emendamenti, che abbiamo presentato in 12^a Commissione in sede deliberante, ma burocrazie non assolutamente del tutto comprensibili e, secondo noi, anche una forzatura del Regolamento ci impediscono di ripresentarli in questo momento.

Pertanto, non ci rimane altro che esprimere un'astensione, lasciando ai singoli la libertà di pronunciarsi individualmente sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, mi sento benissimo rappresentata dal senatore Tomassini, ma le chiedo di darmi la parola per pochissimi minuti.

Il provvedimento al nostro esame vuole davvero fare le nozze con i fichi secchi. Non mi soffermo, condividendo quanto sottolineato dal senatore Tomassini, su alcune incongruenze del provvedimento legislativo, ma non posso, ad esempio, non sottolineare la vacuità dell'articolo 2 e, nello

stesso tempo, la presunzione di poter risolvere tutto con un provvedimento legislativo.

Analogamente, sorvolo sulla pochezza delle risorse finanziarie destinate all'annosa questione delle stragi sulle strade: solo un miliardo di lire per controllare tutto il traffico automobilistico! A mio giudizio, un miliardo di lire non sarebbe sufficiente neanche a controllare i quattro sabati di un mese in tutta Italia; figuriamoci in un intero anno!

Comunque, le considerazioni che voglio esprimere sono riferite al Capo III concernente le disposizioni sulla pubblicità sul consumo delle bevande alcoliche in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, su quello che tali disposizioni sono e risultano essere: dei divieti!

Prima considerazione: a me non sembra che gli alcolici e i superalcolici abbiano tanta pubblicità; si può parlare, semmai, di una pubblicità occulta dove il marchio di una bevanda ne promuove altre. Non mi preoccuperei tanto, quindi, di porre dei divieti.

Sono contro il divieto perché con esso si profila sempre un'immagine di proibizionismo e questa probabilmente è la strada che ci porta verso un proibizionismo che non ha mai dato risultati; semmai, ha ingigantito e inasprito il problema.

Se dobbiamo proibire le pubblicità di alcolici e superalcolici, perché non vietiamo anche la pubblicità sui telefonini, che ci stanno veramente assillando, sia sulla carta stampata sia sui mezzi televisivi che sui manifesti stradali?

Tuttavia, i telefonini fanno male – lo dicono tutti – considerato che provocano problemi a livello cerebrale; e allora perché non vietarne la pubblicità?

Perché non vietare la pubblicità delle auto veloci, giacché essa provoca incidenti determinati dallo spirito di emulazione?

Perché non vietare le gare di Formula 1, quando sappiamo quanta emulazione facciano scattare quelle trasmissioni sportive che inducono tante persone a sentirsi dei piloti di Formula 1? Non lo facciamo, perché sappiamo che si tratterebbe solo di retorica e di demagogia.

Sono per anno di nascita figlia dei film di Hitchcock, dei film americani con *cow-boy* e gli indiani, eppure in vita mia non ho mai tirato frecce, proprio perché l'educazione mi portava a distinguere tra quella che era una realtà virtuale – un film, una pubblicità e quant'altro – e la mia vita.

Nel disegno di legge in esame si intende sopprimere la pubblicità nei programmi televisivi per i minori. Mi dispiace che non sia presente il senatore Athos De Luca, giacché mi sembra che prima si insistesse per togliere nella fascia degli spettacoli destinati ai minori la pubblicità di quei prodotti di consumo destinati ai bambini – mi riferisco ai giocattoli o agli zaini- proprio per escludere questa logica consumistica che è diseducativa.

Aggiungo che nella pubblicità di superalcolici (tra l'altro, non mi sembra che ci sia), anche qualora fosse programmata nella fascia di trasmissioni destinate a minori, comunque si evincerebbe che questo prodotto

è destinato ai papà. Quindi, mi sembra che anche questa sia una previsione frutto di retorica.

Si prevede altresì di vietare la pubblicità dei superalcolici anche nei luoghi frequentati abitualmente dai minori. Allora, mi chiedo se, ad esempio, il parrucchiere rientri in questa categoria e a questa domanda rispondo affermativamente, perché molte volte il minore vi accompagna la mamma; lo stesso discorso vale per lo studio del dentista o per quello del chirurgo plastico.

Si prevede inoltre il divieto della pubblicità nella fascia oraria che va dalle ore 16 alle ore 19, il che vuol dire che nella fascia mattutina si può trasmettere pubblicità di superalcolici.

Non mi pare quindi che la pubblicità sia tanta e neanche che basti cancellarla per risolvere il problema: magari fosse così! Tenevo a fare queste considerazioni, perché recentemente, riguardo alla triste vicenda che ha visto coinvolta una famiglia di Novi Ligure, si è detto che il gesto di quella ragazza era stato dettato prima dal film «Hannibal» e poi da due *spot* televisivi riguardanti telefoni – quello della ragazza che invia SMS dal telefono fisso di casa e quello interpretato da Fiorello – il che ha determinato la messa al bando di quegli *spot*.

Mi sembra che questo sia veramente il modo più sbagliato per affrontare le questioni. Non credo sia un messaggio televisivo o pubblicitario di altra natura a poter deformare e inquinare i comportamenti sociali. Il problema è un altro e va riscoperto come va emergendo dal dibattito nato a seguito delle ultime vicende di cronaca; nasce dalla nostra capacità di comportamenti relazionali, sociali e familiari, di quella che si chiamava un tempo educazione e che forse dovremmo riprendere in considerazione. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manara. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Presidente, preannuncio che la Lega Nord voterà a favore del provvedimento in esame anche se più considerazioni andrebbero svolte sul lavoro di fine legislatura, soprattutto sul fenomeno dell'«ingolfamento» dei disegni di legge in esame e quindi sul fatto che queste norme debbano essere approvate «a busta chiusa» da parte del Senato. Del resto, sappiamo bene che in tante circostanze il Senato ha avuto soltanto una funzione notarile rispetto all'altra Camera.

Del resto, anche l'approvazione del provvedimento in esame ci vede in ritardo, perché la Carta europea sull'alcol è stata varata nel 1995. Quindi, anche questo fatto dovrebbe indurci ad un'approvazione quanto meno sollecita del disegno di legge al nostro esame. Tuttavia, non deve essere questo il motivo o uno dei motivi per cui si deve approvare una legge. La legge va approvata quando in sostanza presenta dei vantaggi o degli aspetti di pratica attuazione. Ricordo che alla Camera dei deputati il provvedimento è stato approvato pressoché all'unanimità.

Nel merito dico anche che appare di utilità discutibile – per esempio – l'istituzione della Consulta nazionale sull'alcol, di cui all'articolo 4 del

disegno di legge, presieduta dal Ministro per la solidarietà sociale. Questa Consulta mi sembra un apparato di indubbia natura burocratica, elefantica e non so quali risultati possa dare, indipendentemente dai settori e dai campi di studio cui dovrebbe essere preposta.

Nutro qualche perplessità anche riguardo all'articolo 5, che concerne le modifiche agli ordinamenti didattici universitari. Esistono già materie che trattano didatticamente l'argomento alcol in maniera approfondita e ineccepibile; quindi, mi sembra un *surplus* il fatto di operare modifiche agli ordinamenti didattici universitari.

Vorrei poi mettere in evidenza anche l'articolo 8, concernente relazione trasmessa al Parlamento dal Ministero della sanità. Perché dico questo? Perché in tale articolo si dice che «Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge». Tuttavia, devo ricordare che il Ministero della sanità è rappresentato da alcuni membri della Consulta e, quindi, dovrebbe essere proprio quest'ultima a stilare una relazione da trasmettere poi al Parlamento per la sua approvazione. Pertanto, è ovvio che al riguardo si verrà a creare un conflitto di competenze tra il Ministero della sanità e il Ministro per la solidarietà sociale.

Devo anche affermare che sembra un po' farraginoso l'insieme di norme riferite alla pubblicità che andranno poi verificate nella pratica applicazione della legge; è chiaro che la pubblicità ha in suo possesso molti armi e si avvale di vari argomenti convincenti. Bisognerà allora valutare attentamente quali di queste armi e quali di questi argomenti convincenti possono essere considerati legali e quali no.

Oltretutto, mi sembrano facilmente aggirabili le norme contenute negli articoli 14 e 15 che riguardano la sicurezza sulle autostrade e sul lavoro. A mio avviso, queste disposizioni devono essere ristrette in maniera adeguata oppure certi legacci – uso questo termine – cosiddetti proibizionistici dovrebbero in un certo senso far pensare e più che altro indurre ad una serie di valutazioni sull'educazione e sulla prevenzione più che su una restrizione.

L'altro ramo del Parlamento non ha varato un provvedimento che si può definire buono in tutti i suoi aspetti, anche se approvato quasi all'unanimità.

Però devo dire che alcune considerazioni, come il tempo ormai ristretto e un certo ritardo rispetto alle disposizioni della Carta europea, alle quali si aggiunge la circostanza che siamo alla fine della legislatura, ci indurranno a fare di necessità virtù, lasciando che la legge venga approvata, che venga poi applicata e che nella prossima legislatura sia eventualmente emendata dopo una verifica fatta in tal senso.

A questo punto, ribadisco il voto favorevole della Lega Nord.

DE ANNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore De Anna, noi dovremmo concludere l'esame di questo provvedimento.

DE ANNA. Mi sono iscritto per intervenire in discussione generale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il tempo a disposizione del suo Gruppo è trascorso: lei farà una dichiarazione di voto finale. Che le debbo dire?

DE ANNA. Pensavo di poter intervenire, dal momento che molti colleghi di altri Gruppi hanno rinunciato a farlo.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, però si colloca in maniera diciamo «scoordinata» rispetto al suo Gruppo. Il suo Gruppo è intervenuto attraverso il senatore Tommasini; dico scoordinata perché bisogna raccordarsi con il Gruppo di appartenenza. Bisognava dire: «Intervengo, ho bisogno di cinque minuti, datemi cinque minuti». Ma se il tempo assegnato al Gruppo viene interamente utilizzato da un solo senatore, non so che fare; altrimenti, l'esame dei disegni di legge prosegue a ruota libera.

Intervenga successivamente in dichiarazione di voto, senatore De Anna.

SERVELLO. Presidente, cediamo cinque minuti del nostro tempo al senatore De Anna.

PRESIDENTE. In questo caso, prego senatore De Anna, ha facoltà di parlare.

DE ANNA. Signor Presidente, mi permetta di ringraziare il senatore Servello di Alleanza Nazionale. Comunque, mi ero iscritto per tempo a parlare e credo di risultare iscritto.

PRESIDENTE. Senatore De Anna, ho la lista degli iscritti a parlare, ma certamente non la compilo io: sono gli uffici a farlo e lei non risulta tra i richiedenti.

Lei ha ora facoltà di parlare: si era iscritto a parlare, ma nessuno ha registrato la sua iscrizione. Sembrerebbe quasi che sia io che non la faccio intervenire!

DE ANNA. La ringrazio doppiamente.

Signor Presidente, gentile rappresentante del Governo, colleghi senatori, l'alcolismo è senz'altro una delle piaghe più importanti che affliggono l'umanità, sia per l'estensione sia per la gravità, senz'altro superiori rispetto ai danni provocati dall'uso delle droghe. Tutti i Paesi ne sono coinvolti, ma il fenomeno è più diffuso proprio in quelli ad alto tasso di sviluppo industriale, economico e sociale. L'Italia, in quanto appartenente al gruppo di nazioni economicamente più importanti, quindi, non ne è esente.

La legge quadro in materia di alcolismo e di problemi alcolcorrelati che stiamo discutendo è senz'altro utile e necessaria. L'alcolismo infatti,

anche in Italia, è la prima delle tossicodipendenze, una vera e propria malattia che ogni anno procura allo Stato 800-900 miliardi di lire di danni e conduce alla morte 10.000-12.000 cittadini italiani.

Va da sè, quindi, che questa legge è accolta da noi della Casa delle libertà con grande entusiasmo anche se dobbiamo denunciare il fatto che giunge solo ora in questa Camera, proprio all'ultimo minuto utile della legislatura. Questa osservazione, Signor Presidente, mi permette di svolgere alcune considerazioni. In primo luogo credo che una legge quadro sull'alcolismo meriterebbe una più ampia riflessione e discussione non solo in Aula, ma forse prima di tutto in Commissione. In secondo luogo, anche se l'articolato non è pienamente condivisibile, in questa fase della legislatura piuttosto che non avere alcuna legge sul tema dobbiamo accettare, purtroppo, solo il «piuttosto».

Mi lasci ancora svolgere una considerazione finale, signor Presidente. Non è possibile avere la pretesa di stanziare solo qualche miliardo, per giunta diluito in più esercizi finanziari, per coprire gli oneri derivanti dalle reali esigenze che la portata del fenomeno alcolismo prevede. L'alcolismo si combatte istituendo su tutto il territorio nazionale prima di tutto una rete di prevenzione e informazione. Bisogna educare fin da piccoli i bambini a non fare uso o abuso di alcol. Bisogna poi estendere questa rete in modo da coprire tutti gli strati sociali. Alla rete preventiva e formativa deve far seguito una rete che sia in grado di erogare, su tutte le latitudini del territorio nazionale, un'adeguata terapia. Lo dice uno che purtroppo lavora nel settore: noi ogni anno effettuiamo trapianti su circa 50 persone, e sono tutti alcolisti cronici affetti da cirrosi al terzo stadio.

E per ultimo – se mi permette – bisogna anche cercare di impiantare sul territorio nazionale una rete di riabilitazione. L'alcolismo, come tutte le tossicodipendenze, dà alte percentuali di recidive. Bisogna quindi agire anche con terapie di gruppo, non solo di medici ma anche di psicologi. Occorrerebbe, quindi, un serio programma completo e globale, che per essere veramente attuato richiederebbe, innanzitutto, stanziamenti di risorse almeno trenta volte superiori alle attuali.

Ciò nonostante, signor Presidente, noi della Casa delle libertà voteremo a favore di questo provvedimento, perché piuttosto che nessun provvedimento è meglio «piuttosto». (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DI ORIO, *relatore*. Signor Presidente, se lei mi consente, vorrei riprendere, anche se brevemente, alcuni temi affrontati in precedenza.

Innanzitutto, alcuni degli emendamenti presentati dal senatore Tomassini e dal Gruppo Forza Italia potevano essere trasformati in ordini del giorno. Ad esempio, per quanto riguarda il finanziamento, ritengo che la richiesta di un suo ulteriore innalzamento sia legittima; tuttavia, sarebbe stato opportuno trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Vorrei sottolineare altre due affermazioni fatte in questa sede. La prima – mi rivolgo ai senatori Tomassini e Manara – in riferimento al ragionamento, sempre presente, relativo alle consulte pletoriche, che francamente diventa un argomento utilizzabile nella discussione di ogni legge. Si parla quindi di controllo politico, così si è espresso il senatore Tomassini. Vorrei spiegare, rispetto alle conoscenze e sulla base delle riflessioni svolte in proposito, che in realtà gli organismi ristretti tendono ad accentrare le decisioni politiche. Quando vi è una presenza pletorica, come è stata definita, questo è un rischio che si corre molto meno.

Per quanto riguarda le considerazioni della senatrice Scopelliti, vorrei ricordare di aver fornito un dato che forse è passato inosservato: in realtà vi è una percentuale del 9 per cento di malattie dovute ad alcol. Citare cose fra loro diverse è consentito, ci mancherebbe, ma sarebbe necessario e opportuno accertarle. La senatrice Scopelliti ha citato, ad esempio, i telefoni cellulari. Non vi è alcuna indagine scientifica che dimostri un rischio per la salute. I fattori di rischio, quelli reali, riguardano in questo momento alcune sostanze scientificamente conosciute: penso al fumo, all'alcool, all'asbesto (comunemente conosciuto come amianto), tutte sostanze che scientificamente producono danni e costituiscono fattori di rischio.

Credo quindi che da questo punto di vista non si possa non far riferimento a questi dati. È inutile poi che ricordi quanto l'alcool colpisca anche la vita nascente.

Tra l'altro – non è stato detto, lo dirò brevemente, anche perché la senatrice Scopelliti ha insistito anche su questo – siamo il Paese d'Europa in cui è più sviluppato l'alcoolismo giovanile. Siamo al primo posto sul piano epidemiologico per malattie alcolcorrelate, dovute ad alcoolismo giovanile. Interventi in questa direzione mi sembrano non soltanto opportuni, ma addirittura necessari. Per il resto, ritengo che le considerazioni espresse vadano nella direzione della positività e dell'approvazione del disegno di legge.

Probabilmente la trasformazione di alcuni emendamenti presentati dal senatore Tomassini in ordini del giorno, per esempio per quanto riguarda il finanziamento, avrebbero dato maggior completezza al provvedimento, ma comunque credo che questa esigenza resti agli atti.

Do lettura del testo di un ordine del giorno presentato in Commissione dal relatore ed accolto in quella sede dal Governo: «La Commissione igiene e sanità del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 5006, recante legge-quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati, vista la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 13, che impone alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e alle agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, l'adozione di un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche, impegna il Governo a fornire ai soggetti interessati elementi utili per la corretta redazione del codice di autoregolamentazione, in particolare alla luce della disposizione di cui alla lettera c), comma 2, dello stesso articolo 13, diretta

ad impedire che la pubblicità veicoli messaggi rivolti ai minori, che rappresentino in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche». Si tratta di un ordine del giorno presentato in Commissione e accolto dal Governo; mi sembrava opportuno darne comunicazione e lettura in Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore, quindi mi adeguo alla sua relazione e alle sue considerazioni. Non aggiungo altro perché ritengo che la brevità degli interventi in quest'Aula sia il maggior conforto quando si condivide il contenuto di una legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere trasmessoci dalla 5^a Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 5006.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MASCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo ad un provvedimento che recepisce gli orientamenti comunitari, tesi a contrastare una piaga sociale di enormi proporzioni.

Voglio anche ricordare che la prima iniziativa parlamentare in materia è stata promossa nel corso dell'XI legislatura e porta la firma dei col-

leggi Caccavari e Pizzinato. Ha detto bene il relatore citando le cifre e le conseguenze di questa piaga. L'impianto della legge si fonda fortemente sulla prevenzione, sull'informazione e, naturalmente, sulle risposte terapeutiche. In particolare, con la legge si intende tutelare il diritto delle persone, soprattutto dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di alcol.

È positivo il fatto che la legge favorisca le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.

Si tratta, in definitiva, di un provvedimento atteso e significativo che mira ad un utilizzo coordinato delle risorse già esistenti, assegnando compiti importanti alle regioni. Per tutte queste ragioni, dichiariamo il nostro voto convintamente favorevole.

MIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGNONE. Signor Presidente, i Democratici per l'Ulivo esprimono il loro voto a favore della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

È noto, signor Presidente, che l'abuso di alcolici è devastante sia per l'integrità psicofisica della persona, sia per la stessa coesione sociale; in realtà, molti incidenti sul lavoro e molti incidenti stradali sono avvenuti per disattenzioni derivanti proprio dall'abuso di alcolici. Ebbene, la legge in corso di approvazione, ben lontana dal seguire i percorsi di un ben noto, sterile e direi anacronistico proibizionismo, fissa regole sul piano della prevenzione rendendo protagoniste, per una corretta e costante informazione, innanzitutto la famiglia e la scuola, e poi le caserme, gli istituti di pena ed i luoghi di aggregazione in genere.

Per coloro i quali già sono coinvolti nella spirale dell'alcolismo sono previsti, invece, programmi organici pluridisciplinari di riabilitazione e di recupero sociale, coinvolgenti strutture assistenziali e sanitarie ove potranno svolgere la loro attività, tra gli altri, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro. A tal fine potranno contribuire le norme previste dalla legge quadro sull'assistenza sociale recentemente approvata.

Applicando, infine, il principio della sussidiarietà verticale, lo Stato farà la sua parte apportando modifiche agli ordinamenti didattici universitari e modificando in senso restrittivo il codice della strada. Le regioni, dal canto loro, vengono chiamate ad allestire apposite unità operative e strutture di accoglienza presso cui sarà possibile curare e riabilitare gli alcolisti.

Per questi motivi, signor Presidente, i Democratici-L'Ulivo voteranno a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, si tratta di un provvedimento atteso, tant'è che, com'è stato già ricordato nell'Aula, il collega senatore Pizzinato lo ha già depositato per tre legislature: lo stesso senatore ha ripresentato lo stesso disegno di legge con le medesime caratteristiche per tre legislature.

Quello che duole è che su un argomento così importante si sia concesso poco tempo per svolgere una corretta discussione. Sono convinto che sia arduo, in effetti, entrare nel merito delle cause che conducono un individuo a soggiacere ad una nociva dipendenza cronica, ad un vizio che produce una grave condizione morbosa. Per farlo, si dovrebbero affrontare analisi complesse che investono studi di natura psicologica e psichiatrica che non è il caso di ricordare ora a ciascuno di noi. Noto che, come nell'approvazione della legge precedente, si dà e si continua a dare, come è giusto che sia, giusto rilievo all'informazione. Siamo tutti convinti, mi auguro, che quel salto culturale che deve appartenere alla crescita della nostra nazione non può non passare attraverso un investimento su una corretta informazione.

Ebbene, sono convinto che anche in questo caso l'informazione rivolta soprattutto ai giovani debba svolgere un ruolo, non dico preminente, ma quanto meno importantissimo, trattandosi di un fenomeno che desta crescente preoccupazione, particolarmente alla luce dei dati emersi a seguito di alcune recenti indagini, che hanno evidenziato come l'alcolismo colpisca maggiormente le giovani generazioni.

Chi ha modo di avere frequentazioni giovanili sa che, più che la droga, preoccupa proprio l'abuso di sostanze alcoliche e l'avvio verso l'alcolismo. Compito di questa legge è prevenire e facilitare il reinserimento nella società dei soggetti affetti da tale patologia.

Il Gruppo di Alleanza nazionale vota convintamente a favore di questo disegno di legge ed è certo che, così come per altre problematiche di così intenso valore sociale e morale, nel caso in corso d'opera fosse necessaria qualche correzione o qualche aggiornamento della normativa, noi saremo disponibili ad offrire il nostro contributo. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Centro Cristiano Democratico a questo disegno di legge.

Siamo tutti consapevoli dell'importanza dell'adozione di questo provvedimento, semmai si può solo ricordare in termini non positivi il ritardo con il quale il Parlamento affronta l'argomento. È stato testé ricordato che la proposta di legge è stata presentata da più legislature e arriva in porto per miracolo a conclusione di questa legislatura.

Sappiamo tutti e da tempo che esiste uno straordinario disagio giovanile; io credo che anche una legge del genere, su cui peraltro il voto non può che essere favorevole, non affronti in maniera adeguata il disagio giovanile, che è la premessa per una serie di devianze, compresa la dipendenza dall'alcol. Non starò certamente a diffondermi sull'analisi del disagio giovanile per sottolineare che ciò che occorre è individuare elementi attraverso i quali la società responsabilizzi meglio la famiglia, la scuola ed il corpo sociale nel suo insieme, perché l'affermarsi di disvalori o la crisi dei valori tradizionali in un certo senso spinge i giovani a cercare un surrogato, che va dall'uso della pasticca quando si va in discoteca all'uso di alcol per combattere la timidezza, con il rischio di creare dipendenza e cronicizzarsi.

La società non è adeguatamente organizzata nemmeno ad aiutare gli alcolisti che vogliono uscire da questo disagio; io credo sia noto a tutti che in Italia il Servizio sanitario nazionale non ha strutture adeguate a questo obiettivo. Poiché oltretutto la dipendenza dall'alcol crea gravissimi danni economici alla società, per gli incidenti stradali, le malattie, i ricoveri ospedalieri, i disagi familiari, credo sia assolutamente necessario assicurare un impegno maggiore della collettività nazionale per combattere l'insorgere della dipendenza dall'alcol.

Crediamo che comunque questo disegno di legge rappresenti un primo passo giusto in tale direzione, ma auspichiamo che, magari nella prossima legislatura, si mettano in moto interventi più complessi e più adeguati in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo CCD)*.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia si asterrà su questo provvedimento, pur apprezzando la replica del relatore, senatore Di Orio, il quale ci ha fornito più puntuali particolari relativi al fenomeno dell'alcolismo giovanile.

Sappiamo benissimo essere questa una piaga della nostra società e nessuno mette in dubbio che il problema esiste. Quello che ci permettiamo di mettere in discussione è la validità del provvedimento per risolvere quel problema.

Così come ringraziamo il senatore Di Orio di aver voluto riconoscere agli emendamenti presentati dai senatori di Forza Italia una validità che avrebbe senz'altro portato la legge ad essere migliore di quella che è. Peccato, però, che quegli emendamenti non sono stati approvati. Ecco allora che ci troviamo ancora una volta di fronte ad un provvedimento legislativo che vorrebbe ma non può, che potrebbe essere una buona legge, e dobbiamo soltanto accontentarci di qualcosa che è un primo passo.

Credo che anche questo provvedimento legislativo sia figlio della presunzione di questa maggioranza, convinta soltanto con il titolo di risolvere il problema che la legge affronta. Magari bastasse un titolo, magari

bastasse una consulta per andare ad affrontare i problemi dei tanti giovani di oggi, problemi legati all'alcol, alla violenza, alla droga e quant'altro!

Noi, quindi, ci asteniamo e per grande senso di responsabilità ci auguriamo che questo provvedimento legislativo porti i risultati che oggi molti colleghi auspicano. Mi auguro vivamente, sinceramente, di sbagliare giudizio su questo disegno di legge, ma siccome sono abituata ad alzare la mano soltanto quando sono convinta della validità di un provvedimento, preferisco, insieme al mio Gruppo, in questa fase, stare a guardare, denunciando una legge che non soddisfa le esigenze e le aspettative a fronte di un problema che diventa sempre più grande. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

CARELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA. Signor Presidente, non voglio riprendere le motivazioni che hanno portato diversi Gruppi parlamentari ad esprimere il loro voto a favore di questa legge. Le condivido ed annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo.

DE ANNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE ANNA. Signor Presidente, per convinzione personale, voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 5006.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 230, 1331, 1525, 1861, 2016, 2587 e 4073.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(5005) Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 5005.

La relatrice, senatrice Pagano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

PAGANO, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, dopo il ritardo nell'espletamento delle procedure relative all'assunzione in ruolo attraverso lo scorrimento delle graduatorie, ci siamo venuti a trovare di fronte ad una situazione che poteva mettere in gravi difficoltà la continuità didattica in moltissime classi della scuola. Si tratta, quindi, di sanare la questione.

Ad inizio anno scolastico sono stati nominati supplenti provvisori che, al momento in cui le graduatorie sono state espletate, dovevano essere sostituiti con la nomina di supplenti definitivi per tutto l'anno scolastico: si tratta di 10.000 unità.

A questo punto, con il decreto si pongono i supplenti provvisori nella condizione di rimanere nelle classi e si utilizzano coloro che erano nelle graduatorie e avevano diritto a quel posto nelle scuole in base a progetti che queste ultime presenteranno ai provveditorati agli studi.

Per quanto riguarda il secondo punto, che concerne i vincitori di concorso, il termine del 31 marzo 2001 previsto dal decreto-legge n. 240 è spostato al 30 giugno 2001, onde permettere il riconoscimento degli effetti giuridici delle nomine.

Mi preme sottolineare che tutto ciò, non comportando alcun aumento di spese, non produce maggiori oneri a carico dello Stato, dal momento che il trattamento economico spettante al personale interessato è corrisposto dalle istituzioni scolastiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Asciutti. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame nasce dalla cattiva programmazione che questo Governo ha attuato in campo scolastico. Non riusciamo a comprendere la gran fretta con cui questo Governo si è mosso in materia scolastica negli ultimi tempi.

Come appare evidente, il decreto-legge in discussione ha oggi un suo valore. Si parla tanto di continuità didattica: ma chi può negare la continuità didattica ad una classe al mese di marzo? Come si poteva precedentemente pensare di cambiare i docenti il 31 marzo? Questo però la dice lunga sull'attenzione che Governo dedica alla scuola. Affermo ciò perché l'attuazione dei cicli scolastici comporta, signor Presidente, problemi notevoli, visto che i programmi devono ancora essere sottoposti al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti e che, ovviamente, ciò avverrà nella nuova legislatura. Ciò implica inevitabilmente un prolungamento dei tempi ma, ciò nonostante, in base agli intendimenti dell'attuale Governo si vorrebbe dare avvio ai nuovi cicli scolastici all'inizio dell'anno scolastico 2001-2002.

Perché ci meravigliamo poi se il ministro De Mauro è stato maltrattato, tanto da piangere non solo a Napoli, ma anche a Milano, quando ha parlato di università? Ho l'impressione che da parte del ministro De Mauro si sia commesso un peccato di supponenza, nel senso buono della parola. Non avendo ascoltato le famiglie, gli insegnanti e, in parole povere, gli operatori della scuola, oggi si trova in un certo senso isolato

nel portare avanti una riforma scolastica che non è gradita dal popolo italiano: non era gradita da metà della popolazione italiana i cui interessi abbiamo difeso in questa Aula in occasione dell'esame della riforma scolastica. Il Ministro ha avuto fretta e quella fretta ha portato all'odierna conversione del decreto-legge al nostro esame.

Come è evidente, non possiamo votare contro questo provvedimento, per cui ci asterremo. Quando si parla di continuità didattica vi è un apporto significativo nell'ambito della classe. Ma come spieghiamo alle famiglie il salto pindarico che questo Ministro vuol fare per risolvere il problema della cosiddetta «onda anomala»? Oggi il ministro De Mauro si preoccupa di dare continuità didattica a tutti gli studenti, ma non si preoccupa minimamente di far saltare un anno scolastico a gran parte della popolazione scolastica (si parla del 25 per cento). Si vogliono chiudere in fretta, quanto prima, il primo ed il secondo ciclo scolastico facendoli partire quasi contemporaneamente.

A nostro avviso, sarebbe stato preferibile realizzare la riforma della scuola nei tempi che un provvedimento di tal genere necessariamente comporta. D'accordo sui cicli di dodici anni, ma ovviamente se realizzati in maniera graduale, senza terrorizzare la famiglia alla quale si proporrà di far saltare un anno scolastico al proprio figlio che va bene a scuola, con tutto ciò che ne conseguirà, visto che quell'anno scolastico non sarà mai recuperato.

Allora la preoccupazione della famiglia è la seguente: di fronte ad un ragazzo che va bene a scuola, perché fargli saltare un anno per poi farlo ritrovare tra quelli che non vanno bene? Perché creare una situazione di difficoltà a questi ragazzi?

Potrei continuare a citare molti aspetti che destano preoccupazione, una preoccupazione che però non è condivisa da questo Ministro né da questo Governo, e che riguarda, ad esempio, il tema dell'insegnamento o quello della cultura. Faccio presente, al riguardo, che la riforma dei cicli scolastici, a meno che non si ponga rimedio, farà precipitare la cultura nel Paese.

Un altro aspetto di questo decreto-legge che non riesco a capire è rappresentato dal comma 3 dell'articolo 1. In proposito, la relazione della senatrice Pagano recita testualmente: «Nel comma 3 viene considerata la posizione del personale che, assunto provvisoriamente all'inizio dell'anno scolastico, in forza del citato decreto-legge n. 240 del 2000, sia stato licenziato per il subentro dei titolari;...»

Che vuol dire questa affermazione? Mi sembra infatti evidente che se subentra un titolare, per la stessa natura giuridica della supplenza, il supplente si dimette. Tuttavia, prosegue la relazione della relatrice Pagano: «si è ritenuto equo – ed è quello che non comprendo – il riconoscimento, sia pure ai fini giuridici, del servizio che tale personale avrebbe potuto prestare fino al termine dell'attività didattica».

Evidentemente, il riconoscimento di questo personale che non ha lavorato viene ritenuto equo; e allora gli altri supplenti, quelli assunti provvisoriamente? Perché per questi non viene previsto un riconoscimento e

per gli altri invece sì? Mi sembra talmente semplice la cosa! Evidentemente si vuole elargire qualcosa e per una ragione che non riusciamo a comprendere.

Concludendo, desidero sottolineare che i sindacati CGIL, CISL e UIL (stavolta tutti compatti per quanto riguarda il mondo della scuola) hanno richiesto – forse in ritardo – dei cambiamenti per quanto riguarda il personale educativo; tuttavia, queste istanze non sono state assolutamente recepite dalla maggioranza. Mi auguro quindi che la relatrice possa intervenire attraverso la presentazione di emendamenti – solo lei può farlo – che si occupino anche del personale educativo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brignone. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, si tratta indubbiamente di un provvedimento necessario ed anche urgente e queste sono, quindi, già motivazioni sufficienti per ritenerlo condivisibile.

Inoltre, questa norma tutela i posti di lavoro dei supplenti che vengono confermati fino al termine delle attività didattiche, attuando in tal modo il principio della continuità didattica, condiviso da tutti ma purtroppo osservato solo in poche occasioni, come ben sanno i colleghi che conoscono il mondo della scuola.

La relatrice stessa, però, ha osservato che il provvedimento è stato determinato anche da alcuni ritardi, senza specificare esattamente se questi fossero giustificabili o meno. Al riguardo, aggiungerei un'altra considerazione: non si esclude che si verifichino ulteriori ritardi; tant'è vero che al comma 5 dell'articolo 1 si prevede che il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, con proprio decreto, il termine del 30 giugno 2001 qualora vi siano ulteriori ritardi per motivi di eccezionale gravità e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Queste sono sostanzialmente le argomentazioni che non mi consentono di esprimere un voto totalmente favorevole su questa norma. Pertanto, mi asterrò, perché pur riconoscendo la necessità del provvedimento, certamente non posso neanche disconoscere le motivazioni – che non sono state chiarite – che lo hanno determinato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rescaglio. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, premetto che rimarrò molto fedele al testo, perché non siamo chiamati oggi, in questa sede, a parlare di tutti i problemi della scuola.

A mio giudizio, bisogna tener conto del fatto che il piano di utilizzazione non può dimenticare che alle sue spalle vi è l'enorme quantità di insegnanti che ha affrontato il concorso. Mi domando se ci rendiamo conto che dal 1991 in poi la scuola non ha più permesso agli insegnanti

di conseguire un'abilitazione; si è, quindi, accumulato un numero notevole di insegnanti, arrivando addirittura alla quarta fascia, che debbono sostenere il concorso per ottenere un titolo che giuridicamente abbia senso nel settore scolastico.

Pertanto, se adesso si dimentica la vicenda storica, ciò significa riconoscere che i problemi sono tutti giunti al nodo ma che tale situazione non può essere attribuita a questo Esecutivo. Purtroppo i Governi precedenti, in questo senso, si sono dimenticati della scuola e, quindi, si è creata una situazione di estrema precarietà.

Devo dire che in fondo non è insignificante il rispetto dei diritti acquisiti. Il Ministro della pubblica istruzione ha operato un atto di giustizia che – secondo me – deve essere apprezzato, sia pure nei limiti che riconosciamo. Ripeto, infatti, che il piano di utilizzazione mette sul tappeto particolari problemi. Tuttavia, il rispetto dei diritti acquisiti è un fatto molto significativo, soprattutto per quanto concerne l'aspetto giuridico. Sappiamo bene, come insegnanti, quale significato abbia l'aspetto giuridico per la ricostruzione della carriera. Quindi, il riconoscimento che, tra i limiti esistenti al momento attuale, esiste quello della valorizzazione della condizione giuridica, credo non si possa mettere in discussione proprio per onestà ed obiettività.

Permettetemi anche di dire a chi ha vissuto nella scuola che, per la prima volta, da noi è scaturita una regola che si occupa dei problemi dei supplenti. Ma quando mai ai supplenti sono stati riconosciuti dei diritti nella nostra logica della scuola in tutti questi anni? Adesso si è avvertito che i supplenti hanno rappresentato e rappresentano un momento culturalmente efficace per la scuola e viene data loro una risposta che mi sembra meriti tutta la nostra attenzione. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, di fatto posso condividere le dichiarazioni già svolte in quest'Aula dai senatori Asciutti, Brignone e anche dal senatore Rescaglio, il quale ha ragione quando afferma che una serie infinita di docenti ha partecipato ai concorsi. Tuttavia, la verità è che non si è tenuto conto di questo aspetto, si è cercato di fare tutto e di farlo in fretta. Le nuove normative sulla scuola, che sono state tante, hanno caratterizzato il grande attivismo dei Governi che si sono succeduti in questi cinque anni. Tutti i provvedimenti sono stati realizzati con la massima urgenza, attraverso dei bracci di ferro – è vero, senatrice Barbieri – tra maggioranza ed opposizione, e sono stati approvati. Spesso sono stati approvati provvedimenti blindati con poco più di cinquanta voti di preferenza, di maggioranza. È anche vero che non ci possiamo più meravigliare di questo, dal momento che oggi approviamo leggi costituzionali con soli 51 voti di maggioranza.

Il provvedimento al nostro esame non può non essere approvato, perché getterebbe la scuola nel caos e metterebbe gli studenti italiani in una

grande situazione di disagio: non sarebbe più garantita la continuità didattica e sarebbero messi in discussione probabilmente anche gli stessi esami finali. Allora, pur nutrendo al riguardo varie perplessità e sottolineando certi problemi che questo provvedimento fa nascere, preannuncio che voteremo a favore nell'interesse della scuola, dei ragazzi e della classe insegnante. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Suspendo brevemente l'esame del disegno di legge in titolo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2819-2877-2940-2950-2957-B) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2819-2877-2940-2950-2957-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relazione è stata stampata e distribuita. Senatore Smuraglia, intende integrarla?

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Novi. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, avremmo preferito che l'esame di questo provvedimento sui patronati fosse anticipato o seguito immediatamente da quello relativo ai bilanci dei sindacati: ciò avrebbe costituito un elemento di grande trasparenza che avrebbe contribuito non poco a fugare il clima di sospetti che accompagna questo disegno di legge.

Sia chiaro che non abbiamo nulla contro i patronati, che sono stati uno strumento essenziale di crescita civile e sociale di questo Paese (e lo sono tuttora). Come lei sa, signor Presidente, a volte questo strumento subisce delle deviazioni; ma noi non vogliamo assolutamente soffermarci sulle deviazioni in questa sede.

Diciamo che è una legge necessaria, una legge di riordino, di razionalizzazione, di modernizzazione e diciamo che i patronati sono soggetti sociali non istituzionali di grande rilievo. Avremmo preferito che si arri-

vasse alla discussione in Aula con una contestualità fra i due provvedimenti, ma non è stato possibile ottenerla.

Ci guarderemo bene comunque dal fornire un'arma di polemica nel corso della campagna elettorale a quanti, per esempio, hanno fatto sì che il potere d'acquisto dei lavoratori italiani diminuisse del 7,5 per cento negli ultimi dieci anni. Siccome non vogliamo offrire alcuna copertura demagogica a nessuno, la legge sui patronati la facciamo passare senza nemmeno ricorrere agli ordinari strumenti di ostruzionismo parlamentare cui ricorre l'opposizione in questi casi. Diciamo che è una legge sotto certi aspetti necessaria e prendiamo atto che la maggioranza non ha ritenuto, come noi riteniamo, che fosse essenziale quella contestualità.

Pur tuttavia – ripeto – non intendiamo affrontare la campagna elettorale facendoci accusare di essere contro i precari della scuola, contro i patronati, contro il mondo del lavoro. Non abbiamo nessuna intenzione di offrire queste armi polemiche alla sinistra.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

SMURAGLIA, *relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

BARBIERI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 1.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, anticipo il mio parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge.

BARBIERI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 7.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori, fino alle parole «di consulenza».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.1 e l'emendamento 8.2.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori, fino alle parole «di consulenza».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 8.3 e l'emendamento 8.4.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, con l'occasione vorrei ricordare che questa mattina, prima di passare all'esame di tale provvedimento, avevo sottolineato che in questo Paese c'è un problema fondamentale: il conflitto di interessi dei sindacati su questo argomento. Di fatto c'è un paradiso fiscale che riguarda il sindacato. In questo Paese i sindacati sono gli unici che non devono dar conto di ciò che fanno. È vero che interveniamo per il povero commerciante, per il povero operatore e se manca la ricevuta fiscale magari lo mandiamo in galera, però vi è un problema fondamentale che riguarda la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato da parte del sindacato. Alcune organizzazioni sindacali, certamente, lo fanno e potrebbero portarlo avanti.

C'è, però, un provvedimento che dal luglio scorso è fermo in quest'Aula poiché non viene posto all'ordine del giorno. Ci apprestiamo a votare un provvedimento sul quale ci asterremo (non siamo, quindi, contrari) mentre ne tralasciamo un altro che dovrebbe essere propedeutico a questo. Penso che il Parlamento, comportandosi in questo modo, legiferi male.

Invito dunque tutti i senatori ad una maggiore attenzione su un provvedimento del genere e, se fosse possibile, chiederei una breve sospensione per passare prima all'approvazione dell'altro provvedimento propedeutico; oppure, propongo di approvarlo subito dopo, con un impegno del Presidente di portare all'esame dell'Aula anche l'altro argomento, che ci sembra indubbiamente importante e fondamentale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Senatore Lauro, mi affido alla sua consueta disponibilità. Abbiamo predisposto un programma che è stato approvato all'unanimità; questi sono gli argomenti. Posso aggiungerne anche degli altri, ma ritengo sia opportuno valutare nella seduta notturna, presi i dovuti contatti con i Capigruppo, se ciò sia possibile. Le chiedo, pertanto, di non insistere.

LAURO. Signor Presidente, non per replicare a quanto lei ha affermato ma sei mesi fa fu preso lo stesso impegno. Oggi ci avviamo a chiudere i provvedimenti in esame.

Invito, ripeto, se ciò fosse possibile, ad approvare il provvedimento al nostro esame, impegnandoci però a far sì che successivamente venga approvato anche l'altro provvedimento, perché essi sono collegati tra di loro.

Chiedo, pertanto, alla Presidenza di tener conto di questa mia richiesta e, se possibile, di prenderla in considerazione.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, prima della votazione finale vedremo quali assicurazioni ci verranno offerte in merito dal senatore Smuraglia.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 14 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 16 e 17 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 19, 20 e 21 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, prima di tutto vorrei esprimere il mio assenso in merito alla richiesta avanzata dal senatore Lauro.

Penso che esaminare anche disegni di legge che vengono richiesti dalle opposizioni sia un segnale positivo che non blocca la democrazia, come spesso è avvenuto in questo Parlamento, dove si sono portati avanti disegni di legge richiesti dalla maggioranza dimenticandone altri che hanno pari importanza.

Fatta questa premessa, vorrei brevemente ricordare l'*iter* di questo disegno di legge.

Questo provvedimento è stato discusso a lungo nella Commissione lavoro del Senato e anche in Aula. Si tratta di un disegno di legge che fa riferimento a varie proposte di legge, comprese una della mia parte politica e una del Governo. L'argomento è molto delicato. Parlo di questo proprio per ricordare che in Commissione si era riusciti ad arrivare non dico ad un accordo, ma ad una sintesi per far sì che il disegno di legge venisse approvato senza ostacolare altre attività, altre professionalità, che svolgono i medesimi compiti.

Il disegno di legge è stato trasmesso poi alla Camera, presso la quale, chissà perché, è rimasto fermo per lunghissimo tempo, per anni. È tornato al Senato e deve essere approvato in tempi rapidissimi, possibilmente senza discussione, senza far sì che chi vuole esprimere un giudizio o un parere abbia la possibilità di farlo. Questa è la macroscopica realtà che salta agli occhi di tutti.

Ormai il Senato è ridotto ad una Camera nella quale si deve approvare in tempi rapidi tutto ciò che viene proposto dall'altro ramo del Par-

lamento, senza poter intervenire, senza poter fare alcuna modifica, in una serata nella quale l'ordine del giorno viene modificato, trasformato, si dice che non si discute, ma poi tutto improvvisamente viene discusso. Sicuramente non è una serata esaltante per i lavori in quest'Aula.

Abbiamo presentato alcuni emendamenti che volevano riportare il testo del disegno di legge a quello che avevamo votato prima in Commissione e poi in quest'Aula, perché ritenevamo e riteniamo che quello fosse un testo equilibrato. Invece, alla Camera è stato modificato. Il relatore dice che ciò non è accaduto per le parti fondanti, ma in pratica ci sono state modificazioni complicate, che potranno sicuramente portare ad ulteriori complicazioni a livello del mondo del lavoro e delle professionalità.

Per questo motivo, non ci sentiamo di votare questo disegno di legge e la nostra posizione sarà pertanto di astensione. Ci rammarichiamo del fatto che una legge così importante, che poteva essere approvata con il consenso di tutti, venga votata soltanto dalla maggioranza, con l'esclusione delle forze che si riconoscono nel sociale e che hanno fatto del sociale una loro bandiera. Ripeto, con rammarico, che ci asterremo nella votazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Mulas, intervengo anche per tranquillizzare la pubblica opinione. Lei dice che siamo costretti ad approvare, ma questa è una giornata in cui maggioranza e opposizione selezionano gli argomenti e decidono di portarli in Aula. Se non è esaltante questa giornata, non so quale altra esaltazione potremmo trovare. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS*).

Il problema è che noi partiamo dall'idea che la *navette* debba essere infinita, che la Camera debba modificare – e forse qualche volta eccede – e che il Senato debba necessariamente fare lo stesso. Questa è anche la bellezza di un bicameralismo che, al punto in cui è sul piano istituzionale il dibattito politico, è messo fortemente in discussione. Ci sono argomenti che vengono fortemente contrastati, anche in questo ramo del Parlamento, rispetto al testo approvato dalla Camera e ci sono argomenti rispetto ai quali c'è una ragionevolezza nella valutazione dell'insieme.

Ci siamo avvicinati al testo in esame con l'intento di approvarlo definitivamente, dopo averlo vagliato attentamente in prima lettura e dopo aver recepito le modifiche della Camera dei deputati.

Prima di passare alla votazione finale, mi sembra che il senatore Smuraglia ci debba fornire qualche rassicurazione. Non escludo che si possa procedere, anche nella giornata di domani, – visto che è prevista una seduta pomeridiana – all'esame del provvedimento sollecitato dal senatore Lauro per approvarlo – se è possibile – definitivamente.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, mi pare che non competa a me dare queste assicurazioni: non sono membro della Conferenza dei Capigruppo. Se la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito una serie di argomenti, io la rispetto e non posso immaginare di sostituirmi ad essa per aggiungere ulteriori argomenti.

Debbo dire soltanto, a titolo personale, che il collegamento fra questo disegno di legge e l'altro mi pare molto forzato, perché una cosa è la pubblicità dei bilanci sindacali (che peraltro abbiamo approvato in Commissione senza alcuna difficoltà), altra cosa è la disciplina degli istituti di patronato, che è qualcosa di radicalmente diverso. Personalmente, quindi, il collegamento non lo vedo; in ogni caso, non spetta a me assumere impegni di nessun genere per quanto riguarda argomenti non già concordati in sede di Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, vedremo in Conferenza dei Capigruppo se possiamo accedere alla sua richiesta.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, su questo provvedimento ci asterremo, proprio perché non eravamo contrari. Volevo però cogliere l'occasione per evidenziare il collegamento tra gli istituti di patronato e il provvedimento: sono proprio i sindacati. I sindacati vivono in un'area di paradiso fiscale che certe volte si vuole andare a trovare nelle Isole Vergini e invece è qui, in Italia. Quindi, sarebbe opportuno che finalmente anche i sindacati, come tutti gli operatori, facessero dei bilanci e che fossero bilanci pubblici.

Al di là di questo, signor Presidente, per intervenire sul motivo del nostro voto di astensione, realizziamo una produzione legislativa complessa e spesso difficile; per questo c'è bisogno dei patronati. Alcune volte facciamo delle interpretazioni che rendono difficile scegliere tra le diverse opzioni; di conseguenza, il cittadino si trova in grossa difficoltà. Naturalmente, nelle grandi città questo avviene con la formazione e con i patronati, ma nelle piccole realtà, nei piccoli centri, ciò non può avvenire se non c'è una effettiva attività di volontariato e di patronato. Questo è uno dei motivi per cui siamo favorevoli a tale aspetto; però, dobbiamo anche evitare – e qui siamo agli elementi negativi – il rischio che in quest'ambito non si svolga più una competizione chiara di mercato, ma che essa sia alterata dalla posizione di privilegio accordata, attraverso tali provvedimenti, agli istituti di patronato.

Con queste parole vorrei riassumere il nostro voto di astensione; si poteva fare molto meglio, si poteva fare di più e saremmo stati più contenti se avessimo aggregato a questo l'altro provvedimento, al quale siamo favorevoli e che riteniamo addirittura propedeutico a quello che stiamo per approvare.

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, indubbiamente è necessaria una nuova normativa sugli istituti di patronato e di assistenza sociale che modifichi quella ormai vecchia del 1947, per adeguarla sia ai principi fondamentali della Costituzione, sia alle esigenze nuove che sono emerse in tutti questi anni, come pure per prendere atto di funzioni che tali istituti esercitano già di fatto.

La legge che stiamo per approvare in parte contiene queste novità: infatti, riconosce a tali istituti compiti nuovi, oltre alle materie previdenziali e pensionistiche; si interessa, oltre che dei lavoratori, di tutti i cittadini; si rivolge, oltre che agli italiani, anche agli stranieri e, oltre che agli italiani del nostro Paese, anche agli italiani all'estero. Tuttavia si tratta di una normativa che presenta per noi ancora motivi di forti perplessità, per ragioni che cito brevemente.

La prima riguarda alcune funzioni che a nostro parere sono state ampliate persino troppo: mi riferisco, ad esempio, alle consulenze in materia di diritto di famiglia o di successione.

In secondo luogo, riteniamo opportuno precisare meglio alcuni punti: ad esempio, la parità di condizioni fra tutti i patronati, l'accesso alle banche dati pubbliche, le tariffe per le forniture di servizi, le modalità dell'assistenza giudiziaria, il settore estero.

Infine, pensiamo che restino irrisolti, sostanzialmente, o risolti in modo non soddisfacente altri problemi quali quello dei rapporti amministrativi e finanziari fra i patronati e il Ministero e quello del trattamento fiscale dell'attività dei patronati, in quanto non riteniamo assolutamente soddisfacente la soluzione di cui all'articolo 18.

Per questi motivi, anche il Gruppo del Centro Cristiano Democratico esprimerà un voto di astensione su questo disegno di legge.

MONTAGNINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che l'estensione delle funzioni che la nuova normativa affida ai patronati, i requisiti che vengono richiesti agli istituti e il potenziamento, in fondo, del ruolo dei patronati sono più coerenti, rispetto alla normativa precedente, con i diritti dei cittadini.

Questa è una normativa che non potenzia soltanto i patronati: garantisce meglio i diritti dei cittadini. Non è fatta in funzione di un favore da fare ai patronati, ma del riconoscimento di un mondo che è cambiato, di uno scenario diverso e di bisogni e diritti dei cittadini che devono essere tutelati.

Per queste ragioni io credo che il nostro voto non possa che essere favorevole in modo convinto. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS).*

PELELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELELLA. Signor Presidente, intervengo per esprimere a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra un giudizio fortemente positivo sul provvedimento al nostro esame.

Io vorrei che si riflettesse anche su un altro dato. Questo provvedimento dev'essere posto in filiera con altre leggi e provvedimenti che incidono fortemente sul piano delle problematiche sociali: basti pensare solo alla legge quadro sull'assistenza sociale.

Insisto col dire che questo testo, sintesi di più provvedimenti e di una proposta di origine governativa, già equilibrato nella sua formulazione in prima lettura qui al Senato, è stato migliorato tenendo conto – lo voglio ricordare ai colleghi che si asterranno – anche di alcune legittime esigenze poste dall'opposizione, laddove all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), in riferimento alle sedi territoriali, si parla di una presenza in almeno un terzo delle regioni.

Dunque dobbiamo dire che si è compiuto un grande passo avanti, che si sono colte esigenze di presenza e di attività anche di istituti di patronato che sono promanazioni di organizzazioni sindacali e di lavoratori diverse dalle classiche CGIL, CISL, UIL.

Comunque, qual è stato l'assillo che ci ha governati? Che si desse vita ad un provvedimento che assicurasse serietà nelle prestazioni, il mantenimento al massimo grado della gratuità delle prestazioni stesse dove è possibile. Ciò significa anche – e la legge lo fa in modo preciso – assicurare risorse certe e congrue alle attività di patronato.

C'era bisogno di questa riforma perché il mondo del lavoro è cambiato completamente, il mondo della previdenza ha subito profondi mutamenti, il nostro Paese vive flussi migratori in entrata e in uscita che pongono alle organizzazioni di patronato problemi nuovi.

Noi crediamo che con questo testo si risponda anche alle esigenze di larghe fasce di cittadini deboli, estremamente deboli dal punto di vista economico e sociale. *(Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni).*

MANZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZI. Signor Presidente, la componente dei Comunisti italiani del Gruppo Misto voterà a favore di questo disegno di legge, anche perché riteniamo che il testo ritornato dalla Camera abbia ulteriormente migliorato il provvedimento. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato. *(Applausi dal Gruppo DS).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 5005

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 5005.

Ha facoltà di intervenire in replica la relatrice, senatrice Pagano, che invito ad intervenire molto brevemente, così da poter approvare la conversione del decreto-legge n. 16, com'è stato auspicato negli interventi dei senatori Asciutti, Brignone, Rescaglio e Bevilacqua.

PAGANO, *relatrice*. Signor Presidente, intendo ribadire l'urgenza del provvedimento, come riconosciuto anche dall'opposizione, e manifestare il mio accordo con quanto affermava il senatore Rescaglio: preferirei che delle questioni relative all'accelerazione della riforma della scuola si parlasse in un momento diverso da questo, in cui si sta avviando una campagna elettorale e quindi saremo giudicati dai cittadini.

Ritengo opportuno ricordare che abbiamo mutato le norme sul reclutamento con la legge n. 124 del 1999 e dopo dieci anni abbiamo espletato concorsi. Questo evidentemente ha comportato una serie di difficoltà nell'espletamento poi degli atti burocratici. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

BARBIERI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, invito i colleghi ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.100 e 1.104, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PAGANO, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre esprimo naturalmente parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1 e 2.

BARBIERI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi conformo ai pareri espressi dalla relatrice.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103 e 1.104, sono decaduti.

Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Pinggera e dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Pinggera e dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Gli ordini del giorno nn. 1 e 2, essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti in votazione.

Onorevoli colleghi, il senatore Giaretta ha presentato l'emendamento 1.0.100, tendente a modificare la legge n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica, introducendo disposizioni in materia di trattamento fiscale delle scuole paritarie.

Tale emendamento risulta estraneo al contenuto del decreto-legge in esame, che concerne unicamente il personale docente ed il relativo rapporto di servizio.

In relazione al particolare rigore con il quale deve essere valutata la corrispondenza al testo di proposte emendative presentate a decreti-legge, tale emendamento risulta improponibile ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Ricordo che all'articolo 2 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(5000) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 5000, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Rognoni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ROGNONI, *relatore*. Signor Presidente, in questa giornata di altissima produttività l'Assemblea ha la possibilità di battere tutti i *record* di approvazione con questo decreto, sul quale c'è un accordo di fondo.

Si tratta di una situazione abbastanza paradossale, perché il decreto, nato per un differimento di termini, strada facendo diventa forse il più importante provvedimento dal punto di vista strategico degli assetti futuri del sistema radiotelevisivo, con l'inserimento di una parte della legge n. 1138, che è «saltata» in Commissione ma che è stata recuperata dal Governo per la parte che riguarda il digitale sulla quale c'era l'accordo di tutte le forze politiche.

Mi fa piacere dire che, dando il via alla sperimentazione del digitale terrestre e fissando la data del 2006 per il passaggio del sistema radiotelevisivo dall'analogico al digitale, l'Italia si mette al passo con i tempi, supera i ritardi accumulati rispetto agli altri Paesi e avvia un processo di investimenti e di sviluppo di un settore industriale strategico per il Paese.

Il resto della relazione lo consegnerò successivamente alla Presidenza.

Non sono stati presentati emendamenti. Ci sono tre ordini del giorno, che la Commissione ha già approvato e che credo il Governo sostenga.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, credo debba restare agli atti qualche considerazione.

Anzitutto, il fatto che, oramai in zona Cesarini, *in extremis*, continuiamo a trattare un argomento così importante attraverso un decreto-legge la dice lunga sulla capacità di questa maggioranza di legiferare in materia.

Di fatto, mi spiace dirlo, forse più per la maggioranza che per noi, ma in questo caso direi che è un interesse del Paese; quindi, in qualche modo dispiace anche a me aver verificato che su questioni che sono fondamentali sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista mediatico – e sappiamo tutti quale importanza abbia in questo momento la televisione, non si sa se nel bene o nel male per quel che riguarda la vita economica e culturale dei cittadini – su una questione importantissima come l'avvio del digitale ci siamo ridotti all'ultimo minuto per dare finalmente il via ad una sperimentazione che evidentemente il Paese aspettava da tempo e di cui vi era assoluta necessità.

Quindi, è giocoforza approvare la conversione in legge di questo decreto-legge, visto che non vi è il tempo necessario per migliorarlo. Infatti, abbiamo rinunciato a presentare emendamenti proprio perché volevamo evitare una possibile *navette*; ci dispiace però che alcuni nostri emendamenti, che ritenevamo indispensabili per migliorare il testo, non siano stati recepiti alla Camera dei deputati.

Due sono le questioni che, a nostro parere, risultano irrisolte. Una concerne lo stato di precarietà di molte aziende che, in questo momento, operano *sub iudice* e non si capisce come questo stato di fatto possa conciliarsi con quanto richiamato prima dal relatore, e cioè che si darà il via a notevoli investimenti: nessuna azienda è in grado di investire se non sa in quanto tempo potrà operare!

In proposito, ricordo che esistono alcune norme del codice civile che disciplinano gli ammortamenti; quindi, in realtà, in questo momento questi investimenti sono in larga parte bloccati.

La seconda questione sulla quale avevamo insistito, e che faceva parte di un disegno di legge da noi presentato alla Camera dei deputati, concerneva i regimi; ebbene, continua ad essere vigente il regime concessorio, che a noi sembra, in qualche modo, anacronistico.

Questi due motivi fondamentali ci impediscono di votare convintamente a favore del disegno di legge in esame; pertanto, ci asterremo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Onorevole Presidente, anche sulla base della mia esperienza, devo dire che queste ultime giornate sono state estremamente significative ai fini dei lavori parlamentari. Mi lamento soltanto per il fatto che, in queste ultime ore, si voglia accelerare in maniera eccessiva e non sempre trasparente – mi permetto di sottolinearlo – l'andamento dei nostri lavori.

Prevedere fra poco una riunione congiunta delle Commissioni giustizia e affari esteri, e domani mattina una riunione della stessa natura per esaminare un provvedimento che giace nei cassetti dal 1998, a me sembra una forzatura che, senatore Rognoni, va nella direzione opposta a quello che lei giustamente rivendicava come essere uno dei primati di questa Assemblea.

Onorevole Presidente, mi lamento in questo caso per il fatto che si debba votare a scatola chiusa e senza un minimo dibattito in questa Aula su un argomento di grande rilevanza, dal momento che concerne la qualità e il futuro delle trasmissioni digitali nel contesto di uno sviluppo addirittura rivoluzionario dei mezzi di comunicazione mondiali.

Argomenti di questa natura, che coinvolgono il destino della comunicazione in Italia, il destino ed il futuro della RAI, meriterebbero, a mio avviso, un dibattito non tanto e non solo nella Commissione competente, che pure – in base a quel che mi risulta – ha lavorato per diversi mesi, e di ciò va dato atto, senatore Rognoni.

Dal punto di vista, però, di un'informazione generale, di un confronto su idee che, tra l'altro, non sono inquadrabili in questa o quella visione di carattere politico ma hanno rilevanza tecnica, scientifica, culturale di valore straordinario, non mi sembra opportuno fare tutto questo nello scorcio non di una seduta ma addirittura di una legislatura. Ciò comunque non mi induce ad assumere una posizione contraria; anzi, se necessario, mi pronunzierò a favore dell'approvazione di tale provvedimento.

Tuttavia, pur nell'apprezzamento più ampio dei lavori dell'Assemblea, della guida, onorevole Presidente, attenta ed attiva con cui lei ha condotto i nostri lavori, pur in questo quadro, mi permetto di dichiarare, a futura memoria, che certi argomenti meriterebbero un dibattito ampio, un confronto su tutte le posizioni non solo di ordine politico – ripeto – ma scientifico che riguardano il futuro non soltanto degli italiani, ma forse della comunicazione mondiale. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Travaglia*).

PRESIDENTE. Senatore Servello, posso darle ragione per quanto riguarda il principio. Faccio presente che il Presidente dell'Assemblea convoca la Conferenza dei Capigruppo a cui sottopone un programma di lavoro che può ricevere o meno l'assenso. Questi sono i programmi elaborati e in questa occasione accolti all'unanimità in sede di conferenza dei Capigruppo.

Quindi prendo atto del suo rilievo a futura memoria.

Sui lavori del Senato

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, credo che non si debba esagerare nel parlare «a futura memoria», giacché questa sera abbiamo toccato argomenti che meriterebbero una napoletana scaramanzia.

Personalmente, ma anche sollecitato dai colleghi, vorrei sottolineare che questo ritmo dei lavori parlamentari dà la sensazione di un «assalto alla diligenza legislativa». Peraltro, stiamo affrontando argomenti di grandissimo rilievo, centrali per la crescita del Paese – mi riferisco allo sviluppo delle tecnologie digitali – senza poter ascoltare un'adeguata relazione da parte del relatore (che questa sera ha altri impegni), senza venire informati sull'opinione del Governo, senza confrontarci nemmeno per tre quarti d'ora.

Viene da chiedersi che cosa potrà pensare chi eventualmente scorrerà i resoconti di questa seduta: forse, che siamo un gruppo di persone rappresentanti di interessi lobbistici, taluni d'accordo con i patronati, altri con le società di cremazione dei defunti. Questa è la sensazione che stiamo offrendo!

Ecco perché, signor Presidente, chiediamo non di «randellare» o di modificare il percorso stabilito attraverso la calendarizzazione proposita in sede di Conferenza dei Capigruppo, ma di procedere con un minimo di serenità e senza queste accelerazioni che, a nostro avviso, rischiano di indebolire anche la forza delle nostre decisioni in questa che è sostanzialmente una delle ultime sedute dell'Assemblea della presente legislatura.

Desideriamo rivolgere un altro appello: gli accordi presi vanno mantenuti bilateralmente. Non vorremmo che domani ci fosse riservata qualche sorpresa. Non desidereremmo certo che si verificasse quanto accadde nel 1996: mi riferisco agli accordi contro le cosiddette «liste civetta». Faccio presente che gli unici ad osservare tali accordi fummo noi del Polo, mentre l'Ulivo utilizzò quelle liste per guadagnare una decina di seggi che poi sono risultati determinanti, ad esempio, per far approvare la legge sul federalismo.

Ribadiamo quindi che gli accordi vanno rispettati – e in tal senso siamo anche disposti a cedere rispetto ai ritmi dei lavori dell'Assemblea – e vogliamo un impegno preciso affinché vengano osservati da tutti sia nella giornata di oggi che in quella di domani.

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei non deve cedere; è abbastanza coriaceo da far presumere che non cederà.

Le faccio presente che il problema esiste quando non c'è un accordo; ad esempio, si è convenuto di non affrontare argomenti come le rogatorie o l'asilo politico, nonostante rispetto ad essi vi siano sollecitazioni a tutti i livelli; ma, mancando un accordo in tal senso, non si può procedere al loro esame. Se si giunge però ad un accordo in sede di Conferenza dei Capi-gruppo non ci si può poi lamentare in Aula di esso.

Sugli sviluppi della situazione dell'ordine pubblico nell'area di Castelvoturno

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, continuano gli incontri presso la prefettura di Caserta e contemporaneamente è ancora occupata la stazione di Cannello Arnone.

Con protervia, i subcommissari hanno minacciato i sindaci di scaricare per altri venticinque giorni i rifiuti nella discarica situata nei pressi di Castelvoturno.

Invito – e supplico – il rappresentante del Governo a riferire al riguardo in Aula quanto prima, perché non possiamo rimanere inermi dinanzi ad atteggiamenti prevaricatori che stanno mettendo in ginocchio tutta la comunità casertana.

PRESIDENTE. Senatore Reccia, domani alle ore 14 il Governo è disposto a riferire in Aula.

RECCIA. Signor Presidente, domani, alle ore 14, chissà quanti altri fatti saranno accaduti.

PRESIDENTE. Cerchiamo di calmare gli animi. Non credo che la violenza debba prevalere sul diritto.

RECCIA. Il Governo avrebbe dovuto provvedere immediatamente a rasserenare gli animi e a non far arrivare a questo punto la situazione.

Credo che domani, 8 marzo, le donne ricorderanno quello di cui oggi il Governo è stato responsabile, ossia di aver consentito che donne e bambini fossero malmenati.

PRESIDENTE. Chiederemo alle donne di non partecipare a queste manifestazioni per onorarle in modo diverso.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 5000

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 5000.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, sono rammaricato come tanti altri che mi hanno preceduto, perché – come ha detto il relatore – si tratta di un provvedimento di svolta strategica che allinea il nostro Paese tra i primi in Europa per quanto riguarda la sperimentazione sull'analogico.

Tale provvedimento meritava un ben più ampio dibattito, anche se per dovere e per memoria storica devo far osservare che l'8^a Commissione ha dibattuto non solo i temi oggetto del nostro confronto e del voto prossimo, ma anche l'insieme della riforma del sistema radiotelevisivo non per mesi, ma per alcuni anni. Purtroppo non c'è stata un'intesa politica – non faccio il processo a nessuno, ma si tratta di una semplice constatazione – per quanto riguarda la riforma del sistema televisivo ed abbiamo assistito al naufragio del disegno di legge n. 1138.

Di comune intesa, maggioranza e opposizione hanno trovato un accordo almeno per quanto riguarda il digitale ed il destino dell'emittenza locale, dando ossigeno a queste realtà culturali oltre che economiche del nostro territorio. Abbiamo provveduto, con un voto di convergenza alla Camera e ritengo anche qui in Senato, ad aprire la strada dello sviluppo per quanto concerne le tecniche digitali, che sono il supporto di quello che comunemente viene definito il problema della convergenza multimediale. Quindi, stiamo rendendo un servizio al Paese con queste frontiere moderne della tecnologia.

Con questo spirito e con queste considerazioni, concordo con le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Poiché non sono riferiti emendamenti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, passiamo all'esame degli ordini del giorno, presentati dalla Commissione e riferiti all'articolo 2-*bis* del decreto-legge, introdotto dalla Camera dei deputati, che si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tali ordini del giorno.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 100, 101 e 102 non verranno posti in votazione.

Poiché non sono stati presentati emendamenti al successivo articolo del decreto-legge da convertire, passiamo alla votazione finale.

VERALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERALDI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole sul provvedimento in esame del Partito Popolare Italiano, chiedo di poter allegare agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la ringrazia e l'autorizza in tal senso. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Per una informativa del Governo in ordine alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina

GERMANÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, per l'ultima volta, dal momento che sembra che questa sera sia il penultimo giorno di scuola, vorrei sollecitare la Presidenza su un argomento importante che pongo in evidenza ormai da quattro mesi.

Non siamo riusciti ad entrare in possesso della relazione degli *advisor* sul benedetto attraversamento stabile dello Stretto di Messina. Credo sia assurdo, dopo che sono stati spesi otto miliardi, non essere in possesso della relazione. Reputo altrettanto assurdo il fatto che Rutelli dica a Reg-

gio Calabria una cosa e Pecoraro Scanio, lo stesso giorno, ne dica un'altra a Messina.

Poiché il Parlamento deve avere l'ultima parola, vorrei pregare i Ministri e coloro che intendono parlare del ponte di evitare di farlo in questi sessanta giorni per cercare di non fare campagna elettorale.

PRESIDENTE. Ministro Toia, sottosegretario Lauria, il senatore Germanà ha avanzato delle sollecitazioni alle quali bisogna pure rispondere e quindi, poiché i vostri Dicasteri non hanno competenza in materia, riferite al Governo di attivarsi prontamente per corrispondere – anche per iscritto – a quanto richiesto dal senatore Germanà.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAMO, segretario, dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20,16).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (4677)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato rispettivamente di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.

3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 48.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 16.360 milioni per il 2002 e lire 40.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

MODIFICHE ALLA TABELLA N
ALLEGATA AL D. P. R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915

ALLEGATO
(Articolo 1, comma 2)

dal 1° gennaio 2002 dal 1° gennaio 2003

2 ^a categoria	L. 3.149.364	L. 3.560.150
3 ^a categoria	L. 2.792.235	L. 3.145.837
4 ^a categoria	L. 2.476.337	L. 2.761.225
5 ^a categoria	L. 2.179.180	L. 2.368.241
6 ^a categoria	L. 1.906.394	L. 1.972.639
7 ^a categoria	L. 1.741.509	L. 1.741.509
8 ^a categoria	L. 1.694.205	L. 1.694.205

EMENDAMENTO

1.100

VEGAS

Ritirato

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati come segue:

dall'1-1-2002 dall'1-1-2003

2 ^a categoria	3.056.539	3.373.568
3 ^a categoria	2.712.647	2.994.007
4 ^a categoria	2.381.244	2.628.231
5 ^a categoria	2.040.955	2.252.646
6 ^a categoria	1.701.269	1.877.728
7 ^a categoria	1.741.509	1.741.509
8 ^a categoria	1.694.205	1.694.205

2-bis. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 come sostituito dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è elevato dal 50 per cento al 51,9 per cento dal primo gennaio 2002 e al 53,8 per cento dal primo gennaio

2003 degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni in materia di cremazione e dispersione
delle ceneri (5023)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

Art. 2.

Approvato

*(Modifiche all'articolo 411
del codice penale)*

1. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni».

Art. 3.

Approvato

(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Art. 4.

Approvato

*(Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)*

1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso dei cimiteri di urne».

Art. 5.

Approvato*(Tariffe per la cremazione)*

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 6.

Approvato*(Programmazione regionale, costruzione
e gestione dei crematori)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

Approvato*(Informazione ai cittadini)*

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 8.

Approvato*(Norme tecniche)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (5006)ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Approvato*(Oggetto - Definizioni)*

1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcolodipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti

dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità, con particolare riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.

2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

Art. 2.

Approvato

(Finalità)

1. La presente legge:

a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;

c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;

e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.

Art. 3.

Approvato

(Attribuzioni dello Stato)

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:

a) i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;

b) gli *standard* minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);

c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;

d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire un'attività di controllo continuativa.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o *anticraving* dell'alcolismo, per i quali è necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.

4. Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle attività di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 4.

Approvato

(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)

1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata «Consulta», composta da:

a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede;

b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;

c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;

f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;

g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;

h) due membri designati dal Ministro della sanità;

i) due membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l) il presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato.

2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.

3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, è designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *g)*.

4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.

5. La Consulta:

a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'articolo 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;

c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità;

d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente al-

l'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente legge.

6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 5.

Approvato

(Modifiche agli ordinamenti didattici universitari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonché del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio, l'apprendimento dell'alcolologia.

Art. 6.

Approvato

(Modifiche al codice della strada)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 8, lettera *c)*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati»;

b) all'articolo 186, comma 4, le parole: «In caso di incidente o» sono soppresse.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 ago-

sto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che preveda la modifica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.

Art. 7.

Approvato

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole: «con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale».

Art. 8.

Approvato

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

CAPO II

COMPETENZE DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 9.

Approvato

(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse destinate all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, all'individuazione dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione

degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della sanità sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Approvato

(Intervento ospedaliero)

1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Art. 11.

Approvato

(Strutture di accoglienza)

1. Nell'ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento domiciliare o in *day-hospital*.

2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.

Art. 12.

Approvato

(Collaborazione con enti ed associazioni)

1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di

enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni in materia di pubblicità)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelesive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.

2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:

a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;

c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.

3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.

4. È vietata la pubblicità radiotelesiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:

a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;

b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.

Art. 14.

Approvato

*(Vendita di bevande superalcoliche
sulle autostrade)*

1. È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16.

Approvato*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

**Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
(2819-2877-2940-2950-2957-B)**ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato*(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato)*

1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.

Art. 2.

Approvato*(Soggetti promotori)*

1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;

b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;

c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.

2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

Approvato*(Costituzione e riconoscimento)*

1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Restano altresì fermi le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.

2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale.

3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.

5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.

6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.

7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.

EMENDAMENTO

3.1

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

ARTICOLI DA 4 A 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Atto costitutivo e statuto)

1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:

- a) l'organizzazione promotrice;
- b) la denominazione dell'istituto;
- c) la sede legale;
- d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;
- e) gli organi di amministrazione e di controllo;
- f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;
- g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;
- h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.

2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.

3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 5.

Approvato

(Convenzioni)

1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate.

Art. 6.

Approvato

(Operatori)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.

2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche.

3. Esclusivamente in relazione all'attività di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Funzioni)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

2. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

Art. 8.

Approvato

(Attività di consulenza, di assistenza e di tutela)

1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano:

a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;

b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;

d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

2. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione pro-

motrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.

3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

8.1

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Le parole da: «Al comma 1» a «di consulenza» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le parole: «di consulenza».

Conseguentemente, anche nella rubrica, sopprimere le parole: «di consulenza».

8.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «di consulenza».

8.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Le parole da: «Al comma 2» a «di consulenza» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sopprimere le parole: «di consulenza».

Conseguentemente, anche nella rubrica, sopprimere le parole: «di consulenza».

8.4

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «di consulenza».

8.5

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Respinto

Nella rubrica, sopprimere le parole: «di consulenza».

**ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI****Art. 9.****Approvato**

(Attività di assistenza in sede giudiziaria)

1. Il patrocinio in sede giudiziaria é regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento.

3. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni

che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni.

4. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata.

5. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.

6. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

7. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.

EMENDAMENTI

9.1

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «assicurano» con le altre: «possono assicurare».

9.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «in considerazione» fino a: «dagli istituti stessi» con le altre: «previo specifico nulla osta del Consiglio nazionale forense».

9.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Respinto*Sopprimere il comma 3.*
_____**9.4**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Respinto*Sopprimere il comma 4.*
_____**9.5**

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Respinto*Al comma 4, sostituire le parole: «ne viene» con le altre: «deve essere».*
_____ARTICOLI DA 10 A 21 NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato*(Attività diverse)*

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:

a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;

b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera *a*), gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.

3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera *b*), e 2, prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.

Art. 11.

Approvato

(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

Art. 12.

Approvato

(Accesso alle banche dati)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-

guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

Art. 13.

Approvato

(Finanziamento)

1. Per il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.

2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

- a) 89,90 per cento all'attività;
- b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
- c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota.

4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime

unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.

5. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno.

6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.

7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;

b) individuazione dell'attività e dell'organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;

c) definizione, per le attività svolte e per l'organizzazione, delle modalità di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività e dell'organizzazione;

d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.

8. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

a) eredità, donazioni, legati e lasciti;

b) erogazioni liberali;

c) sottoscrizioni volontarie;

d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.

9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:

a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;

b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Art. 15.

Approvato

(Vigilanza)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.

2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato*(Commissariamento e scioglimento)*

1. In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8.

2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:

a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;

c) l'istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato*(Divieti e sanzioni)*

1. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13, per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione.

2. È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicitare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Art. 18.

Approvato*(Trattamento fiscale)*

1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-*bis*, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.

Art. 19.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato*(Relazione al Parlamento)*

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione è presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato*(Disposizioni transitorie)*

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.

2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza

di detti requisiti, l'istituto deve presentare il progetto di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l'attuazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera a).

4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 7, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.

6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 21.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;

b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.

3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16,
recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola
(5005)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disposizioni relative al personale docente)

1. I docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, restano confermati, sui posti attualmente occupati, fino al termine delle attività didattiche, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Il predetto personale, ove abbia titolo alla supplenza annuale in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti, viene confermato sino al termine dell'anno scolastico.

2. Il personale docente, che non risulta in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sia inserito nelle graduatorie permanenti in posizione utile ai fini del conferimento delle supplenze, di competenza dei Provveditori agli studi, per l'anno scolastico 2000-2001, è assunto fino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utiliz-

zazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tale fine i provveditori agli studi predispongono un apposito piano di utilizzazione. Il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della supplenza cui il docente avrebbe avuto titolo in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti è riconosciuto ai fini giuridici.

3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto di servizio sia cessato prima della data di entrata in vigore del presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato ovvero venga a cessare per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie concorsuali o permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, il periodo intercorrente tra la data di cessazione e il termine delle attività didattiche viene considerato come servizio prestato ai fini giuridici.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono utilizzare le graduatorie di istituto, per il conferimento di supplenze brevi, esclusivamente in mancanza di personale docente assunto ai sensi del comma 2.

5. Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, è prorogato al 30 giugno 2001. Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000, la sede di titolarità è assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2001-2002. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, con proprio decreto, il termine del 30 giugno 2001 qualora motivi di eccezionale gravità, non abbiano consentito l'approvazione delle specifiche graduatorie entro il predetto termine. Entro dieci giorni dall'adozione dell'eventuale provvedimento il Ministro riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.

6. Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, approvate anche successivamente al 30 giugno 2001, relative ai concorsi per titoli ed esami per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, le cattedre ed i posti vacanti e disponibili dal 1° settembre 2000, nei limiti previsti dal contingente autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2001.

7. Dall'attuazione del presente decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

1.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Decaduto

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al termine delle lezioni» con le altre: «in base alla posizione occupata nella graduatoria fino al 30 giugno 2001 o fino al 31 agosto 2001».

1.101

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Decaduto

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.102

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Decaduto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «ovvero venga a cessare» fino a: «31 agosto 2000».

1.103

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Decaduto

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.104

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Decaduto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al personale assunto temporaneamente dai dirigenti scolastici sui posti vacanti e disponibili di competenza dei provveditorati agli studi e confermati ai sensi del presente decreto fino al termine delle attività didattiche o alla data del 31 agosto 2001, vanno riconosciuti con carattere retroattivo tutti i benefici contrattuali riguardanti le assenze per malattia o

infortunio, il compenso individuale accessorio o il *bonus* fiscale liquidato a tutto il personale dipendente».

1.105

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano la materia di cui all'articolo 6-bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, viene disciplinata a norma dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434; il personale che abbia conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento in provincia diversa da quella di Bolzano non può accedere ai ruoli provinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983 mediante l'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, ma esclusivamente mediante trasferimento ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983».

1.106

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano la materia di cui all'articolo 6-bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, è disciplinata a norma dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434; il personale che abbia conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento in provincia diversa da quella di Bolzano può accedere ai ruoli provinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983 esclusivamente mediante trasferimento ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983».

ORDINE DEL GIORNO

9.5005.1

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 5005, di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola,

premessi che:

l'articolo 1, comma 5, prevede una ulteriore proroga al 30 giugno 2001 del termine del 31 marzo 2001, fissato dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, termine entro cui possono essere disposte le assunzioni in ruolo sui posti disponibili per l'anno scolastico 2000-2001;

in occasione di tali assunzioni, disposte sulla base delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli e esami banditi nel 1999, si sta sovente presentando il caso di vincitori di cattedra che frequentano corsi di dottorato di ricerca, oppure che sono titolari di borse di studio o di assegni di ricerca presso università o enti di ricerca;

si sono verificati episodi in cui i dirigenti scolastici hanno frapposto ostacoli al soddisfacimento delle richieste di congedo per motivi di studio avanzate dai vincitori di cattedra, motivando spesso il loro rifiuto con la necessità di svolgere immediatamente l'anno di prova o comunque di non rinviarlo per più di una volta, o sostenendo che la concessione dell'aspettativa fosse a discrezione del capo di istituto, e non un diritto del richiedente;

per il dipendente pubblico ammesso a corsi di dottorato è previsto il diritto di avvalersi, a domanda, di congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, secondo il disposto dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476;

tale diritto è stato esteso ai borsisti post-dottorato dall'articolo 6, comma 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398, e, più in generale, il congedo straordinario senza assegni è disposto dal comma 9 dell'articolo 453 del testo unico approvato con decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994 per il personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali;

pure per i titolari di assegni di ricerca è previsto, all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che li istituisce, che «il titolare

in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni»;

impegna il Governo:

a emanare istruzioni in merito a mezzo di apposita circolare, affinché la concessione del congedo straordinario (per dottorandi e borsisti in genere) e dell'aspettativa senza assegni (per gli assegnisti di ricerca), per l'intero periodo di godimento della borsa di studio o dell'assegno di ricerca, sia sottratta alla discrezionalità del dirigente scolastico, eliminando a partire dalle prossime immissioni in ruolo le disparità di trattamento che si sono già verificate.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

1.0.100

GIARETTA, CASTELLANI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000 n. 62)

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, dopo le parole: «n. 460» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli di cui ai commi 1 lettera b), 2 e 3».

ORDINE DEL GIORNO

9.5005.2

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 5005, di conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola,

impegna il Governo:

ad interpretare il comma 8 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che assicura alle scuole paritarie il trattamento fiscale previsto per le organizzazioni non a scopo di lucro (onlus) di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, nel senso che detto trattamento sia assicurato alle scuole paritarie anche se prive dei requisiti di cui all'articolo 10, commi 1, lettera *b*), 2 e 3 dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 460.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi (5000)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 2001, N. 5*All'articolo 1:*

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «di tale piano» *sono sostituite dalle seguenti:* «del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001.

2-quater. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purchè le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: «individuati» sono inserite le seguenti: «dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di tele-

fonìa mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonchè della tutela della salute»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fino all'esecuzione delle azioni di risanamento».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda*). - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente esercitati, nonchè sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonchè i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le

emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli *standard* tecnici DAB (*digital audio broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (*digital video broadcasting*) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione

anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (*multimedia wireless system*). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorità adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni.

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il *Forum* permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore».

ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora)

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televi-

sive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.

2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma *2-bis* ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001.

2-quater. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ov-

vero cinque regioni al centro e al sud, purchè le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

Articolo 2.

(Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi)

1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purchè ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 120 giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute.

2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.

ARTICOLO 2-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2-bis.

*(Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri.
Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda)*

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente esercitati, nonchè sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonchè i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel ba-

cino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli *standard* tecnici DAB (*digital audio broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (*digital video broadcasting*) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale

ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (*multimedia wireless system*). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni.

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale

o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il *Forum* permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

ORDINI DEL GIORNO

9.5000.100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 5000, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi,

con riferimento all'articolo 2-*bis*, comma 7, lettera f),

invita il Governo

ad interpretare la norma nel senso che le procedure per il rilascio di licenze ed autorizzazioni dovranno comunque ispirarsi al criterio della procedura aperta, non discriminatoria e trasparente sottoponendo tutti i

candidati alle stesse procedure quando non vi sia una ragione obiettiva per procedere diversamente.

(*) Accolto dal Governo

9.5000.101

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 5000, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi,

con riferimento all'articolo 2-*bis*, comma 7, lettera h),

invita il Governo

ad interpretare la norma nel senso che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nello specificare gli obblighi di diffusione in chiaro, garantisca che i soggetti licenziatari per la diffusione di programmi in tecnica digitale diversi dalla concessionaria di servizio pubblico assicurino complessivamente la diffusione in chiaro di un numero di programmi almeno pari a quelli diffusi precedentemente in chiaro in tecnica analogica.

(*) Accolto dal Governo

9.5000.102

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 5000, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi,

invita il Governo

a chiarire che la lettera c) del comma 7 dell'articolo 2-*bis* si riferisce ai diritti e agli obblighi cui gli operatori devono attenersi per tutta la durata della licenza.

—————
(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Testo integrale della relazione del senatore Rognoni sul disegno di legge n. 5000

Meno male che ogni tanto il Governo deve ricorrere a «disposizioni urgenti per il differimento di termini»!

In fondo, anche l'esperienza di questa lunga legislatura – la prima di tre che di fatto non finisce anticipatamente – ci dice che in materia radiotelevisiva il ricorso al decreto-legge o alla legge per «il differimento di termini» ha finito per essere l'unica strada per ottenere un qualche risultato apprezzabile. Anche questa prassi anomala è – se vogliamo – figlia di quel conflitto di interessi che ammorba il lavoro di chiunque si occupi di televisione in questo Parlamento.

Giusto come *pro-memoria* per i colleghi senatori ricordo che: a) con la legge n. 122 del 1998 si sono inserite importanti norme di aiuto ai produttori indipendenti; b) con la legge n. 78 del 1999 abbiamo inserito misure per il *decoder* unico e regolamentato la complessa questione dei diritti del calcio in tv; c) con la legge n. 5 del 2000 abbiamo approfittato anche in questo caso di un differimento dei termini per introdurre la nuova disciplina relativa al rilascio delle concessioni.

Insomma se non ci fossero decreti-legge per «il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive» bisognerebbe inventarli! Dopo la batosta, la scoppola, presa in Commissione per «l'affossamento da conflitto di interessi» del 1138, un po' di ironia non guasta.

Ora anche il decreto-legge approvato alla Camera il 14 febbraio e oggi all'esame del Senato non fa eccezione. Anzi, con questo decreto che stiamo per convertire in legge forse il Parlamento prende le misure più importanti e strategicamente rilevanti per il futuro assetto dell'industria radiotelevisiva e multimediale.

È bene ricordare che dal momento in cui il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri e presentato alla Camera dei deputati per la conversione in legge sono accaduti nel frattempo due fatti importanti:

1. È stato celebrato tristemente – come ho accennato prima – il funerale del disegno di legge n. 1138 dopo mesi di confronto in Commissione. Non ho bisogno di raccontare chi e perché ha fatto fallire quel pezzo importante di riforma del sistema radiotelevisivo. Si tratta – ripeto una considerazione a noi tutti nota – di un fallimento figlio del più pernicioso e inquietante conflitto di interessi che la storia di questa nostra Repubblica abbia mai conosciuto;

2. È stata approvata in via definitiva la legge-quadro di riforma sull'inquinamento elettromagnetico.

Questi due fatti sono alla base di alcuni importantissimi cambiamenti introdotti a modifica della versione originale del decreto-legge. Prima di tutto, proprio il lavoro che il Senato ha fatto sull'articolo del disegno di legge 1138, relativo al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale, è stato felicemente recuperato dal governo ed è diventato l'importante articolo 2-*bis* (trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda).

Ecco che il decreto ha un'oggettiva ragione in più per essere approvato rapidamente. Occorre infatti sottolineare il carattere di urgenza e di novità proprio in quanto consente l'avvio del sistema digitale terrestre. Senza questa norma l'Italia si troverebbe in ritardo rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea, e in assenza di un quadro giuridico certo di riferimento il mercato stenterebbe a decollare.

In secondo luogo dopo l'approvazione della importante legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico è stato possibile intervenire sapientemente sull'articolo 2 relativo al «trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi». La norma inserita nel decreto diventa una efficace integrazione della legge ed è bene sottolineare che non c'è difformità alcuna fra le norme del provvedimento – parzialmente emendato alla Camera – e la legge-quadro di riforma. Queste norme cercano e trovano un equilibrio fra lo sviluppo delle imprese e gli interessi della collettività. Nel secondo comma dell'articolo 2, poi, sono previste le sanzioni che prima non c'erano e la cui assenza finora non ha consentito di intervenire efficacemente contro coloro che violavano i limiti previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente n. 381 del 1998.

Paradossalmente il titolo del decreto-legge ha finito per diventare apparentemente l'aspetto meno significativo del provvedimento. In fondo si tratta di un differimento di termini decisamente contenuto. Si propone il 15 marzo del 2001 come termine per il rilascio delle concessioni per la radiotelevisione privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, precedentemente fissato al 31 gennaio 2001 (decreto-legge n. 433 del 1999).

Il ritardo è un ritardo tecnico dovuto alla mole enorme di lavoro che la Commissione per la valutazione e la comparazione delle domande di concessione ha dovuto fare: si parla di ben 4.500 domande pervenute. Il che naturalmente non vuol dire che ci sono 4.500 tv locali che chiedono di essere autorizzate bensì che molte tv locali hanno presentato più domande a seconda dei bacini in cui sperano di poter distribuire il segnale.

Secondo quanto è stato dichiarato dal Governo alla Camera «siamo vicini a quel traguardo cui il Ministero ha guardato con impegno sin dall'inizio del processo riformatore: restituire all'emittenza locale la dignità anche formale necessaria». Insomma la conclusione di un accidentato percorso che ha visto tanti rinvii è ormai prossima.

Questo decreto affronta il complesso tema della regolamentazione delle frequenze e la questione dei Piani di assetto delle frequenze nell'ottica della trasformazione a cui questo settore è sottoposto in un momento di rapida evoluzione dalla tecnica analogica a quella digitale. La radiodif-

fusione televisiva e sonora si trova di fronte al grande tema del passaggio al digitale e si tratta di fissare le condizioni e le regole per la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva analogica in attesa del piano per il digitale.

Va detto che il Governo si è premurato di andare incontro a molte delle richieste delle tv locali. È significativo per esempio che anche le tv, che il 15 marzo non ottenessero la concessione, possono comunque proseguire fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale che dovrà essere adottato non oltre il 31 dicembre 2002. E da qui al 2002 e oltre chi ha costruito un'impresa che non ha la concessione sa che il suo lavoro non finisce in nulla ma resta in piedi un patrimonio che può essere ceduto ad altre tv locali oppure a concessionari televisivi nazionali che non abbiano il 75 per cento di copertura del territorio.

Senza dimenticare – altro importante punto a favore delle locali – che le concessioni costituiranno «titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale». Insomma anche le tv locali possono guardare al domani e programmare il loro futuro.

Un capitolo decisamente innovativo e importante che il decreto affronta è quello relativo alla diffusione radiofonica. Ci sono davvero importanti novità. Sulla base delle indicazioni dell'Autorità che si è trovata in grandi difficoltà rispetto al piano per l'assegnazione delle frequenze in analogico si è deciso di dare la precedenza al piano per il digitale (se si voleva, come si deve, rispettare la legge n. 249 del 1997, le frequenze disponibili avrebbero portato alla chiusura di molte radio vista la scarsità delle risorse in analogico disponibili: i criteri contenuti nella legge infatti portano alla concessione di un numero di reti inferiore alle attuali esigenze del settore).

Il piano per il digitale dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2001. Solo dopo verrà dato il via al piano per le radio in analogico. Qui la data non è specificata e sarebbe interessante sapere dal Governo quali previsioni sono realistiche. Anche perché nel frattempo tutti continuano a trasmettere.

Le radio avranno tempo fino al 30 settembre 2001 per dimostrare di possedere i requisiti necessari alla prosecuzione dell'esercizio. Senza contare che le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale – comma 2-*quater* – possono irradiare il segnale in aree ben più vaste di quelle previste dal 1138: si parla di bacini che arrivano fino a 15 milioni di abitanti e di quattro o cinque regioni contigue a seconda se al Nord, al Centro o al Sud Italia.

E torniamo ora a quello che personalmente ho sempre considerato il punto più strategico per il futuro della televisione e del multimediale: la sperimentazione e l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale. L'aver fissato la data del 2006 per il passaggio definitivo dall'analogico al digitale su frequenze terrestri sia per le tv sia per le radio ci potrebbe fare diventare uno dei Paesi più all'avanguardia da Paese arretrato quale oggi

siamo (decisamente indietro rispetto agli altri nella tv via cavo e via satellite).

Il limite del 2006 deve essere considerato come uno stimolo ad accelerare processi che in altri paesi sono già in fase avanzata. Il fatto poi che entro il 30 giugno 2001 debba essere pronto un regolamento dell'Autorità in base al quale verranno poi date dal Ministero le licenze e le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale fa capire che il tempo della sperimentazione è congruo, non eccessivo e che le condizioni per dare una risposta al duopolio esistente oggi nell'analogico ci sono tutte. Vedremo come il prossimo Governo saprà intervenire nel rispetto delle norme *antitrust*.

La normativa asimmetrica – tipica del settore delle telecomunicazioni e introdotta ora anche nella tv digitale – impone ai tre soggetti titolari di più di una concessione in tecnica analogica via etere di mettere a disposizione degli altri (anche non operatori televisivi) il 40 per cento della capacità disponibile.

Come suggerito in Commissione al Senato, avrei preferito che per la sperimentazione gli attuali titolari di concessione riservassero il 50 per cento almeno ad altri operatori. Il risultato raggiunto alla Camera, dove si è stabilito che almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi sia riservato a terzi, è comunque meglio di prima, anche se tende ancora a privilegiare il duopolio Rai e Mediaset.

È da sottolineare l'importanza di alcuni passaggi:

i consorzi non sono più obbligatori (come in una primissima versione del 1138) ma facoltativi; si consente agli operatori di scegliere di volta in volta la soluzione più opportuna. Per la sperimentazione, la costituzione di consorzi sarà necessaria in molte regioni;

la decisione, per esempio, di consentire la sperimentazione non solo ai concessionari ma anche ai titolari di autorizzazioni, come il caso di Retequattro e di Tele+nero (primo comma dell'articolo 2-bis);

altrettanto importante è che sia possibile comprare impianti e rami di azienda a condizione di usare le frequenze acquisite per sperimentazione (secondo comma);

mentre per la televisione le frequenze usate dalla tecnica analogica sono le stesse che servono per la sperimentazione e poi la trasmissione del digitale (con la consapevolezza che su quello che oggi è un canale analogico si potranno trasmettere fino a quattro canali tv) per la radio è bene sapere che le frequenze sono diverse (terzo comma);

anche nel digitale c'è una clausola di salvaguardia per le locali ladove, al punto e) del comma 7 dell'articolo 2-bis, si parla dell'obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito;

si stabilisce nel comma 9 che la Rai non possa trasmettere altre radio nel blocco in cui trasmette le sue radio e così per le televisioni: altri-

menti sarebbe di gran lunga avvantaggiata la radio privata «trainata» dal servizio pubblico;

per quanto riguarda il comma 10 si decide un criterio saggio: la regolazione e il controllo spettano all'Autorità, l'amministrazione è competenza del Ministero.

Vorrei avviarmi alla conclusione avanzando al Governo una osservazione – che potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno – relativamente al punto c) del comma 7. Mi sembra che sarebbe utile chiarire che si tratta dei diritti e degli obblighi cui gli operatori devono attenersi per tutta la durata della licenza. Per il regolamento relativo a e concessioni nazionali e locali via etere terrestre in tecnica analogica, infatti, poiché la delega era solo finalizzata al rilascio delle concessioni, l'Autorità non ha disciplinato integralmente l'attività delle emittenti. Questo ha creato una lacuna.

Sempre alla lettera c), l'endiadi pluralismo e concorrenza rischia di essere pericolosa in quanto implica una contraddizione intrinseca. Si rischia di ripetere l'errore compiuto con la legge n. 249 del 1997, dove in molti articoli all'Autorità di settore è stato attribuito il compito di tutelare oltre al pluralismo anche la concorrenza, nonostante proprio la tutela della concorrenza (che prima spettava al Garante dell'editoria) fosse stata ricondotta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nel caso di specie, più che il pluralismo (il numero dei canali è tale da non far temere pericoli in tal senso) il regolamento dovrebbe tutelare la concorrenza.

Forse, poi, sarebbe stato utile inserire alcuni principi generali anche per indirizzare il lavoro dell'Autorità nella redazione del regolamento per i servizi MWS (di cui al comma 8 dell'articolo 2-bis).

Negli ultimi due commi, il 14 e il 15, si gettano le basi per ulteriori approfondimenti rispetto alla regolamentazione della radiotelevisione multimediale e per un programma di sviluppo e di diffusione in Italia delle nuove tecnologie.

Personalmente spero di non illudermi troppo: ho grandi speranze nella possibilità che l'Italia recuperi anche per questa strada il tempo perduto, un tempo immolato al conflitto di interessi e al duopolio che ha pesanti responsabilità rispetto alla paralisi tecnologica in cui è vissuta l'Italia televisiva per troppo tempo.

Senatore ROGNONI

**Dichiarazione di voto finale del senatore Veraldi
sul disegno di legge n. 5000**

Onorevoli senatori, il mancato completamento dell'*iter* legislativo del A.S. 1138 non incide né deve incidere sul complessivo e positivo giudizio da esprimersi sul pur difficoltoso sviluppo del sistema radiotelevisivo italiano.

Ed allora il differimento del termine per il rilascio delle concessioni per la radiotelevisione privata locale su frequenze terrestri in tecnica analogica – peraltro anche poco significativo, visto che dal 31 gennaio 2001 stabilito dal decreto-legge n. 433 del 1999 si è passati al 15 marzo 2001 – deve apprezzarsi non più come una misura meramente dilatoria, bensì come un'essenziale garanzia di efficienza nel processo evolutivo e di riforma della radiotelevisione.

Consentire, come l'articolo 1 consente, la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora, non significa pertanto imporre d'autorità ed ancora una volta il mantenimento di un *invis status quo*: si tratta, piuttosto, di una corretta mediazione tra l'esigenza di garantire l'integrità economico-patrimoniale delle realtà produttive esistenti – esigenza ulteriormente tutelata prevedendo che anche quanti non riuscissero ad ottenere il rilascio della concessione possano comunque continuare (ricorrendo i previsti requisiti) nell'esercizio dell'attività fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001 – e l'imprescindibile programma di riforma dell'intero settore.

L'articolo 2 disciplina il trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione della legge n. 249 del 1997. Si sottolinea la volontà del legislatore di cercare un punto di incontro e di equilibrio tra gli interessi degli imprenditori del settore e la tutela delle esigenze della collettività. In particolare, nei confronti dei soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità sono previste sanzioni amministrativa pecuniaria e, in caso di reiterazione della violazione, disattivazione degli impianti fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.

La Camera dei deputati ha inoltre introdotto l'articolo 2-*bis* in materia di trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri e di sistemi audiovisivi terrestri a larga banda. Si tratta di una novità assolutamente significativa perché rappresenta una iniziativa di promozione concreta del mercato dei programmi televisivi digitali su frequenze terrestri. Più specificatamente, la norma consente la sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale ai soggetti che già esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione via cavo. Inoltre, si impone ai tre soggetti titolari di più di una concessione in tecnica analogica via etere di mettere a disposizione degli altri il 40 per cento della capacità disponibile.

Dunque, il provvedimento in esame rappresenta per l'Italia un'importante occasione perché offre finalmente effettivi strumenti di sviluppo per il settore dell'innovazione tecnologica e perché consente di guardare oltre il «regime di duopolio» che da troppo tempo caratterizza il mercato televisivo del nostro Paese.

Per queste ragioni dichiaro il voto favorevole del Gruppo parlamentare del PPI sul provvedimento di conversione in legge in esame.

Senatore VERALDI

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato un documento a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM(2000)222def.).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, detto documento (*Doc. XVIII*, n. 1) è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro Affari Esteri
(Governo Amato-II)

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000 (5041)

(presentato in data **07/03/01**)

Sen. SALVATO Ersilia, MARCHETTI Fausto, MARINO Luigi, RUSSO SPENA Giovanni, ALBERTINI Renato, BERGONZI Piergiorgio, CAPONI Leonardo, CARCARINO Antonio, CÒ Fausto, CRIPPA Aurelio, MANZI Luciano

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (203-B)

(presentato in data **07/03/01**)

S. 203 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con S. 2425, S. 554); C. 5381 approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati;

Sen. NAPOLI Roberto

Disposizioni per la realizzazione della sede del Tribunale di Mercato San Severino (5038)

(presentato in data **07/03/01**)

Sen. BORNACIN Giorgio

Costituzione di un fondo per il risarcimento dei danni provocati da manifestazioni di contestazione in occasione dell'incontro internazionale del G8 nel mese di luglio 2001 a Genova (5039)

(presentato in data **07/03/01**)

Sen. SERVELLO Francesco, MACERATINI Giulio, MANTICA Alfredo, CUSIMANO Vito, PEDRIZZI Riccardo, MAGLIOCCHETTI Bruno, BASINI Giuseppe, DANIELI Paolo, PALOMBO Mario, PELLICINI Piero, COLLINO Giovanni

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento della regolarità delle procedure d'acquisto della TELEKOM Serbia da parte della TELECOM ITALIA S.p.A. (5040)

(presentato in data **07/03/01**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. SALVATO Ersilia ed altri

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (203-B) previ pareri delle Commissioni 2° Giustizia, 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 8° Lavori pubb., 11° Lavoro, Giunta affari Comunità Europee

S. 203 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con S. 2425, S. 554); C. 5381 approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati;

(assegnato in data **07/03/01**)

13^a Commissione permanente Ambiente

Sen. PIZZINATO Antonio ed altri

Concessione di contributi per il controllo della falda acquifera di Milano e per la diga foranea di Molfetta (5018)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 8° Lavori pubb.

(assegnato in data **07/03/01**)

Governmento, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Claudio Malagodi a Presidente dell'Ente Nazionale Risi (n. 183).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare).

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero

nei servizi pubblici essenziali, copia della ordinanza n. 305/01/16.5/Gab emessa dal Prefetto di Mantova in data 3 febbraio 2001.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 1° marzo 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sullo stato di attuazione del Piano di ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e delle controllate (*Doc. CLXI, n. 3*).

Detto documento sarà trasmesso alla 6^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, alcuni programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura di urgenza.

Detta documentazione sarà inviata alla 3^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

La Corte dei conti, con lettere in data 5 marzo 2001, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Autorità portuale di Marina di Carrara, per gli esercizi 1998 e 1999 (*Doc. XV, n. 323*);

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi», per gli esercizi 1998 e 1999 (*Doc. XV, n. 324*);

Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'esercizio 1999 (*Doc. XV, n. 325*).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Mozioni

DANIELE GALDI, DE ZULUETA, MIGONE, ANGIUS, SQUARCIALUPI, VERTONE GRIMALDI, PIANETTA, ANDREOTTI, ELIA, CALLEGARO, MARTELLI, LAURIA Baldassare, BORTOLOTTI, GA-

SPERINI, VALLETTA, CÒ, CAPONI, SEMENZATO, D'ALESSANDRO PRISCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CARUSO Antonino, MIGNONE, MANZI. – Il Senato,

premessò:

che sono trascorsi dieci anni da quando la Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) ha vinto le elezioni libere ed eque in Birmania, ottenendo 392 seggi su 485 in Parlamento e considerando che il Parlamento eletto, che ora è rappresentato da CRPP, non è ancora stato autorizzato a riunirsi;

che a questi rappresentanti democraticamente eletti è stato negato il diritto legittimo di insediarsi come parlamentari e che essi continuano ad essere gli unici parlamentari democraticamente eletti nel mondo cui viene impedito di prestare giuramento ed assumere il proprio incarico;

che il leader della Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) Daw Aung San Suu Kyi e altri esponenti di spicco del partito restano *de facto* agli arresti domiciliari imposti loro a seguito del divieto di recarsi a Mandalay il 21 settembre 2000;

che, secondo fonti affidabili, in Birmania i prigionieri politici sarebbero attualmente quasi 3000, molti dei quali costretti ai lavori forzati e a subire torture senza poter beneficiare di cure mediche;

che la politica dei trasferimenti forzati di popolazioni nello Stato dello Shan continua ad essere portata avanti, come pure il ricorso ai lavori forzati nel quadro dell'attuale offensiva della giunta contro il popolo Karen;

che la giunta birmana ha espresso la propria intenzione di annientare l'NLD, ravvisando nelle recenti azioni contro l'NLD – compreso un tentativo di sfrattarne la sede centrale – una campagna sistematica per raggiungere tale obiettivo;

che l'Unione Interparlamentare, nelle sue Risoluzioni adottate dal Consiglio dell'Unione Interparlamentare (nelle sessioni 165, 166, 167 tenutesi a Berlino il 16 ottobre 1999, ad Amman il 6 maggio 2000 e a Giacarta il 21 ottobre 2000), ha denunciato l'arresto, la detenzione e la condanna di parlamentari regolarmente eletti, avvenuti in base a leggi che gli organi di tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite considerano contrarie alle norme internazionali in materia di diritti civili e politici;

che, secondo la Lega Nazionale per la Democrazia, ben 55 rappresentanti eletti dal popolo birmano si trovano ancora in detenzione;

che le condizioni di detenzione contemplano la tortura, la mancanza di assistenza sanitaria adeguata e un'alimentazione insufficiente, e che cinque parlamentari eletti sono deceduti durante la detenzione;

che la Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani ha denunciato le «sempre più gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani nel Myanmar» (Commissione delle Nazioni Unite dei diritti umani, 55ª sessione, 1999);

che la Conferenza Internazionale del Lavoro della Organizzazione Mondiale del Lavoro ha denunciato la continuazione dell'imposizione dei lavori forzati al popolo del Myanmar, da parte del Governo espresso dal

Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (Risoluzione dell'uso diffuso dei lavori forzati del Myanmar, Conferenza Internazionale del Lavoro 86^a sessione, Ginevra 1989);

considerato che 200 parlamentari italiani hanno aderito all'appello di solidarietà dei parlamentari di tutto il mondo con i parlamentari democraticamente eletti in Birmania, chiedendo di:

liberare immediatamente e incondizionatamente tutti i parlamentari eletti e porre termine alle violazioni dei diritti umani cui sono sottoposti i cittadini della Birmania;

riconoscere il diritto dei parlamentari regolarmente eletti in Birmania a convocare il Parlamento e porre termine a tutte le restrizioni ad essi applicate;

incontrarsi con la Lega della Democrazia e i rappresentanti delle varie etnie per avviare un dialogo che porti ad una transizione pacifica verso la democrazia;

che il Parlamento Europeo ha più volte manifestato attraverso le sue Risoluzioni a favore di un processo di democratizzazione della vita politica e parlamentare in Birmania (15 aprile 1999, 16 settembre 1999, 18 maggio 2000 e 7 settembre 2000, 16 novembre 2000);

viste inoltre le recenti dichiarazioni della Presidenza della Unione Europea (25 agosto 2000, 6 settembre 2000, 6 ottobre 2000),

impegna il Governo:

ad attuare le disposizioni dell'Unione europea e dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro;

a sostenere qualsiasi azione che permetta di accelerare il processo di democratizzazione in Birmania.

(1-00636)

Interpellanze

D'ALÌ. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la notte del 28 febbraio scorso una frana di terra e massi in località Makari del comune di San Vito Lo Capo ha travolto sette abitazioni distruggendole e danneggiandone altre 13;

che a causa della frana l'amministrazione comunale è stata costretta a provvedere al ricovero in albergo o in altre abitazioni delle famiglie rimaste senza casa;

che la frazione risulta tuttora una area a rischio ben più ampia del fronte della frana, come indicato dagli stessi tecnici della protezione civile e che altre abitazioni proprio per questo sono praticamente inagibili o devono essere evacuate;

che il Ministero dell'interno ha destinato solo 50 milioni come intervento di urgenza a disposizione della prefettura da destinare esclusivamente alle prime esigenze delle famiglie sfollate;

considerato che la giunta del governo regionale siciliano ha già provveduto il 6 febbraio scorso a proclamare lo stato di calamità naturale per tutta l'area di Makari,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo ritenga di dovere intervenire con più incisività a sostegno della comunità di Makari e della amministrazione comunale di San Vito Lo Capo;

se non ritenga opportuno invitare il Governo a proclamare, come già fatto dal governo regionale siciliano, lo stato di calamità naturale per l'area di Makari consentendo l'applicazione di tutte le normative di sostegno relative a zone colpite da eventi analoghi.

(2-01218)

Interrogazioni

PASQUINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che fin dall'anno 1998 è stato indetto un corso di riqualificazione per la qualifica di assistente tributario della Regione Emilia – Romagna (VI qualifica funzionale);

considerato che tale iniziativa ha richiesto a tutti gli interessati un particolare impegno, unico nella storia dei passaggi di livello del personale del Ministero delle finanze;

rilevato che detta iniziativa è stata condivisa dal personale della Amministrazione finanziaria per le sue caratteristiche innovative ispirate a criteri di equità, responsabilità, impegno;

considerato che il buon funzionamento dell'amministrazione finanziaria non può prescindere da un personale motivato, incentivato, professionalmente formato,

si chiede di sapere:

per quale motivo l'Amministrazione finanziaria continui a deludere le legittime aspettative dei partecipanti al corso che, dopo avere superato una prova selettiva, frequentato con assiduità, studiato e superato un esame finale, non vedono riconosciuto il loro impegno con la pubblicazione della graduatoria dei vincitori;

in quali tempi l'Amministrazione finanziaria abbia intenzione di procedere alla stesura dei nuovi contratti individuali di lavoro, considerato che ogni ulteriore immotivato ritardo non esclude comunque l'acquisizione, da parte dei qualificati che hanno superato l'esame finale, di diritti da far valere in sede giudiziaria.

(3-04358)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIANCO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che il Consiglio Comunale di Oderzo (Treviso) ha adottato, con deliberazione n. 72 del 15 luglio 1999, una variante al piano regolatore generale denominata impropriamente «Variante P.R.U.S.S.T.» seppure

per nulla riguardante gli omonimi Programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge n. 179/1992;

che i tempi e le modalità di redazione della indicata variante risultano del tutto oscuri, dal momento che solo tre giorni prima della seduta consiliare, in data 12 luglio 1999, era stato conferito l'incarico professionale per la redazione del progetto, e mezz'ora più tardi la variante era già pronta tanto da poter essere sottoposta al parere della Commissione edilizia;

che i tempi e le modalità di adozione della variante escludono una consapevole deliberazione del consiglio comunale, dal momento che gli atti relativi alla variante non sono stati depositati presso la sede comunale nei cinque giorni precedenti alla seduta del consiglio, come prescritto dal Regolamento, per la necessaria e preventiva conoscenza da parte dei consiglieri comunali;

che tale variante prevede la realizzazione di una nuova zona commerciale di circa 210.000 metri quadrati per complessivi 525.000 metri cubici, in un'area agricola compresa tra i fiumi Lia e Monticano, classificata dal piano territoriale regionale e provinciale come «zona esondabile» con un elevato rischio idraulico;

che non è stata svolta alcuna valutazione dell'impatto ambientale dell'imponente intervento, né è stato acquisito il parere del Consorzio di bonifica, pur obbligatori per legge;

che le descritte modalità di redazione ed adozione fanno pensare al «blitz» di un comitato di interessi, piuttosto che alla seria e compiuta ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti da una scelta urbanistica profondamente incidente sugli assetti ambientali, sociali e commerciali,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Governo per assicurare il rispetto della legalità nell'esercizio delle competenze urbanistiche locali, al fine di evitare che scelte edificatorie ispirate ad interessi privati si traducano in episodi di grave danno per la comunità e per l'ambiente.

(4-22499)

COLLA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che in data 22 febbraio 1987 sarebbe stato sottoscritto fra ANAS, la Società Autostrade, la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna ed il Comune di Casalecchio (Bologna) un protocollo d'intesa per la realizzazione di un progetto integrato ferro – stradale concernente i sistemi di trasporto gravanti sull'area casalacchiese;

che nel summenzionato Protocollo sarebbero stati stabiliti i seguenti interventi:

il potenziamento dell'Autostrada A1 tra l'area di servizio «Cantagallo» e l'attuale svincolo di Casalecchio;

la realizzazione di un tratto in variante alla strada statale n. 64 «Porrettana», denominata «Nuova Porrettana»;

il potenziamento della tratta Bologna – Pistoia (Porrettana), nel tratto compreso tra il cavalcavia dell'autostrada presso l'area di servizio «Cantagallo» ed i sottovia dell'asse attrezzato a Sud – Ovest;

la delocalizzazione della stazione di Casalecchio a Nord e connessione della linea ferroviaria Bologna – Pistoia con la tratta Casalecchio – Vignola (Modena);

che in data 28 novembre 1990, attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo provvedeva all'istituzione del «Comitato per la Variante di Valico» incaricato di curare le iniziative e le intese finalizzate alla realizzazione della Variante e alle opere ad essa connesse;

che in data 3 e 11 marzo 1992 il suddetto comitato avrebbe deliberato il piano finanziario, temporale ed attuativo della Variante di valico;

che la deliberazione dell'11 marzo 1992 prevedeva espressamente che la Società Autostrade, Ferrovie dello Stato, ANAS e Comune di Casalecchio avrebbero dovuto stipulare apposita convenzione finalizzata alla realizzazione del «Nodo di Casalecchio», opera connessa alla Variante, suddividendo i vari interventi per ciascun ente coinvolto nel seguente modo:

la Società Autostrade avrebbe dovuto procedere all'ampliamento a tre corsie del tratto autostradale A1 fra la progr. Km. 195 + 400 e Km. 199 + 520, in territorio di Casalecchio, nonché la realizzazione della variante alla strada statale n. 64 «Porrettana» in complanare all'autostrada A1 in Comune di Sasso Marconi (Bologna);

l'ANAS avrebbe dovuto realizzare la variante alla strada statale n. 64 «Porrettana» in Comune di Casalecchio, contigua al summenzionato tratto, a carico di Autostrade;

le Ferrovie dello Stato spa avrebbero dovuto realizzare la linea ferroviaria Porrettana nel Comune di Casalecchio, inserita nello stesso corridoio delle infrastrutture stradali e con queste interferente;

che in base a quanto convenuto sia nel «Protocollo d'intesa» sia nella riunione svoltasi in data 11 marzo 1992 per le opere definite nel «Nodo di Casalecchio» sarebbe stata prevista l'attuazione in maniera unitaria;

che, per quanto attiene all'ampliamento della terza corsia dell'A1 nell'abitato di Casalecchio, sia il Comune, sia la Provincia, sia la Regione avrebbero espresso un parere favorevole al progetto – studio di impatto ambientale, presentato dalla Società Autostrade, elaborando comunque undici prescrizioni;

che quindi si sarebbe in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente per quanto attiene al principio di compatibilità ambientale, visto che la Società Autostrade avrebbe dato la propria disponibilità a finanziare con un miliardo l'aggiornamento del progetto SOTECNI del 1993 (il valore dell'opera sarebbe stato stimato intorno ai 90 miliardi);

che le opere del «Nodo di Casalecchio», di pertinenza delle Ferrovie dello Stato, risulterebbero essere state finanziate con il secondo Ad-

dendum del Contratto di Programma 1994 - 2000, approvato dal Ministero dei Trasporti nel corso dell'anno 2000;

che, per quanto attiene alle opere di pertinenza dell'ANAS, il sottosegretario per i lavori pubblici, Antonio Bargone, avrebbe manifestato l'intenzione del Governo di procedere al finanziamento dei predetti lavori con 50 miliardi compresi nel «Programma triennale ANAS» di prossima emanazione;

che il disaccordo tra ANAS e Ferrovie dello Stato sull'individuazione del responsabile del procedimento rallenterebbe la stesura definitiva della Convenzione tra ANAS, Società Autostrade, Ferrovie dello Stato e Comune di Casalecchio;

che l'ANAS avrebbe manifestato alcune perplessità circa l'assolvimento di tale funzione, a causa del sovraccarico di lavoro dell'organico;

che il disaccordo tra ANAS e Ferrovie dello Stato sulla nomina del responsabile del procedimento rallenterebbe di fatto la stesura definitiva della Convenzione, impedendo di pervenire alla fase di realizzazione del «Nodo» che, invece, rappresenta la soluzione strutturale ai problemi di mobilità - viabilità dell'area,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché le Società e gli Enti preposti alla realizzazione del progetto in parola possano giungere in tempi rapidi ad un accordo.

(4-22500)

GIOVANELLI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che una delegazione dell'associazione pacifista «Donne in Nero» si è recentemente recata a Hebron in Palestina, riscontrando una situazione di estrema difficoltà e violazione dei diritti umani per i palestinesi abitanti nei territori occupati dagli israeliani;

che le «Donne in Nero» hanno colà incontrato il TIPH (Temporary International Presence in the city of Hebron), corpo di 85 osservatori internazionali costituito da Norvegia (capo missione) Italia, Danimarca, Svezia, Svizzera e Turchia, inviato a Hebron dopo il massacro di 29 palestinesi del 25 febbraio 1994: avendo i paesi sopra richiamati risposto positivamente alla richiesta palestinese di un corpo di interposizione internazionale, dopo soli 3 mesi di permanenza nel '94 e dopo trattative con il governo israeliano, la presenza del TIPH riprese il 1° febbraio 1997 e da allora dura in modo continuativo, anche se il mandato viene rinnovato di tre mesi in tre mesi;

che i compiti del TIPH sono di osservazione, monitoraggio e relazione, in particolare sul rispetto e le violazioni dei diritti umani, senza poteri di intervento, essendo altresì il mandato formalmente assegnato al TIPH quello di «promuovere il senso di sicurezza della popolazione palestinese di Hebron» pressato dalla presenza di «coloni» israeliani particolarmente «aggressivi» insediati sulle colline tutt'intorno e all'interno di un quartiere del centro storico e da quella dell'esercito israeliano;

che per accordo fra le parti e per le condizioni poste da Israele il TIPH non può rendere pubblici i propri rapporti, che sono inviati al go-

verno israeliano, all'autorità palestinese e a ciascuno dei governi dei paesi che compongono la missione;

che la sola reazione ufficiale ai rapporti inviati dal TIPH ai rispettivi governi è stata una protesta diplomatica ufficiale prodotta dal governo norvegese nei confronti del Governo italiano,

si chiede di sapere:

presso quale ufficio vengano deponati i rapporti del TIPH quando arrivano al Governo italiano;

quale valutazione dia il Governo italiano del lavoro del TIPH e dei suoi rapporti visto che si tratta di un corpo di osservatori internazionali di cui fa parte anche l'Italia;

quali iniziative abbia prodotto finora il Governo italiano in relazione alle situazioni rilevate dal TIPH, dall'inizio del suo mandato dal 1997 e in particolare dall'inizio della seconda intifada nell'ottobre del 2000;

quali iniziative intenda assumere il Governo italiano nel futuro in merito al lavoro del TIPH, in particolare nella sua componente italiana.

(4-22501)

MACONI, PIZZINATO, LARIZZA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

la STmicroelectronics è una azienda produttrice di semiconduttori con una presenza produttiva in Italia e in Francia;

la parte pubblica di proprietà del gruppo è detenuta in quota paritaria dallo Stato italiano e da quello francese per una quota di circa il 44 per cento;

nel corso degli ultimi anni la quota di proprietà dello Stato italiano è stata acquisita da Finmeccanica;

la Finmeccanica è impegnata in un complesso processo di riorganizzazione, con al centro i settori aeronautico e spaziale;

recentemente la stampa ha riportato dichiarazioni di importanti rappresentanti di Finmeccanica, secondo le quali la stessa sarebbe intenzionata a ridurre la sua partecipazione in STmicroelectronics;

tali dichiarazioni hanno diffuso una certa preoccupazione sulle prospettive e sugli assetti societari di STM;

ogni decisione sugli assetti societari di STM dovrebbe essere concordata e bilanciata in rapporto ai *partner* francesi, per non creare squilibri che rischierebbero di penalizzare il ruolo del nostro paese in questa importante azienda,

gli interroganti chiedono di sapere:

se le dichiarazioni riferite dalla stampa corrispondano ai reali progetti di Finmeccanica;

quali iniziative intenda adottare il Governo e in particolare il Ministro dell'industria, per rafforzare e consolidare il ruolo di STM quale azienda *leader* a livello mondiale nel mercato dei semiconduttori.

(4-22502)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che:

sulla sponda orientale del lago di Como, nel comune di Perledo, in provincia di Lecco, l'Amministrazione comunale è intervenuta pesantemente in località Riva di Gittana trasformando in modo radicale la natura e lo stato della riva, fino ad allora esistente;

la riva suddetta, oltre ad essere una delle pochissime del ramo orientale, era tra le più notevoli dal punto di vista paesaggistico e ambientale dell'intero lago e svolgeva un'importante funzione turistica nei mesi estivi;

proprio per le sue caratteristiche ambientali la spiaggia rivestiva una particolare importanza ecologica tanto da essere stata scelta come luogo per la raccolta di dati sulla deposizione delle uova di lavarello in tutte le più recenti ricerche sulla biologia della specie;

numerosi esperti hanno denunciato che l'alterazione dell'ambiente naturale causerà danni gravissimi alla riproduzione delle varie specie ittiche e di conseguenza all'intero sistema lacustre;

la distruzione della spiaggia in questione e la conseguente mancata riproduzione ittica, oltre ad un grave danno ambientale, produrranno un ingente danno economico agli oltre sessanta pescatori professionisti che continueranno ad essere penalizzati, in modo esponenziale, nei prossimi anni;

lo scopo dell'amministrazione sembrerebbe quello di realizzare un lido artificiale nonostante la conformazione della spiaggia ne offrisse già uno naturale in coesione con l'ambiente,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'opera realizzata dall'Amministrazione comunale di Perledo sia non solo scellerata sul piano ambientale, ma possa anche prefigurare interventi speculativi a favore di singoli cittadini;

se l'intervento sia stato effettuato nel rispetto dei vincoli paesaggistico-ambientali previsti dalla legge Galasso;

se l'intervento sia stato effettuato in presenza di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti;

se non si ritenga necessario intervenire per ottenere il ripristino della spiaggia naturale.

(4-22503)

VALLETTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso che:

lo scrivente ritiene di rivolgere un appello urgente al Governo affinché intervenga al più presto su quanto è accaduto nella propria regione, il Molise, dove il TAR ha annullato l'elezione del 16 aprile 2000 con una sentenza emessa la settimana scorsa;

l'interrogante è profondamente preoccupato per il destino amministrativo dei cittadini molisani che da sei anni a questa parte sono senza una guida seria ed efficiente ai vertici della Regione che potesse dare sicurezza, continuità politica e amministrativa. Nella passata legislatura c'è stata una serie di ribaltoni con governi regionali fragili e incapaci di af-

frontare i problemi dei cittadini che hanno avuto l'unico torto di averli votati sperando che venisse svolta una politica a servizio di tutti per superare o almeno attutire i gravi problemi che affliggono le popolazioni e che vanno dalla disoccupazione sempre in aumento, all'assistenza sanitaria, secondo le ultime stime, tra le più inefficienti del Paese; una viabilità in ginocchio, sia stradale che ferroviaria, e con mancanza totale del trasporto aereo; si perdono occasioni di finanziamenti nazionali ed europei, vanificando sul nascere ogni forma di sviluppo e se non si va al collasso totale è solo per la volontà, il sacrificio e l'inventiva di tanti singoli lavoratori, piccoli imprenditori e stimati professionisti;

di tanto in tanto si assiste alla visita di qualche Ministro della Repubblica che annusando l'aria buona della nostra terra fa promesse più o meno demagogiche e scappa via senza recepire gli appelli e i suggerimenti di chi vive le difficoltà quotidiane;

con le ultime elezioni si pensava che la crisi volgesse a soluzione e invece si è ripresentata più acuta e drammatica di prima in quanto, a causa di irregolarità elettorali (si vedrà poi cosa dirà la sentenza del TAR quando verrà depositata), le elezioni dell'aprile scorso sono state dichiarate nulle per cui il Molise si è visto sciogliere consiglio e giunta regionali lasciando i cittadini orfani di ogni forma di Governo;

è vero che a volte è meglio essere orfani che avere cattivi genitori, tuttavia in attesa di un istituto sostitutivo alla guida della Regione,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda nominare un Commissario *ad acta*, o più di uno, fuori dalla mischia partitica e passare poi velocemente a nuove elezioni.

(4-22504)

SERVELLO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 27 febbraio 2001 il consiglio comunale di Magnago (Milano) ha deliberato l'istituzione di una Caserma dei carabinieri nel proprio comune;

che tale decisione è stata presa in considerazione dei sempre più incessanti fenomeni delinquenziali di varia natura, a cui è sottoposta l'intera collettività;

che l'istituzione di una Caserma dei carabinieri nel comune di Magnago, a ridosso dell'aeroporto internazionale di Malpensa, può fungere da catalizzatore per debellare fenomeni malvitosi e controllare gli insediamenti extracomunitari di varia origine ed estrazione;

che l'ubicazione della nuova Caserma dei carabinieri in Magnago garantirebbe anche ai comuni limitrofi, Bovisio Masciago, Buccinasco, Carugate, Cesate, Cormoano, Inzago, Muggiò, Nerviano, Sedriano, Seveso, Verano Brianza quella sicurezza di cui hanno bisogno le tante famiglie, gli operatori del commercio, agricoltura, artigianato, ormai in forte allarme per i ripetuti episodi malvitosi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della delibera promossa in data 27 febbraio 2001 dal consiglio comunale di Magnago;

se non ritenga opportuno, nell'ambito del programma di rafforzamento della sicurezza pubblica che il Ministro stesso vuole attuare, nonché per le motivazioni espresse in premessa, inserire anche la disponibilità manifestata dal comune di Magnago.

(4-22505)

ANDREOLLI, ROBOL. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso che:

con riferimento alla interpellanza degli scriventi datata 30 maggio 2000 relativa al rinnovo del consiglio comunale di Avio (Trento) avvenuto il 28 maggio 2000, nel mentre si sollecita adeguata risposta, si fa presente ai Ministri in indirizzo che il candidato sindaco Mauro Amadori ha presentato ricorso in materia elettorale presso il TAR di Trento e che, con sentenza n. 221 del 2000, il TAR ha rigettato il ricorso principale proposto da Mauro Amadori nonché il ricorso incidentale proposto dal controinteressato Bruno Lino Pilati;

una simile sentenza rappresenta ad avviso degli scriventi una evidente distorta interpretazione del Testo Unico delle leggi regionali della regione Trento-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPGR 13 gennaio 1995, n. 1/L) per eccesso di potere, disparità di trattamento e violazione del principio di omogeneità dei criteri di valutazione delle schede nonché per eccesso di potere per falsa rappresentazione dei fatti e per carenza di presupposti in relazione a quanto prescritto dall'articolo 67, comma VII del medesimo Testo Unico regionale;

tali disposizioni di legge regionale riproducono testualmente le disposizioni di legge previste in materia per i comuni italiani delle regioni a statuto ordinario;

una simile distorta interpretazione può creare su tutto il territorio nazionale oltre che in quello del Trentino-Alto Adige un precedente che va ad interpretare in modo palesemente distorto le disposizioni di legge in parola;

contrariamente alla valutazione del TAR di Trento, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Rovereto ha rinviato a giudizio gli scrutatori del seggio elettorale, che dovranno presentarsi il 3 aprile 2001 per essere giudicati con rito abbreviato;

avuta notizia che il signor Mauro Amadori, alla luce dei fatti, è seriamente intenzionato ad interporre appello al Consiglio di Stato,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo, dopo un'attenta disamina dei fatti accaduti ed in particolare della sentenza del TAR di Trento sopra richiamata, non ritengano nell'interesse generale della comunità nazionale di sostenere presso il Consiglio di Stato l'istanza del signor Mauro Amadori tendente ad ottenere una corretta interpretazione delle

norme di legge vigenti in materia di elezioni comunali anche alla luce degli orientamenti espressi dal Tribunale di Rovereto.

(4-22506)

BESSO CORDERO. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

da 53 anni la sorveglianza nel PNGP è svolta in forza dell'articolo 13 del decreto legislativo: CPS 5 agosto 1947, n. 871 (convertito nella legge 17 aprile 1956, n. 561), dal Corpo dei guarda parco, primo corpo italiano di tutela ambientale repubblicano;

il personale di detto corpo, i cui compiti erano «del tutto equiparabili a quelli del Corpo Forestale dello Stato» già ai sensi del regolamento organico dell'Ente, approvato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste il 16 ottobre 1980, previo assenso del Ministro del tesoro e del Presidente del Consiglio dei ministri, era quindi già titolare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale di ampie funzioni di polizia giudiziaria;

con legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) la sorveglianza nei parchi nazionali viene demandata dall'articolo 21 al Corpo Forestale dello Stato;

non vengono tuttavia trascurate le peculiarità dei preesistenti cosiddetti parchi storici, tra cui il PNGP: infatti il successivo articolo 35 prevede l'adeguamento, con decreto governativo, della disciplina del PNGP ai principi della legge quadro, previa intesa con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, «tenuto conto delle speciali esigenze e con particolare riguardo alla funzionalità delle sede e della sorveglianza»;

vi è chi ha voluto, erroneamente, interpretare tale previsione legislativa come semplice norma di salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale già assunto;

in realtà, l'articolo 2 comma 46 della legge 24 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla finanziaria) ha stabilito che il divieto di assumere personale imposto alle amministrazioni pubbliche non operava «per le assunzioni... degli Enti di gestione dei Parchi nazionali da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale dotazione organica, purchè approvata dal Ministero dell'ambiente»: per il PNGP la pianta organica, che prevedeva 62 unità addette alla sorveglianza, è stata da ultimo approvata con decreto del Ministero dell'ambiente n. 288 del 1° ottobre 1997;

ciò dimostra, se ve ne fosse ancora bisogno, che il predetto articolo 35 della legge quadro non costituisce norma transitoria, bensì derogatoria;

il decreto Ministero dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, di attuazione del predetto articolo 35 della legge quadro, perfeziona la volontà del legislatore, prevedendo all'articolo 5 che: «la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è affidata al Corpo dei guardaparco, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947 n. 871, nonchè per gli aspetti attribuiti da leggi regionali vigenti, al Corpo forestale valdostano, per la parte del territorio compresa

nella regione Valle d'Aosta ed al Corpo forestale dello Stato, quanto agli aspetti forestali, per la parte della regione Piemonte»;

infine l'articolo 2, comma 36 della legge 9 dicembre 1998 n. 426 prevede che: «le funzioni svolte dalle guardie... dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso nel territorio di competenza... sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato;

il Corpo delle guardie del PNGP è dunque, di fatto e di diritto, in grado di svolgere tutte le funzioni di tutela del patrimonio ambientale per le quali è stato istituito;

l'ipotesi di creare un coordinamento territoriale per l'ambiente (CTA) del CFS di 115 unità all'interno del versante piemontese del PNGP appare quindi, oltre ogni altra considerazione, in chiaro contrasto con la volontà espressa in più riprese dal legislatore;

inoltre tale ipotesi porrebbe le basi per minare l'unitarietà del territorio protetto, che verrebbe meno con la ripartizione dei compiti di vigilanza tra corpi (Corpo forestale valdostano, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle guardie);

inoltre l'istituzione del CTA imporrebbe costi aggiuntivi all'Ente per missioni, straordinari, formazione, strutture e mezzi per una sorveglianza già assicurata dal Corpo dei guardaparco, che è stabilmente legato al territorio del PNGP; differentemente accadrebbe, come l'esperienza insegna, per gli appartenenti al CFS i cui trasferimenti tra parchi diversi e da parchi ad altre funzioni, costituiscono la norma,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno chiarire in modo definitivo quale sia l'interpretazione autentica da parte degli stessi;

se non intendano nel caso di dubbio interpretativo assumere con apposito provvedimento legislativo definitiva determinazione sul merito.

(422507)

CUSIMANO. – *Ai Ministri delle finanze e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che in Piazza San Cristoforo a Catania esiste un immobile, già sede della dismessa Manifattura dei tabacchi, ora inutilizzato;

che la Società storica catanese (Associazione culturale senza scopo di lucro, fondata nel 1955) sin dalla sua fondazione ha programmato la costituzione del Museo Storico Catanese;

che a tale scopo ha raccolto oltre 30 mila volumi; 2.000 teste giornalistiche e numerosi altro materiale per l'archivio storico, per la pinacoteca e per la protomoteca, nonché medaglie, monete e cimeli storici, manifesti e proclami;

che il maestoso e storico edificio (già caserma della Reale Cavalleria Borbonica e, in seguito, sede del XXII BTG Cavalleria «Catania» del Regio Esercito) si presterebbe egregiamente alla realizzazione del museo;

che in data 29 gennaio 2001 il presidente della suddetta Società ha richiesto ufficialmente al presidente dell'Ente Tabacco Italiani – Eti – l'assegnazione dell'edificio per la realizzazione del museo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano appoggiare, per quanto di loro competenza, l'accoglimento della richiesta, in modo da permettere la costituzione del Museo Storico Catanese, sicuramente una istituzione importante per la città di Catania.

(4-22508)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della difesa e della sanità.* –

Per conoscere, in relazione alle indagini sui rischi per la salute derivanti da contaminazione da uranio impoverito e premesso che questi rischi sono chiaramente affermati nelle norme emanate dal comando della Multilateral Force West dei Balcani in un documento a firma del colonnello Osvaldo Bizzari in cui si legge nelle parole conclusive che: «inalazioni di polvere insolubile di uranio impoverito sono associate nel tempo con effetti negativi sulla salute quali tumori e disfunzioni nei neonati», quali siano i compiti che si richiedono alla «Commissione Mandelli», istituita dal Ministero della Difesa, in relazione ai casi di morti e patologie sospette che si sono verificate fra i reduci della guerra nel Golfo, della operazione Restore Hope in Somalia, delle operazioni condotte in Bosnia e in Kosovo, cioè nelle zone in cui è stato sicuramente impiegato l'uranio impoverito, nonché nei poligoni di tiro in Italia nei quali si ritiene altamente probabile che sia stato usato.

Quanto sopra in relazione ai seguenti fatti:

il mandato assegnato alla commissione Mandelli riguarda la sola area dei Balcani trascurando le altre aree nelle quali peraltro si sono verificati casi sospetti di contaminazione. Quanto sopra ovviamente inficia i risultati ottenibili in quanto basati su elementi incompleti in considerazione alla limitazione imposta nelle zone prese in esame;

la commissione Mandelli è stata messa a conoscenza di un numero incompleto di casi. Essa infatti non è al corrente di vicende che sono state segnalate dalle persone affette da possibile contaminazione o dai loro familiari ad associazioni che tutelano le possibili vittime. Queste associazioni infatti, su richiesta dei segnalanti, non hanno reso noto il loro nome e cognome. In alcuni casi si sono limitati a fornire le iniziali. Ma ciò, ovviamente, non basta alla commissione Mandelli per indagare. In sostanza dal punto di vista dei nominativi presi in considerazione la commissione Mandelli opera su dati incompleti che quindi condizionano la validità dei risultati;

la commissione Mandelli ha escluso nei casi presi in considerazione un certo numero di essi. Ma una tale decisione se non è dipendente da criteri pubblici e da tutti accettati condiziona nuovamente la validità dei risultati. Potrebbero essere stati esclusi dall'esame dei casi che invece dovevano essere inclusi;

la situazione di partenza su cui si basa la commissione non è affatto una situazione consolidata, ma una situazione ancora in continua evoluzione in quanto i sintomi di contaminazione possono presentarsi anche molti anni dopo che tale contaminazione è avvenuta. Quanto al carattere evolutivo della situazione basti pensare che in pochi mesi, dai primi

due casi segnalati in Sardegna, uno relativo ad un militare che aveva operato in Bosnia e uno relativo ad un militare che aveva operato in un poligono, si è passati in pochi mesi ad almeno una settantina di casi segnalati. Una indagine epidemiologica condotta su un «terreno» così mobile è di per sé poco probativa;

la «popolazione» militare che dovrebbe essere presa in esame per un confronto comparativo di tipo epidemiologico della commissione Mandelli non è stata chiaramente definita. A parte la predetta limitazione all'area di servizio dei Balcani non si sa chi includa questa «popolazione» militare per quanto attiene il tempo di permanenza. Se riguardi chi è stato nei Balcani anche solo per pochi giorni o chi vi è stato per una intera missione o più missioni ed in quali zone ha operato. Le possibili oscillazioni di considerevole rilievo in questi dati influirono evidentemente sui risultati delle analisi. Inoltre questa «popolazione» è stata soggetta a diversi regimi di protezione: nessuna protezione in Somalia e in Bosnia, una protezione leggermente superiore nei primi 6 mesi in Kosovo e una protezione un po' superiore dopo l'emanazione delle norme scritte emanate il 22 novembre 1999. Tutto ciò tenendo presente che la protezione non dipende solo dalla esistenza di norme e da come queste norme sono state fatte conoscere e recepite, ma dipende anche dalla disponibilità di mezzi per attuarle come ad esempio tute protettive da cambiare, guanti e maschere a perdere;

se la commissione Mandelli si propone anche uno studio delle possibili cause di contaminazione dovrebbero essere previste le riesumazioni dei cadaveri per stabilire ad esempio se risulta una presenza di polvere all'uranio nelle ossa. Ma non risulta che una tale disposizione sia stata messa in essere;

infine, tornando all'analisi comparata di tipo epidemiologico, se da una parte vi sono considerevoli incertezze circa i dati presi in esame e la entità delle «popolazione» militare esposta ai rischi rispetto alla popolazione militare e all'altra civile non esposta ai rischi dei quali vi sono anche incertezze circa i dati con cui confrontarsi come ad esempio i dati standard relativi alla incidenza dei tumori nelle popolazioni italiane non presenti nelle aree possibilmente contaminate. Bisogna inoltre ricordare che in Italia, ad esempio per i tumori, non esistono dati statistici validi per tutto il territorio e quindi la base di confronto è quanto mai incerta e ciò incide ovviamente sulla validità che si può attribuire ai risultati della commissione Mandelli.

(4-22509)

RUSSO SPENA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa. – Premesso che:

il giornale dei Carabinieri è una rivista registrata presso il Registro Nazionale della Stampa al n. 5981 del 31 ottobre 1997, ed ha ottenuto l'autorizzazione dal Tribunale di Roma con protocollo n. 59/97 del 31 ottobre 1997;

dal 1999 è iscritta all'Unione Stampa Periodica Italiana;

dal 1997 al 2000, il giornale è stato l'organo ufficiale di «UNARMA», associazione aperta a tutti i cittadini;

in conseguenza di alcune vicende, attualmente al vaglio della magistratura amministrativa, per il riconoscimento di UNARMA, il giornale dei Carabinieri da giugno del 2000 non è più l'organo ufficiale di UNARMA;

la rivista ha proseguito la propria attività autonomamente, mantenendo la propria linea editoriale e continuando ad affrontare le tematiche svolte per anni ed attinenti al mondo militare ed in particolare all'Arma dei carabinieri;

i vertici militari stanno tentando di convincere i lettori e gli organi istituzionali che tale giornale si spaccerebbe per organo ufficiale dell'Arma, così come le persone che propongono gli abbonamenti lo fanno dichiarando di essere carabinieri di un organo ufficiale dell'Arma;

tale comportamento da parte dei vertici è diretto a colpire oltre l'associazione UNARMA, anche il giornale;

con il pretesto di scoprire gli eventuali «truffatori», l'Arma ha adottato nei confronti dell'editore una serie di comportamenti inaccettabili, degni dei peggiori periodi di oscurantismo;

per il solo fatto di non essere l'organo ufficiale dell'Arma, il Giornale dei Carabinieri è stato in sostanza automaticamente etichettato come rivista che, con metodi più o meno truffaldini, carpirebbe la buona fede dei cittadini quasi per estorcere illecitamente somme di denaro;

l'Amministrazione ha inoltre avviato le seguenti iniziative:

ha acquistato la rivista ed ha proceduto ad individuare le aziende che reclamizzano i prodotti sul mensile;

ha inviato lettere a tali aziende invitandole a diffidare dalle riviste che contengono il nome «Carabiniere» o «Arma» in quanto organi non ufficiali dell'Arma;

avrebbe avviato presso alcuni reparti militari una azione di intimidazione nei confronti dei militari dell'Arma, utilizzando il potere gerarchico-disciplinare dei superiori per dissuadere i militari dall'abbonarsi alla rivista;

ha proceduto ad individuare delle società di *telemarketing* a cui il giornale ha affidato la gestione della campagna abbonamenti. Azione che ha addirittura portato, per quanto è dato sapere, all'inoltro di una informativa di reato (priva di ogni fondamento) alla magistratura militare ordinaria di Roma e di Bari da parte del Reparto Operativo Carabinieri di Roma;

si è disposta l'acquisizione presso gli spedizionieri utilizzati dal *telemarketing* di tutti gli elenchi degli abbonati a cui viene spedito il giornale. Acquisizione che risulta essere stata operata in aperta violazione di leggi, senza che vi fosse alcuna disposizione in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria e senza neanche predisporre un verbale di sequestro. Acquisizione operata nonostante le persone indicate negli elenchi non abbiano mai dato alcuna autorizzazione all'utilizzo dei propri dati personali;

in seguito all'acquisizione degli elenchi si è poi proceduto a contattare numerose centinaia di abbonati in tutta Italia, che sarebbero stati

formalmente diffidati a presentarsi presso i comandi dell'Arma per sapere se leggono il giornale dei carabinieri e se sono a conoscenza che tale rivista non è l'organo ufficiale dell'Arma. Si è addirittura avuta conoscenza che presso alcuni reparti dell'Arma dei cittadini sarebbero stati invitati a sottoscrivere denunce penali già predisposte dallo stesso ufficio e ciò nonostante il cittadino non avesse mosso lamentela alcuna;

considerato che:

l'iniziativa intrapresa dall'amministrazione militare appare gravissima e si pone in aperta violazione di legge sotto numerosi profili, travisa anche sintomi di una volontà di impedire qualunque pluralità di informazione che interessi l'Arma dei carabinieri;

totalmente pretestuoso appare poi l'assunto secondo cui la rivista per ottenere adesioni si spaccerebbe per organo ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

a pagina due della rivista è espressamente ed inequivocabilmente indicato che «il giornale dei Carabinieri è un marchio registrato e non appartiene alla pubblica amministrazione»;

l'assurda offensiva intrapresa ai danni del giornale è chiaramente dovuta a ragioni che nulla hanno a che vedere con la tutela dei cittadini; infatti, le iniziative del Comando sono palesemente dirette a gettare discredito sulla rivista denunciante così da sottrarle abbonati ed impedire che la stessa possa usufruire dei finanziamenti connessi alla vendita degli spazi pubblicitari, ciò al fine di danneggiare la concorrente e di convogliare il tutto sulla «istituzionale» rivista dell'Arma, ciò a conferma dell'intenzione di detenere una posizione dominante sul mercato;

la situazione rischia di diventare grave perché la prosecuzione di simili comportamenti porterebbe a mancati introiti pubblicitari ed abbonamenti avviando il giornale ad una chiusura commerciale,

si chiede di sapere:

se le iniziative intraprese dall'amministrazione non configurino un abuso di posizione dominante sul mercato;

se le stesse iniziative non configurino un comportamento teso a restringere e falsare le regole della concorrenza, impedendo alla rivista denunciante di competere liberamente sul mercato così da non intaccare il monopolio della rivista «Il Carabiniere»;

se il Ministro in indirizzo intenda inibire immediatamente tutti i comportamenti descritti in precedenza impedendo, in particolare, che l'amministrazione prosegua a contattare gli abbonati, le società che sponsorizzano la rivista e quelle che acquistano spazi pubblicitari sulla stessa;

se la rivista «Il Carabiniere», per il solo fatto di essere l'organo ufficiale dell'Arma debba avere una corsia privilegiata nel mercato pubblicitario o nella ricerca degli abbonamenti;

se il personale militare abbia la possibilità di detenere liberamente la rivista all'interno delle caserme, anche si sensi dell'articolo 9 della legge 382/78 contenente «Norme di principio sulla disciplina militare»;

se la rivista possa richiedere di sottoscrivere abbonamenti all'interno delle caserme, al pari della rivista concorrente che a tutt'oggi è l'unica che può reperire abbonati direttamente presso i reparti;

se l'Arma possa legittimamente acquisire presso imprese di marketing e trattenere presso di sé gli elenchi degli abbonati della rivista, con relative generalità e dati anagrafici, nonostante questi non abbiano dato alcuna autorizzazione all'utilizzo dei propri dati personali e nonostante tale acquisizione sia avvenuta senza alcun ordine dell'autorità giudiziaria e senza neanche la predisposizione di un verbale di sequestro;

se l'amministrazione possa legittimamente violare la privacy delle persone abbonate alla rivista, conoscendo la loro identità, nonostante questi potrebbero voler mantenere private le proprie preferenze editoriali e nonostante essi non abbiano mai dato, lo si ripete, alcuna autorizzazione a che tali informazioni siano divulgate;

se si ritenga corretto il comportamento dell'amministrazione che utilizza le informazioni acquisite convocando gli stessi abbonati, con formali diffide, presso le stazioni Carabinieri;

se non costituisca violazione della *privacy* la circostanza che l'Arma dei carabinieri stia procedendo ad individuare i militari abbonati alla rivista, facendo firmare loro in alcuni casi addirittura dichiarazioni per accertare se essi siano o meno abbonati al mensile.

(4-22510)

FIGURELLI, PASQUINI, FERRANTE, BETTONI BRANDANI, DI ORIO, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO. – *Ai Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Per conoscere:

quali particolari accertamenti, nell'ambito del monitoraggio della spesa sanitaria, i Ministri abbiano disposto, e con quali risultati, ovvero intendano disporre, sui casi di inosservanza degli articoli 84 e 85 della legge 388 del 2000 (legge finanziaria) da parte di ASL che arbitrariamente imposto il pagamento del ticket sulle «prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori ...» o relative alle «patologie neoplastiche nell'età giovanile in soggetti a rischio ...», prestazioni che dal 1° gennaio 2001 avrebbero dovuto essere erogate «senza oneri a carico dell'assistito»;

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare affinché da parte delle Regioni e delle ASL si garantisca:

l'immediata eliminazione di ogni inosservanza della legge;

la più rapida restituzione agli assistiti del ticket fatto loro pagare senza titolo;

gli atti più adeguati di pubblicizzazione, all'interno delle strutture sanitarie e degli uffici delle ASL, della «eliminazione progressiva dei ticket»;

se non si ritenga di dover disporre analoghi accertamenti e adottare analoghe misure di risarcimento degli assistiti e di pubblicizzazione della legge finanziaria, relativamente alle prestazioni farmaceutiche che si fos-

sero fatte arbitrariamente pagare agli assistiti, che dal 1° gennaio 2001 ne erano stati esonerati, relativamente ai medicinali collocati nelle classi *a*) e *b*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

se non si convenga sull'opportunità che una «pubblicità progresso» sulla progressiva eliminazione dei ticket normata dalla legge finanziaria e sulle disposizioni del Governo finalizzate alla restituzione agli assistiti delle somme loro abusivamente imposte.

(4-22511)

LAURO, NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che tra i problemi di attualità sull'isola d'Ischia vi è certamente quello della sicurezza;

che, a fronte di un movimento turistico mediamente di circa 5 milioni e mezzo di turisti negli ultimi anni, si registra una organizzazione dello Stato capace di erogare servizi tarati in base al solo numero dei residenti che sono circa 50.000;

che in ordine al tema della sicurezza vi è la grave difficoltà dell'organico e della dotazione di mezzi del locale commissariato di PS che deve occuparsi amministrativamente dei sei comuni ischitani e di quello di Procida in una serie ampia di adempimenti: rilascio e pratiche per il porto d'armi (si calcola in ben 5.000 il numero dei cacciatori isolani), questione immigrazione (sono migliaia gli extracomunitari dell'Africa e dell'Est europeo - Polonia, Albania, Ucraina, eccetera, che vengono reclutati da alberghi, bar, ristoranti e famiglie uso colf, baby sitter, cura anziani), ordine pubblico (convegni, manifestazioni varie, partite di calcio) abbattimenti edifici abusivi e conseguenti tensioni;

che l'organico del commissariato PS di Ischia è di 35 unità e per malattie o problemi vari (collegamento, missioni, eccetera) spesso questo si riduce a una ventina di operativi che devono girare per l'intera isola (il periplo è di 33 chilometri, l'area è di 46 chilometri quadrati);

che i sindacati hanno duramente protestato per la sottodotazione del commissariato che è motivo di rallentamento delle attività amministrative mentre la mole di atti giudiziari chiede tempo per essere evasa a causa delle ridotte risorse umane,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro dell'interno atteso che sull'isola di Ischia vi sono tali e tante incombenze a carico del commissariato di PS che l'attuale organico di 35 unità risulta di estrema insufficienza anche perchè in caso di urgenza e di emergenza eventuali contingenti di rinforzo impiegherebbero almeno un'ora, se fortunati, a trovare mezzi di trasporto e con mare buono tenendo pure presente che di notte non sono previste partenze di mezzi per il trasporto di persone da Napoli;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda immediatamente adoperarsi per dichiarare Ischia «zona disagiata» per il servizio di polizia prevedendo significative agevolazioni e facilitazioni per il perso-

nale in ordine alla carriera e al trattamento economico al fine di incentivare la domanda di lavoro nelle isole minori italiane;

se il Governo intenda immediatamente assumere iniziative per integrare l'organico del locale commissariato portandolo a 70 unità ricordando che Ischia dista 18 miglia da Napoli e che è territorio vulcanico e soggetto ciclicamente a terremoti.

(4-22512)

COLLA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della pubblica istruzione.* – Premesso che:

sabato 3 marzo 2001 alcuni giovani appartenenti all'organizzazione giovanile della Lega Nord Padania, Movimento giovani padani, mentre attuavano un'azione pacifica di volantaggio d'innanzi al Liceo classico «Minghetti» di Bologna, venivano prima avvicinati e poi insultati e spintonati, fino alla distruzione di alcune suppellettili, da alcuni studenti facinorosi del medesimo liceo, probabilmente appartenenti ad alcune organizzazioni di sinistra;

sul posto giungeva immediatamente una pattuglia della Digos, che provvedeva all'identificazione dei giovani facinorosi;

ciò è in netto contrasto con il diritto a manifestare liberamente le proprie opinioni pubbliche,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti in premessa, e quali provvedimenti intendano adottare nei confronti dei giovani in parola.

(4-22513)

MIGNONE, BRUNO GANERI, VELTRI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente.* – Premesso che:

i 385 lavoratori socialmente utili (LSU) impegnati nel Parco Nazionale del Pollino hanno contribuito da cinque anni ad oggi – singolarmente e nel complesso delle varie squadre – a dare vita ed immagine positiva al Parco nella fase critica del suo decollo. Ma, proprio nel momento in cui si rende necessaria la stabilizzazione del loro lavoro per tutelare e valorizzare l'area protetta, si apprende che l'Ente Parco non può assumere questi lavoratori – il cui contratto scade il prossimo 30 aprile – per vincoli derivanti da norme vigenti in materia di LSU;

già alcuni mesi or sono il problema è stato affrontato presso il Ministero del lavoro, unitamente alle organizzazioni sindacali, ed in quella sede furono prospettate soluzioni a favore delle finalità dell'Ente e degli stessi LSU;

non si nasconde la preoccupazione degli interroganti sia per il buon destino del Parco del Pollino, sia per il futuro dei 385 lavoratori che danno un contributo concreto alla nascita della cosiddetta «economia ambientale»;

il presidente dell'Ente Parco, da parte sua, ha convocato per il giorno 9 marzo il consiglio direttivo per poter deliberare almeno fino al 30 giugno 2001 la prosecuzione dell'attività dei LSU,

si chiede ai Ministri in indirizzo di convocare le parti interessate per ricercare urgentemente i percorsi da seguire al fine di stabilizzare il lavoro dei suddetti 385 operatori del Parco del Pollino.

(4-22514)

DE LUCA Athos, PIERONI, SALVATO, MAZZUCA POGGIOLINI, RUSSO SPENA, NAPOLI Roberto, CARELLA, CAPONI, CORTIANA, ZILIO, BORTOLOTTI, CAZZARO, MANZI, SARACCO, MUNDI, DANIELE GALDI, BIANCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* – Premesso che:

diciassette milioni di persone muoiono ogni anno a causa di malattie infettive e deficienze nutrizionali e molti altri milioni ne subiscono invalidità permanenti;

solo l'1,2 per cento dei decessi per malattie infettive avviene nei paesi industrializzati;

sei malattie infettive – polmonite, malaria, malattie diarroiche, morbillo, HIV/AIDS e tubercolosi – causano la metà delle morti premature nei paesi in via di sviluppo e a basso reddito, dove è difficile reperire i farmaci cosiddetti «essenziali» particolarmente costosi;

ogni anno milioni di bambini al di sotto dei cinque anni muoiono a causa di malattie facilmente prevenibili o curabili, semplicemente perché i farmaci che li potrebbero curare non sono disponibili, al contrario di quanto avviene nei paesi del nord del mondo dove l'accesso ai farmaci «essenziali» è sostanzialmente garantito;

tale situazione è in particolar modo determinata dal fatto che gli accordi internazionali in materia di brevetti impediscono la produzione, o l'acquisto all'estero, di farmaci, senza la previa autorizzazione del titolare del brevetto che conserva il controllo sul prodotto per venti anni;

il prezzo proibitivo dei farmaci sotto brevetto li rende inarrivabili in molti paesi, in un contesto in cui la ricerca e lo sviluppo trascurano sempre più le malattie che colpiscono i paesi poveri perché le multinazionali non vi intravedono occasioni di profitto;

inoltre nei paesi poveri le multinazionali, in un contesto di scarsa trasparenza sul rapporto tra costi di produzione e prezzi praticati, impongono prezzi arbitrari e molto diversificati da paese a paese, a differenza di quanto avviene nei paesi dell'OCSE, dove i prezzi sono più bassi e omogenei;

un anno di cura per un malato di AIDS con i farmaci delle multinazionali costa circa novemila dollari, una cifra non disponibile per le migliaia di malati in Sudafrica, a fronte dei trecento dollari necessari ad acquistare in India farmaci prodotti al di fuori del circuito delle multinazionali;

trentanove multinazionali farmaceutiche hanno fatto ricorso al tribunale di Pretoria contro il governo sudafricano che sulla base di una legge interna, il *Medical act*, sta ponendo in essere misure per introdurre

sul mercato sudafricano farmaci essenziali aventi la caratteristica di essere «copie generiche» di farmaci brevettati dalle grandi case farmaceutiche;

il ricorso delle multinazionali, riunite nell'Associazione delle industrie farmaceutiche del Sudafrica (PMA), è sostenuto dagli Stati Uniti e si fonda sulla pretesa violazione degli accordi WTO;

In occasione del processo di Pretoria, molte organizzazioni non governative (Act Up, Tac, Médecins Sans Frontières, Oxfam, Planet Africa) hanno proclamato la giornata mondiale per l'accesso alle medicine e in molte parti del mondo si stanno organizzando iniziative di sostegno per l'affermazione del diritto alla salute anche nei paesi in via di sviluppo e a basso reddito,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere in sede nazionale e soprattutto internazionale, presso tutti gli organismi competenti ed in particolare in occasione del vertice del G8 previsto a Genova per il prossimo luglio, per far sì che fondamentali diritti quali quello alla salute, alla vita ed il connesso ineludibile diritto all'accesso ai farmaci essenziali, diventino diritti garantiti anche nei paesi a basso reddito e per tutta la popolazione mondiale.

(4-22515)

SARTO. – Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – (Già 3-02915).

(4-22516)

WILDE. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Premesso che:

in data 22 dicembre 2000 è stata costituita tra il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l'UNI (Ente Italiano di Unificazione) e il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) una associazione avente la seguente denominazione: «Ente italiano per la qualità e l'accreditamento» (ENIQ);

l'ENIQ ha sede legale in via Battistotti Sassi 11/B, a Milano, con patrimonio di un miliardo , non ha fine di lucro e si propone:

di intervenire nel tessuto economico e sociale per diffondere la cultura della normazione e della regolamentazione tecnica;

di interpretare, verificare e valutare l'impatto giuridico della normazione tecnica in ogni suo campo ed aspetto ed inoltre di accreditare senza limitazione di alcuna area, settore e/o soggetti la certificazione di conformità;

di partecipare ai lavori degli organismi internazionali e/o sovranazionali operanti nel settore dell'accreditamento senza limitazioni di settori, categorie aree o soggetti ed intrattenere rapporti anche strutturati con analoghi organismi di altri Paesi;

l'Ente dovrebbe mettere a disposizione delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato , delle Amministrazioni locali e dei soggetti pubblici operanti sulla base del diritto pubblico, con apposita convenzione, le proprie strutture ai fini degli accreditamenti ad essi per legge attribuiti

e/o gli accreditamenti necessari al fine del rilascio delle autorizzazioni, attestazioni e/o notificazioni ad essi spettanti;

in concreto si è istituita un'associazione che in realtà è un nuovo Ente (ENIQ), al fine di avere un unico sistema di accreditamento italiano che assorbirebbe le competenze degli organismi operativi nell'accREDITAMENTO (Sincert, Sinal e Sit);

l'ENIQ recepirebbe un indirizzo europeo in cui si evidenzia che la competizione e la separazione superflua o anche la duplicazione dei servizi di accreditamento devono essere evitate;

verrebbe nominato Segretario generale un Magistrato Onorario della Procura della Repubblica che dovrebbe a norma di statuto rimanere in carica quindici anni;

non esiste nessun strumento legislativo che attribuisce all'ENIQ queste facoltà,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ed in particolare gli uffici di competenza del Ministero siano al corrente di tale progetto, visto che in sede UNI alla fine del 2000 era stata approvata la creazione di un organismo per studiare gli aspetti giuridici connessi con la certificazione;

se al Ministro di competenza risulta che l'onorario del Segretario generale sarebbe di lire 350 milioni annui;

se non si ritenga abnorme e fuori dalle normali regole societarie la durata in carica del Segretario generale per quindici anni;

se corrisponda a verità che il miliardo del capitale sociale sia stato versato dall'UNI senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

se in relazione alla recente costituzione dell'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici l'atto costitutivo dell'ENIQ risulti essere compatibile con tale Agenzia;

se l'Ente debba essere unico e quindi le competenze di Sincert, Sinal e Sit saranno riassorbite, in tal caso con quali tempi tecnici e con quali procedure;

se le imprese saranno opportunamente garantite;

se si sia valutato se Sincert, Sinal e Sit siano messe in condizione di lavorare correttamente oppure se le relative problematiche siano strettamente connesse alla costituzione dell'ENIQ;

se il Ministro in indirizzo non ravvisi l'opportunità di sospendere l'intera operazione.

(4-22517)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 6 marzo l'interrogante riceveva una lettera proveniente dal carcere di Secondigliano;

che la lettera è firmata da tal Dell'Ermo Ciro, che tra l'altro scrive: *omissis...*«...chi le scrive è un povero cristo, non ho più forza di andare avanti nell'inferno che attraverso da due anni, infatti il 14 giugno 1998 sono stato assegnato al circuito (Zeta) istituito appositamente per i congiunti di collaboratori della giustizia. Così lamento la erronea collocazione

attribuendo tale trasferimento alla esistenza di un legame di parentela con il collaboratore XXXXX con il quale ho un semplice rapporto di affinità che peraltro è uno dei miei maggiori accusatori...*(omissis)*...per questo lamentando la erronea collocazione nel settore alta sicurezza presso C.R. Parma ove sono ristretto e ciò ha aggravato l'allontanamento determinando l'impossibilità dei colloqui...»;

che l'interrogante ricorre al sindacato ispettivo per avere chiarimenti su una situazione della quale ha come unica fonte una lettera spedita da un penitenziario e sulla quale non ha altri elementi di valutazione,

si chiede di sapere se quanto riportato nella missiva sia aderente al vero e se le istanze avanzate dal succitato Dell'Ermo Ciro abbiano possibilità di accoglimento.

(4-22518)

PERUZZOTTI, WILDE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

sono in distribuzione lettere di aumento del canone (anche del 150 per cento) inviate dall'ENASARCO ai propri affittuari di immobili destinati ad uso abitativo;

il tempo concesso agli inquilini per una risposta alle condizioni offerte è al massimo di 60 giorni;

tali aumenti spropositati innescheranno una serie di contenziosi e di azioni legali di opposizione agli aumenti del canone;

molti altri enti previdenziali, contrariamente a quanto messo in atto dall'ENASARCO, hanno provveduto alla dismissione del patrimonio immobiliare in modo da garantire una adeguata pensione ai propri iscritti,

gli interroganti chiedono di sapere se il comportamento dell'ENASARCO venga ritenuto corretto e se non si ritenga di intervenire nell'immediato, in modo da neutralizzare gli spropositati aumenti richiesti agli affittuari peraltro con modalità inusuali ed arroganti.

(4-22519)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-04358, del senatore Pasquini, sui corsi di riqualificazione per gli assistenti tributari della regione Emilia-Romagna.

